

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Scienza delle Finanze

Gli incentivi fiscali per la sostenibilità ambientale:
il ruolo dello Stato nello sviluppo della Responsabilità Sociale
delle Imprese.

Relatore:

Chiar.mo Prof.

Mauro Milillo

Candidato:

Carlotta Padua

Matricola: 197091

Anno accademico 2017/2018

INDICE

Introduzione	4
1. La sostenibilità ambientale come vantaggio competitivo per le imprese	7
1.1 Lo sviluppo sostenibile e la Corporate Social Responsibility.....	11
1.2 La gestione delle unità di CRS e la nascita del Bilancio Sociale.....	15
1.2.1 Il caso Assicurazioni Generali S.p.A.....	20
1.3 Breve panoramica sulle principali organizzazioni italiane attive in tema di sostenibilità e dati relativi al tema della CSR in Italia	23
1.4 Il rapporto impresa-territorio nel panorama economico odierno	26
1.5 Perché incentivi fiscali alla sostenibilità ambientale?.....	29
2. Istantanea della situazione odierna degli incentivi fiscali alle imprese per lo sviluppo sostenibile ambientale	33
2.1 Fonti costituzionali e normative.....	33
2.2 Fondi strutturali e di investimento europei	37
2.3 Natura delle tipologie di incentivi fiscali presenti nel sistema tributario italiano.....	38
2.4 Incentivi statali per riduzione impatto ambientale	41
2.4.1. Rilancio aree crisi industriale.....	41
2.5 Incentivi alle imprese per spese sostenute nell'acquisto di un'immobilizzazione con una conseguente riduzione dell'impatto ambientale	43
2.5.1. Contratti di sviluppo per la tutela ambientale del Mezzogiorno- PON IC.....	43
2.5.2. Imprese sociali.....	46
2.5.3. Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi – agevolazione prevista per enti residenti nel territorio della regione Lazio	48
2.5.4. Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili - agevolazione prevista per enti residenti nel territorio della regione Lazio	50
2.6. Incentivi statali alle imprese per spese in ricerca e sviluppo di un nuovo prodotto/sistema produttivo con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile a ridotto impatto ambientale.....	52
2.6.1. Start - up innovativa SIAVS.....	53

2.6.2. PMI Innovative.....	57
2.6.3. Bando grandi progetti (FRI).....	60
2.6.4. Credito d'imposta R&S: Ricerca e Sviluppo Sperimentale	62
3. La normativa sullo sviluppo sostenibile e analisi sull'efficacia degli incentivi per le imprese	64
3.1 Gli effetti nell'economia italiana: Bilancio dello Stato e Documento di Economia e Finanza 2018.	64
3.2 Il ruolo dell'Unione Europea nella definizione degli obiettivi ambientali: Agenda 2030 .	68
3.3 Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria	74
3.4 Finalità perseguite nello sviluppo di progetti di CSR: modalità di limitazione delle strategie di tipo greenwashing.....	78
3.5 Le Società Benefit come applicazione concreta della CSR.....	81
3.6 Perché le agevolazioni fiscali sono necessarie	83
3.6.1 Perché è necessario applicare un sussidio: spunti da Microeconomia	85
3.7 Gli incentivi odierni sono efficaci?	90
3.8 Prospettive e scenari futuri	91
Conclusione	93
Allegato: schema riassuntivo degli incentivi per lo sviluppo sostenibile presenti nell'ordinamento per le imprese residenti nel territorio Italiano.	96
Bibliografia	100
Sitografia.....	108

Introduzione

Il contesto sociale nel quale stiamo vivendo è influenzato enormemente dalle preoccupazioni relative ai cambiamenti climatici che vengono continuamente comunicate dai mezzi di informazione e di divulgazione. Dalla prima rivoluzione industriale, infatti, l'essere umano ha sempre sfruttato le risorse naturali come fossero infinite, determinando gravi conseguenze all'ambiente. Questo atteggiamento si è ripercosso anche nel mondo industriale, nel quale le imprese minimizzavano i costi senza tener conto della sostenibilità delle attività di business, non solo in ambito ambientale, ma anche sociale attraverso lo sfruttamento delle materie prime e dei lavoratori. L'unico fine dell'attività imprenditoriale era quello di massimizzare i profitti degli azionisti, unici portatori d'interesse dell'impresa.

Al giorno d'oggi, invece, il tema della “*green economy*” è ampiamente discusso e trattato: nuovi modelli d'impresa e nuove teorie economiche sono studiate dagli economisti. Ricerche hanno dimostrato che le organizzazioni devono necessariamente tener conto dell'impatto ambientale dei propri progetti, del fatto che la responsabilità sociale non è obbligatoria, ma sono le dinamiche competitive, ed in particolare le richieste da parte di investitori e consumatori, a spingere per una ampia diffusione di tali politiche. Le imprese, quindi, stanno vivendo una vera e propria rivoluzione che le porta ad attuare modifiche significative in vari ambiti: organizzativi, strategici e contabili. Per quanto riguarda l'ambito organizzativo i cambiamenti sono volti a permettere alle unità di *Corporate Social Responsibility* di avere una propria posizione all'interno dell'organigramma aziendale; in termini strategici cambia la prospettiva orientata al lungo periodo rivolta all'applicazione di un maggior numero di politiche operative e di marketing in grado di conferire un miglior vantaggio competitivo. Per quanto afferisce alla sfera contabile, il legislatore ha predisposto particolari obblighi formali di rendicontazione non finanziaria per determinate aziende.

Da questa rivoluzione nascono numerose innovazioni: nuovi documenti contabili (come il bilancio sociale ed il report integrato), nuovi indicatori per l'analisi delle performance aziendali (come nel caso del SROI e del RMC, rispettivamente *Social Return on Investment* e *Raw Material Consumption*), nuovi strumenti finanziari legati alle tematiche sostenibili (ad esempio i SIB e i Green Bond, rispettivamente obbligazioni il cui rendimento è collegato al raggiungimento di determinati obiettivi di sostenibilità e obbligazioni emesse per finanziare attività ad alto impatto ambientale positivo) e nuove figure professionali che rientrano nella categoria crescente dei Green Jobs: quali *l'eco-brand manager*, l'ingegnere energetico ed il chimico energetico. Si viene a creare sostanzialmente un nuovo modo di fare business e, in questo panorama di trasformazione, è compito

dello Stato quello di permettere l'innovazione sostenibile in tutti i settori, aiutando le imprese a mantenere una elevata competitività internazionale.

Scopo di questa trattazione è quello di definire meglio le reali motivazioni per le quali, in questo contesto storico, il legislatore debba necessariamente prevedere l'istituzione di incentivi fiscali concreti per permettere alle imprese italiane di qualsiasi settore di poter sviluppare progetti sostenibili, e definire le conseguenze di tali operazioni nel contesto economico odierno; tutto questo attraverso un'analisi sistematica della nascita del concetto di sviluppo sostenibile odierno, dell'ambito operativo di quest'ultimo, dell'evoluzione applicativa di politiche di *Corporate Social Responsibility* e delle attuali modifiche che le imprese stanno sostenendo per mantenere il passo con il panorama economico mondiale.

È importante che il legislatore permetta che questi incentivi siano facilmente conoscibili, che presentino effettivamente concrete agevolazioni e che siano applicabili in maniera semplice. Perciò nella stesura di questo elaborato ho voluto trattare in maniera chiara gli incentivi attualmente presenti, suddividendoli sulla base dell'oggetto dell'agevolazione: se il progetto soggetto ad aiuti riguarda l'acquisto di un'immobilizzazione che permette l'abbattimento delle emissioni oppure se si vuole sostenere la ricerca e lo sviluppo interni incoraggiando l'innovazione in ambito sostenibile. Inoltre, ciascuna agevolazione presenta differenti soggetti passivi, costi agevolabili, tipologie di incentivi, nonché un differente ente finanziatore e risorse disponibili che determinano la visione d'insieme del progetto a lungo termine del paese e che è possibile conoscere attraverso lo studio della sua applicazione.

In conclusione, ho voluto studiare l'effettiva applicabilità di tali incentivi e i loro effetti nell'economia italiana attraverso l'analisi dei fondi stanziati nelle Leggi di Bilancio degli anni 2016 2017 e 2018, nonché l'influenza del diritto comunitario in tema di agevolazioni fiscali. Alla luce delle norme in materia di rendicontazione non finanziaria e della recente introduzione della forma imprenditoriale di Società Benefit, è importante ribadire l'importanza fondamentale dell'applicazione di sistemi di incentivazione fiscale, anche attraverso la presentazione di studi condotti dall'osservatorio Socialis e da spunti tratti dalla microeconomia. Infine, era importante evidenziare alcune lacune nel panorama macroeconomico per alcune categorie di imprese, o non direttamente coinvolte o sulle quali gravano obblighi normativi particolarmente complessi, per presentare una nuova proposta di agevolazione fiscale che non necessiti di ulteriori oneri statali, ma che al contempo sia in grado di soddisfare le esigenze delle imprese.

D'altronde l'economia verde è il futuro. Le imprese odierne devono affiancare ai meritati profitti (economici e finanziari) anche il rispetto di una serie di valori ambientali e sociali, ed in quest'ottica il legislatore deve predisporre degli aiuti per permetterlo.

1. La sostenibilità ambientale come vantaggio competitivo per le imprese

Il termine “sviluppo sostenibile” è stato per la prima volta esplicitamente definito nel 1987 nel rapporto “Our Common Future”, noto anche come Rapporto Brundtland, dall’allora primo ministro norvegese e presidente della WCED (World Commission of Environment and Development) Gro Harlem Brundtland, il quale lo identificò come “quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. (Brundtland, 1987)¹

Nel significativo cambiamento che stiamo vivendo, identificato e classificato oramai come quarta rivoluzione industriale² e caratterizzato dallo sviluppo di tecnologie sempre più innovative, dalla digitalizzazione e dalla realizzazione di una nuova tipologia di Industria 4.0, grande rilevanza sta assumendo il ruolo dello sviluppo sostenibile.

“In mezzo secolo, la questione dell’equilibrio ambientale si è progressivamente trasformata: da tematica di minoranza a consapevolezza planetaria” (Biase, 2015)³; ed infatti questa sta diventando un tema centrale nei dibattiti odierni. Si tratta di un obiettivo che non può più essere semplicemente emarginato alla letteratura, ma deve entrare in maniera preponderante anche nelle tematiche quotidiane aziendali.

I temi dello Sviluppo Sostenibile si sono evoluti muovendo i primi passi tra gli anni 1970 e 1980, quando iniziò a crescere la consapevolezza tra gli intellettuali di dover sviluppare un nuovo modello economico di produzione e consumo che potesse essere compatibile con l’ambiente.

Nel 1972 si tenne la prima edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano a Stoccolma; in tale occasione venne redatta la Dichiarazione di Stoccolma dove vennero sanciti i principi cardine dell’economia sostenibile quali la preservazione delle risorse naturali e la riduzione dell’inquinamento.⁴

¹ “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” G.H.Brundtland, *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*, 1987, da A/42/427 UN Documents, Capitolo Secondo, punto 1

² Convinzione espressa anche dal fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum, Klaus Schwab, il quale nel 2016 ha pubblicato il proprio libro “La quarta rivoluzione industriale.”. L’autore è fermamente convinto che quella che stiamo vivendo non è altro che l’inizio di una nuova rivoluzione che trasformerà completamente ogni dinamica.

³ Luca De Biase, L’innovazione è sostenibile o non è, in *Il pianeta sostenibile*, Lezioni di Futuro Nova edu, il Sole 24 Ore, settimanale n.6/2015, pag. 3

⁴ Cfr *Declaration of Stockholm*, United Nations Conference on the Human Environment, Stoccolma, 16 Giugno 1972, [Sito Web delle Nazioni Unite](#)

Nel 1991 la pubblicazione “Caring for the Earth: A strategy for Sustainable Living” fornì una nuova definizione di Sviluppo Sostenibile⁵, ampliando il concetto affermato dalla Commissione Brundtland dando anche importanza al miglioramento della qualità della vita dell’uomo.

Rilevante è stata anche la conferenza di Rio nel 1992, nota anche come primo Summit della Terra dove parteciparono 172 Stati, 108 capi di governo e 10.000 giornalisti. In questa occasione i rappresentanti di oltre 150 Paesi firmarono l’impegno a controllare i mutamenti climatici e la protezione della diversità biologica; venne anche sottoscritta l’Agenda 21, un importante documento con lo scopo di concretizzare le promesse espresse e in questa sede numerosi paesi, tra cui l’Italia, si sono assunti impegni politici precisi entro il 2021.⁶

Infine a Johannesburg nel 2002, durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, sono stati definiti i concetti di sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione ambientale, e sono stati ampliati gli impegni nazionali promuovendo i principi della sostenibilità.⁷

Il concetto di generare valore si sta dunque rivoluzionando: se fino al secolo scorso l’obiettivo delle imprese era massimizzare i profitti e minimizzare i costi a qualsiasi condizione, ora bisogna anche considerare il tema della sostenibilità. Difatti, sempre più imprese stanno facendo del “capitale naturale” una risorsa da preservare e da valorizzare, anche all’interno delle normali dinamiche competitive.

La salvaguardia della natura è uno dei capisaldi della quarta rivoluzione industriale, in quanto considerata da tutti come risorsa fondamentale per il sistema economico, insieme al capitale umano, finanziario ed immobilizzato. Il Capitale Naturale è stato definito in maniera chiara in occasione del ventennale del primo Summit della Terra, Rio+20, come “i beni naturali della Terra (il suolo, l’aria, l’acqua, la flora e la fauna) ed i relativi servizi eco-sistemici che rendono possibile la vita sul nostro pianeta” (The Natural Capital Declaration, 2012)⁸

È interessante notare come il termine “capitale” comunemente utilizzato nel linguaggio finanziario sia stato adottato per determinare il valore delle risorse naturali di fornire flussi di beni e servizi alla collettività.

⁵ Cfr *Caring for the Earth: A strategy for Sustainable Living*, pubblicata da World Conservation Union (IUCN) United Nations Environment Programme (UNEP) World Wide Fund for Nature (WWF), 1991

⁶ Cfr Dichiarazione di Rio, United Nations Conference on Environment and Development, *Summit della Terra*, 3-14 Giugno 1992

⁷ Cfr Dichiarazione del Millennio, *United Nations Millennium Declaration: Plan of Implementation of World Summit on Sustainable Declaration*, Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, Johannesburg, 2-4 Settembre 2002

⁸ *The Natural Capital Declaration*, tratto da [Sito Web del Natural Capital Finance Alliance](#), Rio+20, 2012

Fino a metà del XX secolo il capitalismo industriale metteva questa tematica in disparte poiché orientato esclusivamente alla creazione di beni e servizi nell'era della produzione di massa, il che era da un lato estremamente finanziariamente vantaggioso attraverso l'ottimizzazione di tutti i processi produttivi con lo scopo di raggiungere l'efficienza massima caratterizzata dalla standardizzazione, dall'altro totalmente insostenibile⁹; d'altronde “nella vecchia concezione di cultura, sostenibilità e crescita avevano significati diametralmente opposti, in quanto il progresso era misurato solamente dalla velocità di produzione di beni” (Tiezzi & Marchettini, 1999).¹⁰

Successivamente invece si è ripreso il principio fondamentale sancito dal fisico Clausius, che per primo adattò le leggi della fisica (in particolare la seconda legge della termodinamica) alla società, secondo il quale “in una nazione non bisogna consumare in ciascuno periodo più di quanto è stato prodotto dello stesso periodo” (Clausius, 1885)¹¹: la nuova sfida che devono sostenere le imprese odierne è dunque quella di essere in grado di generare valore anche in un contesto sostenibile. Questo però non è limitabile alla sola riduzione dell'inquinamento attraverso l'utilizzo di macchinari a minor impatto ambientale, ma la rivoluzione sta anche nell'innovazione di tutte le politiche incentrate alla minimizzazione degli sprechi.

Nasce nella metà del 1900, ad esempio, il ruolo del *Lean Manager*, figura professionale che nelle organizzazioni ha lo scopo di ridurre, se non addirittura azzerare, tutti gli sprechi al fine di raggiungere la “Produzione Snella”: metodologia di gestione industriale nata all'interno della Toyota Motor Corporation.

La teoria deriva dalla filosofia emersa a seguito delle innovazioni dell'ingegnere giapponese Taiichi Ohno (1912-1990) e che oggi è nota con il termine “MUDA”.

Taiichi Ohno è riuscito, attraverso il *Toyota Production System* (TPS), a rispondere alla necessità di flessibilità mantenendo una elevata produttività e ha identificato otto tipologie di spreco da eliminare in ogni impresa: la sovrapproduzione, le attese, i trasporti, i processi inutilmente costosi, i difetti, i movimenti inutili, le scorte e, per ultimo, il sottoutilizzo dei dipendenti. Per l'ingegnere il primo passo per raggiungere l'obiettivo della *lean production* è quello di identificare e attaccare gli

⁹ Cfr P.Hawken, A. Lovins, L.Hunter Lovins, *Capitalismo naturale La prossima rivoluzione industriale*, riduzione di Mirco Franceschini, Edizioni Ambiente, Milano, 1999, pag. 1

¹⁰ Enzo Tiezzi, Nadia Marchettini, *Che cos'è lo Sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico*, Donzelli editore, 1999, pag. 38

¹¹ Concetto espresso nell'ambito delle applicazioni sociali della seconda legge della termodinamica dal fisico Rudolf Clausius, *Sulle riserve di energia in natura e sulla loro valorizzazione per il bene dell'umanità*, 1885

sprechi. Questo contribuisce non solo alla riduzione dei costi di produzione, ma Toyota ha anche studiato empiricamente che questa politica ha generato un ulteriore aumento della performance, in quanto i clienti saranno disposti a pagare di più per il lavoro aggiunto.¹²

L'obiettivo generale che le imprese di tutto il mondo perseguono è quindi quello di essere in grado di creare vantaggio competitivo attraverso lo sfruttamento sostenibile del capitale naturale, considerato dunque come uno dei fattori di sviluppo; questo tuttavia determina un fallimento del mercato dovuto alla presenza di esternalità positive (che generano una sottoproduzione rispetto al livello socialmente ottimale)¹³. Questo fallimento può essere corretto con l'intervento pubblico dello Stato attraverso l'istituzione di sussidi pubblici, che determinano un aumento della produzione, fino al livello di equilibrio, e quindi un aumento del benessere generale.

Per queste ragioni l'Unione Europea ha disposto di regolamenti e aiuti ai cittadini e alle imprese per la salvaguardia di tale capitale e per rendere l'economia più ecocompatibile, attraverso una migliore gestione delle risorse, strumenti economici per ri-orientare l'economia verso un futuro di produzioni e consumi sostenibili, la promozione dell'innovazione, una corretta gestione dei rifiuti e degli sprechi nonché una gestione "verde" delle risorse idriche.¹⁴

Allo stesso modo le stesse imprese si stanno adoperando privatamente per promuovere al loro interno politiche orientate a questi temi e per reindirizzare gli obiettivi a lungo termini in un'ottica di salvaguardia del capitale naturale, anche attraverso l'istituzione di unità adibite alla Responsabilità Sociale d'Impresa.

¹² Cfr David McBride, *The 7 Wastes in Manufacturing*, in EMS Consulting Group Inc. , 29 agosto 2003, [Sito Web delle EMS Strategies](#)

¹³ Cfr Bensanko, Braeutigam, Esternalità e beni pubblici, in *Microeconomia*, III edizione, 2016, McGraw Hill Education, pag. 563-564, 575-577.

¹⁴ Cfr Commissione europea sull'Ambiente, *L'economia verde*, [Sito Web della Commissione Europea](#)

1.1 Lo sviluppo sostenibile e la *Corporate Social Responsibility*

Nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle imprese grande rilevanza sta assumendo la *Corporate Social Responsibility* (CSR), in italiano anche definita come Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI): si tratta essenzialmente di un impegno aziendale a perseguire concretamente uno sviluppo sostenibile, il che si traduce in strategie adottate in ogni ambito per una crescita economica che generi valore per tutti coloro direttamente o indirettamente coinvolti nei progetti e nelle attività interne e, contemporaneamente, salvaguardi nel tempo il capitale naturale, nonché le questioni legate al tema di diritti sociali e personali.

Il concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa è nato negli anni '20 quando alcuni *manager* d'azienda incominciarono ad operare non solo per gli interessi dei singoli azionisti, ma per tutti i portatori d'interesse della società. Solo negli anni '60 si è poi passati dalla responsabilità (limitata) sociale dei manager ad una più estesa dell'impresa e successivamente, negli anni '70, si iniziarono a teorizzare i comportamenti dell'impresa qualificabili come socialmente responsabili.

Ad oggi le attività socialmente responsabili si fondano su quattro pilastri: l'obbligo morale, come insieme di valori etici per il raggiungimento del successo economico; la sostenibilità ambientale, con lo scopo di soddisfare gli obiettivi economici nel rispetto e nella prevenzione delle risorse ambientali; la licenza ad operare, inteso come il consenso che ogni società deve avere dal governo, dalla comunità locale e da tutti gli *stakeholders*; la reputazione ed il ritorno sull'immagine.¹⁵

È evidente che ci sia stato un'evoluzione significativa tra le diverse concezioni di "generare valore", che possono essere semplificate attraverso le diverse filosofie sui modelli d'impresa teorizzate da Friedman e Freeman¹⁶.

Secondo Milton Friedman, premio Nobel per l'Economia nel 1976, l'unico scopo che le imprese devono perseguire è quello di massimizzare i profitti per gli *shareholders*, l'insieme dei proprietari e detentori di azioni, al fine di avere il maggiore rendimento possibile. Di conseguenza, non è necessario perseguire alcun tipo di responsabilità sociale, la quale diviene dunque relegata alla sensibilità delle singole persone.

¹⁵ Cfr Oriana Perrone, *Responsabilità Sociale d'Impresa: evoluzione e ambiti di applicazione nella strategia d'Impresa*, 2009, Studi in Strategia e Corporate Social Responsibility, pag. 2, 6.

¹⁶ Cfr O. Falck, S. Heblich, *Corporate Social Responsibility: doing well by doing good*, Università di Passau, 2007, p. 249-250

Al contrario, invece, vi è la teoria di Robert Edward Freeman, che supporta l'idea che le imprese debbano necessariamente avere una responsabilità sociale, in quanto hanno come scopo quello di mettere al centro tutti gli *stakeholders*, i portatori d'interesse verso la società, e quindi non solo gli azionisti, ma anche, ad esempio, la comunità residente nei pressi della stessa società. Da questa concezione deriva dunque una particolare attenzione delle imprese verso l'ambiente, le condizioni di lavoro, la ricerca e l'atmosfera lavorativa.

Nel mondo di oggi si ritiene più accreditata la seconda teoria che è stata anche supportata da diversi studi.

Sempre più ricerche, infatti, dimostrano come un comportamento socialmente responsabile contribuisca anche ad aumentare la competitività e la performance.

Tra le più accreditate troviamo una ricerca dell'Università di Harvard (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2012)¹⁷ condotta nel 2012 su uno studio di 180 imprese nei 20 anni precedenti, secondo la quale le imprese con un minore impatto ambientale e maggiore attenzione verso le tematiche sociali hanno incrementato, nel lungo periodo, i propri profitti. In questa sede sono state osservate 180 aziende statunitensi di settori molto diversificati, dove 90 delle quali erano *High Sustainability Companies*, quindi imprese che erano fortemente occupate nel sociale, e le altre 90 erano classificate come *Low Sustainability Companies*, dove non vi erano (o erano ridotte in misura marginale) politiche sull'ambiente e sulle questioni sociali.

Dai dati raccolti è emerso che un investimento di una immobilizzazione in una azienda impegnata nel sociale ha garantito (nel periodo studiato tra il 1993 e il 2010) un ritorno maggiore del 6.06%. Il dato però forse di maggiore rilevanza riguarda proprio il rendimento degli azionisti, in quanto essi hanno guadagnato attraverso un investimento nelle *High Sustainability companies* un ritorno maggiore del 64.52%.¹⁸

Attraverso questi studi dunque è ormai di dominio pubblico l'importanza strategica, anche in termini di profitti attesi e di rendimento atteso dagli azionisti, di uno sviluppo socialmente responsabile.

¹⁷Cfr R. Eccles, I. Ioannou, G. Serafeim, The impact of Corporate Sustainability on organizational processes and performance, NBER working paper n. 17950, 2012.

¹⁸ Secondo attraverso questa ricerca è emersi che, calcolando il ROA, un'immobilizzazione di 1\$ nel 1993 generava un ritorno (considerando l'inflazione) nel 2010 per le imprese High Sustainability pari a 3.5\$, mentre per le imprese Low Sustainability era pari a 3.3\$. Allo stesso modo calcolando il ROE, gli azionisti, investendo sempre 1\$, guadagnavano nelle prime 15.8\$ nelle seconde 9.3\$. (pag.24)

Si tratta di una tematica che sta indiscutibilmente assumendo grande rilevanza e i vantaggi competitivi derivanti dallo sviluppo di una Responsabilità Sociale d'Impresa possono essere così riassunti (Perroni, 2008)¹⁹:

- “Contribuisce a creare e mantenere un elevato capitale reputazionale
- Garantisce una forte coesione con gli stakeholder
- Crea un ambiente di lavoro migliore, più sicuro e più motivante
- Migliora l'efficienza della gestione aziendale
- Protegge da azioni di boicottaggio
- Facilita l'accesso al credito
- Permette di usufruire di, laddove previsti, vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative
- Riduce il rischio di impresa
- Contribuisce ad aumentare il valore per gli azionisti nei mercati in cui sono applicati rating di tipo etico”

È universalmente riconosciuto che assumere politiche di Responsabilità Sociale aumenti il vantaggio competitivo dell'impresa, e permetta alla stessa di aver un migliore posizionamento, ovvero una migliore collocazione nella mente del potenziale cliente: gli individui saranno più propensi ad acquistare beni prodotti da organizzazioni che promuovono il loro impegno nel sociale. È per questa ragione che queste politiche sono sempre più adottate dalle imprese che sono a diretto contatto con il cliente finale.

Per tali motivazioni gli intellettuali stanno oggi studiando e determinando nuovi modelli applicabili alle strategie adottabili di CSR. Su questi temi, in linea generale, il Prof. Molteni²⁰ ha individuato un proprio modello di sviluppo della CSR nella strategia aziendale.

¹⁹ Intervista al prof. Francesco Perroni, Corporate Social Responsibility, in *Un approccio strategico alla gestione d'impresa*, Egea, 2008, pag.8

²⁰ Mario Molteni è professore ordinario di Economia Aziendale e di Corporate Strategy presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è il fondatore di ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società della Cattolica)




Figura 1- Gli stadi di Sviluppo della CSR nella strategia aziendale
 (fonte: Rielaborazione Molteni, pag.3)

Secondo gli studi del professore le imprese nel tempo possono sviluppare la responsabilità sociale all'interno della strategia aziendale attraverso cinque stadi, non necessariamente obbligatori.

In un primo stadio, definito "Informale", il tema della CSR non è preso in considerazione, vi sono essenzialmente sparute manifestazioni di orientamento socio-ambientale come misure a favore dei dipendenti, iniziative non sistematiche a favore della comunità di residenza e piccole azioni per la tutela e la salvaguardia ambientale.

Il passaggio al secondo stadio, chiamato "Corrente", è indotto dalla presa di coscienza delle problematiche ambientali da parte del top management, e qui rientrano le azioni "classiche" che l'impresa adotta, quali lo sviluppo del codice etico, l'elaborazione del bilancio di sostenibilità, il riconoscimento di certificazioni ambientali e di sicurezza riconosciuti, strategie di *Cause Related Marketing*. Il problema di questa fase è che talvolta le aziende la adottano solo per adeguarsi ai concorrenti e per conformarsi, nonché come velata azione di marketing per sollecitare la clientela; si rischia quindi che l'azienda si fermi a questo stadio.

Attraverso una volontà di concretezza, anche da parte di tutti i portatori d'interesse come ad esempio i dipendenti stessi, si arriva alla terza fase, quello della CSR "Sistematica", dove l'impegno è decisamente più intenso: la dimensione socio-ambientale viene richiamata sia nelle direzioni strategiche generali quali la *vision* e *mission* d'impresa sia nei singoli business. In questa fase il top management ha personalmente acquisito familiarità con i temi sociali e richiedono continui studi in questo ambito attraverso l'utilizzo di metodologie, quali il modello della catena del valore, per identificare i problemi ed aumentare il dialogo con gli *stakeholders* per comprendere le attese, e il *benchmarking*, per tentare di riprendere le pratiche migliori attraverso un'attenta osservazione delle imprese presenti sul mercato.

Il grado di integrazione della CSR nella strategia d'impresa aumenta ancora nella fase "Innovativa", quando il management si impegna di garantire sempre un livello di tutela dei diritti maggiore di quello imposto dalle norme vigenti, e allo stesso tempo procede con la creazione di strategie socio-competitive sostenibili. Ogni opportunità di sviluppo produttivo e di crescita viene visto ed allacciato alle esigenze (manifeste o latenti) degli *stakeholders*.

Infine, forse a livello più teorico che pratico, si giunge allo stadio quinto: quello della CSR "Dominante", dove la responsabilità sociale diventa il cuore dell'impresa stessa e racchiude ogni decisione aziendale. In questa fase l'impegno socio-ambientale rientra nel *core business* e gli esponenti dei vertici aziendali non limitano gli interventi sostenibili ai confini aziendali: questa è la realtà degli enti non profit. (Molteni, Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale, 2007)²¹

1.2 La gestione delle unità di CRS e la nascita del Bilancio Sociale

Sempre più realtà aziendali affidano le attività di *Corporate Social Responsibility* a figure specializzate nel settore, ruolo ancora in evoluzione che da una forte rilevanza agli aspetti sociali e ambientali. Grande riconoscimento a questa figura è stato attuato dal *CSR Manager network*, associazione dei manager che lavorano in questo ambito.²²

²¹ Cfr Mario Molteni, Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale, *Impresa Progetto* n.2 – 2007, pp. 2-18

²² Cfr Andrea Di Turi (2016), La responsabilità sociale attira denaro, in *Il Risparmio Etico e Sostenibile*, Biblioteca Multimediale de Il Sole 24 Ore, 23 Maggio 2016, n.15/2016, pag 14-19

È evidente quindi come le imprese siano profondamente mutate integrando queste politiche nel proprio business da punto di vista sia strategico sia operativo. Nelle grandi imprese vi sono proprio gruppi di lavoro, team, che si occupano di CSR, in quelle di minori dimensioni magari anche un singolo. Il grado di integrazione delle politiche di responsabilità sociale nelle strategie d'impresa è determinabile anche attraverso lo studio di come le aziende modificano la propria struttura organizzativa per dare spazio alle unità di CSR.

Anche a seguito della grande crisi del 2008, il tema reputazionale per le aziende che si affacciano direttamente al consumatore finale (B2C) sta assumendo importanza crescente e le imprese stanno autonomamente adottando politiche di salvaguardia sostenibile (che non rientrano solo nelle questioni ambientali, ma si sviluppano anche su tutti i temi sociali) anche per fini economici; è interessante quindi studiare la responsabilità sempre maggiore delle unità CSR nelle organizzazioni e quindi rilevarne l'importanza strategica attraverso lo studio del riporto ai vertici azionali e la collocazione organizzativa.

Nei casi in cui il *management* decida di adottare in maniera costante politiche di sviluppo sostenibile, questa può avere anche delle conseguenze delle gestioni organizzative tipiche, perciò all'interno dell'organigramma aziendale, a seconda della cultura dell'impresa, si può formalmente costituire una nuova unità aziendale, autonoma e rispondente direttamente al *top management*, in alternativa tali responsabilità vengono assunte direttamente da alcune funzioni aziendali già esistenti con ruolo di affianco o ospitante.

In uno studio condotto da ALTIS²³ su 28 grandi imprese italiane rilevanti²⁴, che si occupano in prima persona di tematiche sostenibili, è stato riscontrato che nel 78.6% dei casi le organizzazioni hanno costituito un'unità dedicata alla CSR, magari con denominazioni differenti, ma con funzioni simili. Le restanti aziende hanno alternativamente ampliato l'area di competenza di unità già esistenti (come *Internal Auditing*) oppure hanno inserito una figura di collaboratore (o team di lavoro) con funzioni di Responsabilità Sociale.

²³ ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società, è un ente con lo scopo di favorire la diffusione di una cultura del management responsabile, fondata nel 2002 all'interno delle proposte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dal Professor Mario Molteni e dal professor Lorenzo Ornaghi.

²⁴ Nella ricerca sono state prese in considerazione: A2A; ACEA; Assicurazioni Generali; Atlantia; Autogrill; CNH; Edison; Enel; ENI; ERG; Fiat Chrysler Automobiles; Finmeccanica; Hera; Italcementi; Intesa San Paolo; Lavazza; Monte dei Paschi di Siena; Pirelli; Saipem; Salini Impregilo; Snam; Solvay; Telecom Italia; Terna; Ubi Banca; Unicredit; Unipol; Yoox.

All'interno di queste 28 società è interessante anche studiare la dipendenza organizzativa delle suddette funzioni e rapporti di collaborazione. Nel 64,3% dei casi il riporto con il *top management* è di secondo livello, e nel 17,9% questo è di terzo o quarto. In questi casi, non avendo direttamente voce in capitolo nelle scelte delle strategie imprenditoriali, è importante studiare la funzione a cui riportano per ipotizzare il differente scopo per cui queste imprese hanno creato unità di sostenibilità. Di queste sono state identificate 5 differenti dipendenze: *Risk Management*, CFO, Affari istituzionali, Comunicazione e Altre direzioni generiche.

Dallo studio è emerso che generalmente l'unità CSR riporta alla funzione del *Risk Management* quando le imprese vogliono soddisfare le aspettative (anche sociali) dei portatori di interesse sui rischi aziendali; l'unità risponde direttamente al CFO, o più ampiamente al dipartimento Finanza, quando si vuole integrare la valutazione delle performance non finanziarie nei processi di rendicontazione contabile; la dipendenza agli Affari Istituzionali ha il fine di coinvolgere tutti gli *stakeholders* aziendali e renderli direttamente partecipi dei programmi di sostenibilità adottati; infine, il CSR riporta alla Comunicazione quando lo scopo aziendale è essenzialmente quello di promuovere l'immagine esterna dell'impresa, anche per scopi commerciali.




Figura 2- La dipendenza organizzativa dell'unità di CSR
(fonte: studio ALTALIS, pag.7)

Queste differenze sono il frutto di una continua trasformazione nel tempo che ha fatto sì che le unità di CSR si formalizzassero sempre di più (nel 2001 il tasso di formalizzazione era del 12%, nel 2014 era il 100%), con un aumento esponenziale dell'importanza strategica rivolta in questo ambito, attraverso un avanzamento della responsabilizzazione. (Molteni, Pedrini, & Bertolini, *Le unità di CSR nelle grandi imprese italiane*, Febbraio 2015)²⁵

In questa tematica un'importante innovazione è stata apportata anche dalla modifica nel 2015 al Codice di Autodisciplina per le società quotate, attraverso la quale oggi i CdA delle imprese quotate nella Borsa Italiana del FTSE-MIB possono costituire un apposito comitato indipendente dedicato alla supervisione della sostenibilità. Difatti l'art. 1 sancisce che “il consiglio di amministrazione definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente”. Questo determina la possibilità di introdurre uno specifico comitato di sostenibilità, come sancito dall'art. 4 nello stesso “Nelle società appartenenti al Ftse Mib, il consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli *stakeholder*; in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati”. (Borsa Italiana S.p.A, 2015)²⁶.

Dalla modifica si evince come si voglia istituzionalizzare il tema etico sostenibile all'interno del *Top Management* delle imprese, e, a tale scopo, si vuole incoraggiare le stesse a presentare un report integrato, vale a dire un bilancio d'esercizio che includa anche informazioni relative allo sviluppo sostenibile, attraverso l'elaborazione anche di un bilancio sociale. “La Relazione di Sostenibilità consiste nella comunicazione pubblica delle imprese delle pratiche in atto riguardo l'impatto economico, ambientale e/o sociale, e quindi del contributo –positivo o negativo- nei confronti dell'obiettivo di sviluppo sostenibile”. Inoltre “La Relazione di Sostenibilità redatta sui principi standard GRI deve fornire una rappresentazione equilibrata e ragionevole della

²⁵ Cfr M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, *Le unità di CSR nelle grandi imprese italiane*, (C.M. Network, & A.A. Società, A cura di) Febbraio 2015, Milano, EDUCatt – Ente per il Diritto allo studio Universitario dell'Università Cattolica, pp. 5-8

²⁶ Borsa Italiana S.p.A., Codice di Autodisciplina (Luglio 2015), Comitato per la Corporate Governance, Art. 1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione, Criteri Applicativi 1.C.1.b e Art. 4 Commento, pag 6, 21.

performance di sostenibilità di un'organizzazione, compresi gli impatti sia positivi sia negativi generati dal suo operare". (Global Reporting Initiative, 2016)²⁷.

Questo strumento è stato considerato inizialmente come un'ottima modalità di comunicazione e di marketing, con il rischio di dover fronteggiare accuse di *greenwashing*²⁸ in caso di dati non propriamente veritieri. In realtà oggi il bilancio sociale è un ottimo strumento di gestione aziendale, perché permette al management di avere informazioni sul punto di vista di vari portatori d'interesse. In Italia i primi esempi di rendicontazione responsabile abbiamo quelli di Enichem e di Ferrovie dello Stato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, che aprirono la strada al bilancio sociale coinvolgendo numerose altre imprese.

Nasce dunque l'esigenza di determinare degli standard contabili per la redazione di questi strumenti, al fine di renderli confrontabili tra di loro. Viene fondata per tali ragioni nel 1998 il G.B.S. (Gruppo di Studio per la statuizione dei principi di redazione del bilancio sociale), in occasione di un seminario internazionale su questo tema tenutosi a Taormina. L'associazione, come sancito dalla *mission* aziendale, ha come scopo quello di promuovere la ricerca scientifica e di emanare i principi di redazione del bilancio sociale. (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale)²⁹. Nella realtà oggi per la rendicontazione sociale i soggetti che devono assolvere questo compito generalmente seguono i principi contabili affermati dal GRI – Global Reporting Initiative, che ha identificato 36 Standard rispetto alle diverse tematiche di CSR.

In linea generale, secondo quanto affermato da uno studio intrapreso dalla KPMG, per valutare i documenti sociali bisogna verificare che al loro interno siano previsti contenuti riguardanti: lo *stakeholder engagement*; la materialità; i rischi, opportunità e strategie; gli obiettivi e indicatori; trasparenza e obiettività; fornitori e catena del valore; *governance* della CSR. (KPMG, 2015)³⁰

²⁷ "Sustainability reporting is an organization's practice of reporting publicly on its economic, environmental, and/or social impacts, and hence its contributions – positive or negative – towards the goal of sustainable development." – "Sustainability reporting based on the GRI Standards should provide a balanced and reasonable representation of an organization's positive and negative contributions towards the goal of sustainable development. " Global Reporting Initiative, *GRI 101: Foundation 2016*, GRI Standards, pag. 3

²⁸ Termine coniato negli Stati Uniti d'America per descrivere quel comportamento di alcune organizzazioni che avevano promosso la propria immagine come impegnata nelle tematiche aziendali, per distogliere l'attenzione dalle responsabilità derivanti dall'inquinamento causato dalle stesse. Si tratta quindi di campagne pubblicitarie e azioni di marketing ingannevoli. Il termine nasce dal neologismo tra *green* e *whitewash*.

²⁹ Gruppo di studio per il bilancio sociale, *La Mission del G.B.S.*, [Sito Web Gruppo Bilancio Sociale](#)

³⁰ "1. Stakeholder engagement 2. Materiality 3. Risk, opportunity and strategy 4. Targets and indicators 5. Transparency and balance 6. Suppliers and value chain 7. Corporate responsibility governance" KPMG's Scoring Methodology, KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting – Quality of reporting, 2015, pag. 24

Per quanto riguarda le grandi imprese quotate della borsa italiana vi sono stati ulteriori sviluppi dalla facoltà di fondare una commissione per l'analisi del comportamento sostenibile nel 2015; infatti, dalla rendicontazione del 2018, gli EIPR (Enti di Interesse Pubblico rilevanti³¹) hanno l'obbligo di far redigere da un ente revisore esterno una Dichiarazione di Carattere non finanziario, con lo scopo informativo delle politiche ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.³². La legge impone ai soggetti indirizzati di descrivere i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa, stabilendo anche particolari responsabilità in caso di dichiarazioni non corrette o mendaci.

Con questa ulteriore modifica il legislatore ha voluto dar peso al ruolo della sostenibilità sia in termini di immagine, essendo il bilancio un documento pubblico visionabile da tutti coloro che sono interessati, sia per la responsabilità, esso deve essere necessariamente visionato dal collegio sindacale e approvato anche dall'assemblea dei soci, come per il bilancio d'esercizio.

È evidente quindi come la gestione del tema della sostenibilità, sia per posizione dell'unità all'interno dell'organizzazione sia per gestione della rendicontazione, ha subito numerosi mutamenti nel corso degli ultimi decenni, determinandone un peso crescente. È interessante quindi analizzare anche i cambiamenti che ha sostenuto un'impresa come Assicurazioni Generali S.p.A.

1.2.1 Il caso Assicurazioni Generali S.p.A.

L'impegno e la trasformazione adottata da Assicurazioni Generali S.p.A. negli anni è la dimostrazione concreta che le imprese oggi vogliono essere sostenibili e sfruttano questo tema per aumentare la reputazione e l'immagine verso l'esterno. In Assicurazioni Generali S.p.A., società costituita nel 1831 a Trieste, la funzione Responsabilità Sociale d'Impresa è nata nel 2004 con lo scopo di occuparsi della redazione del Bilancio di Sostenibilità, riportando quindi direttamente alla Ragioneria Centrale. L'anno successivo è stato pubblicato il primo Bilancio di sostenibilità di

³¹ Gli EIPR (come sancito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010) sono le banche, le assicurazioni, imprese di riassicurazione e le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell'UE che, inoltre, soddisfano determinati requisiti dimensionali (con un numero di dipendenti maggiori di 500 unità e aventi o un totale Stato patrimoniale > 20 Milioni di € o Ricavi netti > 40 Milioni di €)

³² L'obbligo è sancito dal D.Lgs. 254 del 30 Dicembre 2016 "Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni", in attuazione della Direttiva Europea 2014/95/UE.

Gruppo secondo gli standard Global Reporting Initiative³³ ed è stato pubblicato il Codice Etico del Gruppo.

Con il tempo, però, l'unità è cambiata e dal 2014 la *Group Social Responsibility* risponde direttamente al CEO, rientrando nei Consigli di Amministrazione del Gruppo, con funzioni più comunicative che contabili. A livello *corporate*, il "Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale ed ambientale" è composto da quattro figure, non esecutive e per la maggior parte indipendenti, con ruolo consultivo, propositivo e istruttorio per la fissazione degli obiettivi ed impegni di sostenibilità del governo societario.

Inoltre sono stati costituiti specifici organi con funzioni dedicate per una maggiore integrazione degli aspetti sociali nella quotidianità aziendale. In particolare sono attivi due comitati e due gruppi di lavoro interfunzionali e una CSR Community.

Ed infine in ogni Consiglio di Amministrazione dei singoli Paesi del gruppo vi è una figura con ruolo di *Communication and Social Responsibility*.




Figura 3 – Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali Italia
(fonte: Generali Italia)

³³ Il GRI è un'organizzazione non-profit con lo scopo di creare un supporto utile allo della rendicontazione sostenibile per imprese di qualsiasi dimensione, settore e Paese. Tratto dal [Sito Web del Global Reporting Initiative](#)

È evidente quindi come il tema della sostenibilità per Assicurazioni Generali ora svolga una funzione di miglioramento dell'immagine per tutti i portatori d'interesse, anche per modificare la diffusa concezione delle imprese assicuratrici. Il bilancio di sostenibilità viene comunque redatto annualmente con funzione informativa. L'unità di CSR si fa dunque carico di promuovere e rendere noti all'esterno l'impegno dell'azienda, comunicando e dialogando con tutti gli stakeholders.

Per identificare i temi di maggiore rilevanza Generali ha utilizzato la matrice di materialità, che sintetizza il punto di vista degli stakeholders e quello aziendale e all'interno della stessa i temi di maggiore rilevanza sono quelli più distanti dall'origine degli assi. Ha lo scopo da un lato di identificare le tematiche "material", ovvero quelle ritenute di maggiore interesse, dall'altro di verificare l'allineamento tra le prospettive. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale, sia i portatori d'interesse sia il gruppo lo ha identificato come una questione ritenuta molto importante (valutato 5/5). (Assicurazioni Generali S.p.A., 2016)³⁴.

Per questo, la politica di Gruppo per ambiente e clima ha definito cinque principali ambiti di intervento: la riduzione degli impatti ambientali del proprio business, l'integrazione degli aspetti ambientali e climatici nelle strategie di investimento, la promozione e aumento della consapevolezza dei rischi ambientali e climatici, l'impegno pubblico per il clima e la rendicontazione e trasparenza. (Politica di Gruppo per l'Ambiente e il Clima, 2014)³⁵

Per questo motivo nel 2017 si è anche impegnata nella redazione della Carta degli Impegni di Sostenibilità, dove concretizza gli impegni presi comunicando all'esterno gli obiettivi di *corporate*. (Carta degli impegni di Sostenibilità, 2017)³⁶

Coerentemente con la Politica corporate per l'ambiente e il clima, il 21 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione Italia ha approvato la strategia sul cambiamento climatico, con obiettivi precisi come, ad esempio, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% entro il 2020, nonché investimenti green per un valore di €3.5 Miliardi³⁷. Lo strumento usato dal gruppo è il Sistema di

³⁴ Assicurazioni Generali S.p.A., *Rapporto di Sostenibilità*, 2016, Trieste, pag. 17

³⁵ Gruppo Assicurazioni Generali, *Politica di Gruppo per l'Ambiente e il Clima*, 30 Luglio 2014, Group Social Responsibility, pag.3

³⁶ Assicurazioni Generali S.p.A., *Carta degli impegni di Sostenibilità*, 15 Marzo 2017, [Sito Web Assicurazioni Generali S.p.A.](#)

³⁷ Assicurazioni Generali S.p.A., *Generali approva la strategia sul cambiamento climatico*, 21 Febbraio 2018, [Sito Web Assicurazioni Generali S.p.A.](#)

Gestione Ambientale di Gruppo (SGA) basato sullo standard ISO 14001³⁸, con il fine di assicurare la tutela dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, la protezione e la conservazione della biodiversità e dare una risposta adeguata al cambiamento climatico.

Nel 2017 è entrata nella TOP 10 dei CSR Online Awards Italy per l'impegno nel sociale attraverso i diversi canali di comunicazione; infatti, il 20,5% dei messaggi postati su Twitter trattano tematiche legate alla sostenibilità.

Questi premi sono fondamentali proprio per il tema della comunicazione esterna delle politiche sostenibili.

Inoltre, essendo Assicurazioni Generali S.p.A. un gruppo assicuratore di interesse pubblico (EIPR), avente 71.327 dipendenti (secondo i dati relativi al 2017) e con fatturato pari a 68,5 miliardi di €, essa è una delle organizzazioni obbligate a redigere, sotto la supervisione di un ente esterno, la Dichiarazione di carattere non finanziario.

Tuttavia, poiché si tratta di una società che da sempre si occupa di rendere noto all'esterno la propria politica su questi temi, questo obbligo normativo non ha sostanzialmente determinato grandi modifiche.

1.3 Breve panoramica sulle principali organizzazioni italiane attive in tema di sostenibilità e dati relativi al tema della CSR in Italia

Data l'importanza crescente della CSR anche Confindustria ha considerato la Responsabilità Sociale d'Impresa una tematica strategica all'interno delle politiche industriale e della *governance* d'impresa; il 24 Gennaio 2018 il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha, dunque, lanciato il "Manifesto di Confindustria per le imprese che cambiano, per un paese più sostenibile": elaborazione con lo scopo di incentivare le imprese a dare il proprio contributo alla realizzazione di un nuovo modello di crescita economica, capace di trovare soluzioni ai più gravi problemi del mondo. "La sostenibilità è infatti possibile solo attraverso l'innovazione e la sua concreta applicazione produttiva, oltre ad una perfetta integrità aziendale, rispetto dei valori etici e contrasto alla corruzione". (Confindustria, 2018)³⁹

³⁸ Questa norma identifica il primo standard internazionale per la gestione ambientale al mondo. Definisce un metodo per l'impresa per gestire efficientemente il sistema di management ambientale.

³⁹ Confindustria, *La responsabilità sociale per l'industria 4.0 – Manifesto di Confindustria per le imprese che cambiano per un paese più sostenibile*, 2018

Attraverso il manifesto ha aderito formalmente all'associazione ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile): alleanza nata nel febbraio 2016 con lo scopo di “far crescere nelle società, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile” (ASVIS)⁴⁰. ASVIS attualmente riunisce oltre 180 istituzioni e reti della società civile e presenta il rapporto ASVIS ogni anno, fornendo aggiornamenti sull'impegno della comunità internazionale per l'attuazione dell'agenda 2030 (si tratta di raggiungere entro il 2030 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile articolati in 129 Target)⁴¹.

Di eguale impegno alla promozione della sostenibilità ambientale si trova la Fondazione Sodalitas, nata su iniziativa nel 1995 di Assolombarda, la più grande associazione territoriale del sistema confindustriale italiano (Fondazione SODALITAS)⁴². Alla fondazione aderiscono oltre 100 imprese leader, che esprimono un valore economico complessivo pari a oltre il 40% del PIL e hanno lo scopo di “dare l'esempio” attraverso concreti sviluppi: “Le imprese che sono già in linea con questo approccio sono un esempio e un traino per le altre e possono condividere buone pratiche per dimostrare quanto sia vantaggioso un modo di operare sostenibile.” (Terrisse, 2013)⁴³. Il lavoro di Sodalitas non si riduce all'incentivazione di una innovazione sostenibile, ma entra anche in progetti

⁴⁰ ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: [Sito Web ASVIS](#), nata su iniziativa della fondazione Unipolis e dell'Università di Roma “Tor Vergata”

⁴¹ L'agenda Globale per lo sviluppo sostenibile è stato approvato dalle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015, determinando 17 SDGs: *Sustainable Development Goals*. Questi obiettivi sono: “1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile; 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze; 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie; 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 8. Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze; 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica; 16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.” ASVIS, Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030, [Sito Web ASVIS](#)

⁴² Fondazione SODALITAS, tratto da [Sito Web Fondazione Sodalitas](#), imprese con valore economico complessivo pari a 600 miliardi di € appartenenti a molteplici settori economici.

⁴³ Marie-Noelle Terrisse, Responsabilità & Regole – insieme per la Coesione Sociale, *Quaderni Sodalitas*, 2013, pag.25

per le comunità e la qualità della vita, sulle prospettive lavorative dei giovani, nonché sui diritti umani e le pari opportunità lavorative.

Molte sono anche le società che privatamente fondano enti ed organizzazioni con lo scopo di acquisire dati sugli sviluppi nel tema della sostenibilità.

L'osservatorio Socialis della società di consulenza strategica Errepi Comunicazione, ad esempio, realizza e presenta ogni anno un "Rapporto di indagine sull'impegno sociale delle aziende in Italia", attraverso uno studio su un campione di 400 imprese nel territorio.

Nel Rapporto presentato al Ministero dello Sviluppo Economico nel 2016 è emerso che nell'80% dei casi le aziende si erano impegnate nello sviluppo, almeno in parte, della CSR, con un trend positivo, ad eccezione della leggera flessione dovuta all'impatto della crisi economica. (Osservatorio Socialis, 2016) ⁴⁴




Figura 4 - Grafico di supporto al comunicato stampa per il VII Rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia, dati espressi in percentuale, base: 400 imprese (fonte: Osservatorio Socialis, edizione 2016)

⁴⁴ Osservatorio Socialis, *VII Rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia – alcuni grafici di supporto al comunicato Stampa*, edizione 2016 tratto dal [Sito Web Osservatorio Socialis](#). I dati sono stati raccolti da Ixè srl attraverso una indagine quantitativa campionaria online. I soggetti intervistati appartenevano ad imprese con almeno 80 dipendenti e sono stati scelti casualmente tra panelisti online e selezionati in base a requisiti di profilo definiti. Periodo di rilevazione: 20-27 Aprile 2016. Dimensione campionaria: 400 casi.

Dai dati è emerso che il comparto della *Corporate Social Responsibility* nel 2004 in Italia corrispondeva ad un valore complessivo di 450 milioni di euro, nel 2014 valevano 920 milioni di euro l'anno; inoltre, ad eccezione di una leggera flessione nel 2011 dovuta alla crisi economica, ora il budget medio torna a crescere. (UnionCamere, 2014)⁴⁵

Ciò nonostante nel rapporto è anche emerso che solo il 3% degli intervistati attribuisce alle organizzazioni nazionali il merito di questi dati positivi, e che dunque l'impegno assunto dallo Stato non è ritenuto sufficiente.




Figura 5 - Grafico di supporto al comunicato stampa per il VI Rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia,
(fonte: Osservatorio Socialis, edizione 2014)

1.4 Il rapporto impresa-territorio nel panorama economico odierno

Nell'ambito della sostenibilità ambientale grande importanza ha il rapporto impresa-territorio, vale a dire quella condizione di reciproca necessità che genera un circolo virtuoso, dove da un lato le imprese danno il proprio contributo alla creazione di valore per il territorio e generano maggiori profitti, e il territorio, a sua volta, propone incentivi alle imprese per l'attuazione di politiche di sviluppo sostenibile.

⁴⁵ UnionCamere, *il 73% delle imprese italiane impegnate in responsabilità sociale*, 2014, Tratto dal Sito Web Unioncamere.gov

Le aziende hanno certamente come scopo quello di garantire l'efficienza dei processi organizzativi interni nel breve periodo (attraverso politiche di gestione e direzione d'impresa volte alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione dei profitti), senza però perdere di vista l'obiettivo di lungo periodo che è l'efficacia (e dunque anche la sostenibilità).

In un contesto territoriale, infatti, tutti i progetti guidati da comportamenti puramente competitivi con obiettivi speculatori vedono venir meno l'importanza del sovra sistema generando sicuramente svantaggi al macro-ambiente, ma compromettono anche la sopravvivenza della stessa organizzazione nel lungo termine. È compito delle imprese, perciò, guardando anche in un'ottica temporaneamente più estesa, far conciliare gli obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità. Ciò è possibile attraverso una piena valorizzazione delle risorse, che comprende anche un incremento delle politiche interne per lo sviluppo della sinergia con il territorio.

In altre parole, solo attraverso uno sguardo alle politiche di salvaguardia ambientale si possono generare maggiori profitti nel breve periodo (si pensi ad una minimizzazione degli sprechi) e una sopravvivenza nel lungo periodo (attraverso lo sviluppo di esternalità positive). Se tutte le organizzazioni avessero questa visione di insieme in mente, sarebbe possibile avere notevoli impatti positivi in tutto il territorio, il quale diventerebbe essenzialmente un ampliamento dei confini organizzativi. (Barile, Saviano, Polese, & Di Nauta, 2015) ⁴⁶

Ciò nonostante, in un tessuto industriale come quello presente nel territorio italiano, le innovazioni in ricerca e sviluppo sono decisamente minori rispetto alle grandi potenze economiche mondiali. È infatti un'opinione diffusa quella che nel nostro paese ci siano poche risorse, soprattutto economiche, investite nel campo della ricerca, soprattutto relativamente alla questione ambientale. Questo deriva da numerosi fattori, uno di questi è la dimensione aziendale: d'altronde, in Italia, operano poco più di 4 milioni di imprese, in un tessuto composto sostanzialmente da piccole e medie imprese, con una media di 3,8 addetti per imprese. (Laguardia, 2006)⁴⁷

⁴⁶ Cfr S. Barile, M. Saviano, F. Polese, P. Di Nauta, Il rapporto impresa-territorio tra efficienza locale, efficacia di contesto e sostenibilità ambientale, *Sinergie rivista di studi e ricerche* n.90, Gennaio-Aprile 2015, pp. 25-49, ISSN 0393-5108 – DOI 10.7433/s90.2013.04

⁴⁷ Cfr E. Laguardia, Il sistema industriale italiano e gli investimenti in ricerca e sviluppo, in F. Capriglione, *Finanza Ricerca e Sviluppo*, Biblioteca Giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti, 2006, pp. 113-121, 137-138

Dall'altra parte vi è, tuttavia, una generalizzata scarsa propensione allo sviluppo di sistemi innovativi, anche se pare che negli ultimi anni questo trend sia decisamente diverso; infatti, tra i Paesi europei, finalmente l'Italia ha registrato un importante tasso di crescita del numero di brevetti: nel 2017 + 4,5% rispetto al 2016, dopo il +9% rispetto al 2015 (Ulivieri, 2017) ⁴⁸.

Nonostante questo, secondo il rapporto annuale dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO), il divario con gli altri paesi rimane molto alto, in quanto la nostra produzione di innovazioni sono ancora solo un sesto rispetto a quella tedesca e la metà rispetto a quella francese.⁴⁹ Inoltre, per quanto riguarda i brevetti relativi alle innovazioni a basso impatto ambientale nei processi o nei prodotti realizzati, i numeri sono ancora poco significativi ma positivi: nel 2015 i cosiddetti "brevetti green" rappresentavano il 10% di tutti quelli registrati. (UnionCamere Camere di Commercio d'Italia, 25/08/2017) ⁵⁰.

Questi dati sono estremamente incoraggianti in quanto dimostrano che vi è una forte spinta imprenditoriale alle tematiche della Responsabilità Sociale d'Impresa relative alla salvaguardia del proprio territorio, alla luce delle gravi mancanze avute nei decenni precedenti. Finalmente gli studi fanno notare come l'impresa "capitalistica tradizionale", non curante delle conseguenze delle proprie azioni e che sfrutta le risorse al solo scopo di generare il maggior profitto, è destinata al fallimento: le tematiche CSR riguardo l'ambiente stanno lentamente diventando essenziali anche ai fini reputazionali con tutti i portatori d'interesse.

Nonostante i numeri incoraggianti, le innovazioni in tema di sostenibilità ambientale sono ancora poche, e sono poche anche le imprese che adottano sistemi di riduzione degli sprechi energetici, nonché energie sostenibili. Questo perché vi è tanta disinformazione ancora oggi, e scarsa comunicazione degli incentivi fiscali presenti a livello macroeconomico nazionale.

In questa logica diviene compito dei decisori politici quello di attuare incentivazioni concrete allo sviluppo di tali politiche aziendali e alla loro attuazione, attraverso, ad esempio, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione gratuiti, e sicuramente incentivi dal punto di vista fiscale.

⁴⁸ V. Ulivieri, Brevetti: l'Italia cresce e risale la classifica ma il vertice resta ancora lontano, *La Repubblica*, 08/03/2017. [Sito Web della Repubblica](#)

⁴⁹ Dati 2017: Italia = 4166 Deposizioni di Brevetti, Germania = 25086, Francia = 10.486, Svizzera = 7293, Olanda = 6889.

⁵⁰ UnionCamere, *L'Italia crede nella green economy: oltre 3500 brevetti tricolore registrati in Europa in 10 anni*, Camere di Commercio d'Italia, 25/08/2017

1.5 Perché incentivi fiscali alla sostenibilità ambientale?

Poiché è evidente che le imprese siano incentivate ad agire in maniera sostenibile autonomamente pare dunque inevitabile chiedersi se sono realmente necessari gli incentivi fiscali in questo tema. In altre parole, dal momento che adottare comportamenti sostenibili determina la creazione di un vantaggio competitivo per le organizzazioni, non sembrerebbe necessario che lo Stato si indebiti ulteriormente per agevolare quelle imprese che in futuro si adegueranno in maniera autonoma.

Bisogna però considerare da un lato i grandi obiettivi che ha lo Stato Italiano davanti, ovvero quello di abbattere l'inquinamento e raggiungere una perfetta sostenibilità ambientale nonché di rispettare l'Agenda2030, dall'altro l'effettivo ritorno delle singole imprese.

Infatti, le imprese che si interfacciano direttamente con il consumatore finale sono invogliate ad adottare strategie di responsabilità sociale, in quanto questo genererà un ritorno in termini di immagine e reputazione e quindi aumenterà la fiducia del cliente. Se l'investimento effettuato è comunicato ai portatori d'interesse in maniera efficace e se, nell'insieme, le misure adottate sono coerenti tra loro e con la vision aziendale, questo ovviamente determinerà sia un diretto aumento delle vendite (maggiore propensione all'acquisto da parte dei consumatori), sia un aumento del valore della società (anche in termini puramente economici, aumenta il prezzo del titolo azionario). “Oggi la redditività d'impresa non può essere più l'unico parametro per ricavare un giudizio uniforme dell'impresa: l'immagine di essa è ormai legata alla reputazione che influenza direttamente il ritorno agli azionisti.” (Felici, 2005)⁵¹

Tuttavia bisogna considerare che il ritorno economico di questi investimenti avviene generalmente nel Medio-Lungo periodo, il che non è accettabile per molte realtà dove si richiedono risultati istantanei.

Si pensi ad esempio alle piccole realtà delle PMI italiane, imprese con meno di 250 dipendenti⁵² che rappresentano il 54,40% dell'export italiano (Saporiti, 2017)⁵³, per tali investimenti rischiano di non

⁵¹ Giovanni Felici, *Dall'etica ai codici etici: come l'etica diventa progetto d'impresa*, SL Quaderni, 2005, pag.22

⁵² Secondo la classificazione definita dalla Commissione Europea (2003/361/CE) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124, del 20/05/2003, unico riferimento autentico per determinare le condizioni riguardanti la qualifica di PMI) rientrano nella categoria di Piccole e Medie imprese tutte quelle organizzazioni aventi meno di 250 dipendenti e aventi fatturato minore o uguale a € 50 milioni oppure totale attivo minore o uguale a € 43 milioni.

⁵³ Cfr Riccardo Saporiti, *La mappa del 2017: quanto valgono le piccole e medie imprese?*, *Info Data Il Sole 24 Ore*, 29/12/2017.


riuscire a rientrare dei costi nei termini prestabiliti. Poiché le Piccole-Medie imprese rappresentano il 23% delle imprese che hanno presentato un bilancio valido e hanno un giro d'affari pari a 871 miliardi, con un valore aggiunto di 204 miliardi pari circa al 12,5% del PIL (Cerved Information Solutions S.p.A., 2017)⁵⁴, è necessario che il legislatore predisponga delle misure concrete e facilmente applicabili a sostegno degli investimenti sostenibili per questa categoria. Le imprese che rientrano in questa categoria devono poter contribuire allo sviluppo sostenibile mantenendo il proprio vantaggio competitivo.

È diverso invece il contesto in cui operano le industrie che rivolgono la propria offerta di beni e servizi ad altre imprese (B2B business-to-business), anche di grandi dimensioni, per le quali però la sostenibilità ambientale non rappresenta né un fattore critico di successo né di sviluppo della competitività. In queste realtà infatti fattori come il posizionamento nella mente del cliente sono irrilevanti e le imprese concorrono, a parità di prodotto, in base al prezzo attraverso lo sfruttamento delle proprie economie di scala.

La responsabilità sociale diviene un tema strategico solo se questa determina quasi immediatamente un minor costo per l'azienda e, poiché questo è raramente applicabile nel breve-medio periodo, gli investimenti sostenibili possono rappresentare solo dei costi ulteriori, senza espliciti ricavi e perciò non sono quasi mai attuati.

Tale situazione è evidente alla luce dei dati riportati dal rapporto GreenItaly 2017, dall'analisi dell'eco-efficienza ambientale dei comparti dell'industria manifatturiera. Infatti in settori che non hanno un rapporto diretto con il consumatore finale il posizionamento medio dell'efficienza energetica è basso o medio-basso.

⁵⁴ Cerved Information Solutions SpA, *Rapporto Cerved PMI 2017*, Roma, pag. 10.



**Figura 6 - eco-efficienza ambientale dei comparti dell'industria manifatturiera Anno 2015 (valori per unità di prodotto ripartiti in quartili) –
(Fonte Rapporto GreenItaly 2017⁵⁵)**

Le imprese che hanno un'eco-efficienza ambientale medio-bassa o bassa in tutti gli ambiti sono proprio quelle che hanno rapporti limitati con il consumatore finale, quale i prodotti petroliferi, chimica, farmaceutica e filiera metallurgica (ed in parte anche legno, carta e stampa). Gli altri comparti manifatturieri hanno bisogno di migliorare la propria reputazione per i clienti finali.

Queste conclusioni sono evidenti anche in relazione alla tendenza che questi settori hanno nei confronti della sostenibilità ambientale riguardo gli input energetici, la gestione dei rifiuti, l'emissione di agenti inquinanti e la produzione di rifiuti.

⁵⁵ Cfr Unioncamere e Symbola. (2017). *Rapporto GreenItaly 2017*. I quaderni di Symbola, pag.50

Sintesi Eco-efficienza	Alta		Apparecchi elettronici	Elettronica; Mezzi di trasporto	
	Medio-alta			Alimentari e bevande; Sistema moda; Mobili ed altre attività	Meccanica
	Medio-Bassa		Legno, carta e stampa	Farmaceutica	Gomma, plastica e minerali non metalliferi
	Bassa	Filiera Metallurgica	Chimica; prodotti petroliferi		
		Molto negativa	Negativa	Positiva	Molto positiva
Eco-tendenza					

Figura 7 - Matrice di relazione tra classi di eco-impatto e di eco-tendenza dei comparti manifatturieri italiani - anno 2015 – (Fonte Rapporto GreenItaly 2017⁵⁶)

Anche nel questo caso delle imprese che rivolgono la loro offerta ad altre imprese, quindi, sono fondamentali incentivi concreti da parte del decisore politico per permettere a tali imprese di attuare politiche di CSR pur mantenendo la propria leadership. In queste realtà, infatti, eccessivi obblighi normativi determinano costi maggiori che compromettono la propria posizione nella concorrenza internazionale, poiché si entra in competizione con organizzazioni residenti in paesi meno vincolanti.

È evidente quindi che obbligare le società sia a redigere documenti non finanziari e sia a adottare comportamenti sostenibili senza rientri economici non è una soluzione ottimale per queste categorie di imprese, per le quali il legislatore dovrebbe predisporre di incentivi di tipo economico.

⁵⁶ Cfr Unioncamere e Symbola. (2017). *Rapporto GreenItaly 2017*, op.cit. , pag.55

2. Istantanea della situazione odierna degli incentivi fiscali alle imprese per lo sviluppo sostenibile ambientale

2.1 Fonti costituzionali e normative

Ogni qualvolta che lo Stato interviene dell'economia del proprio paese, attraverso il trasferimento di risorse pubbliche alle imprese, si determina un interferimento all'interno delle dinamiche imprenditoriali. L'opportunità di ricorrere a tale strumento è perciò, ancora oggi, oggetto di grandi dibattiti nella letteratura economica e giuridica. Gli aiuti di stato infatti possono apportare possibili distorsioni in termini di concorrenza, determinate dall'applicazione di regimi fiscali differenziati tra imprese operanti nello stesso settore. Per questo motivo la Comunità Europea, prima, e l'Unione Europea, poi, si sono più volte espresse in questo tema, anche in merito alla salvaguardia di uno dei principi cardine comunitari: la tutela della concorrenza tra le imprese.⁵⁷

In dottrina è opinione comune il fatto che un'agevolazione fiscale è di regola una deroga al principio della capacità contributiva, sancito dall'art 53 della Costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" (Art.53 Cost., 1948)⁵⁸

Perciò se rientrano nel *genus* dell'agevolazione fiscale qualsiasi esenzione a tale imperativo, quali i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, nonché i crediti o buoni d'impresa, sono da escludersi invece ogni forma di riduzione del prelievo che rappresenti una semplice diminuzione della base imponibile. Queste sono di fatto un'attuazione del principio di capacità contributiva, e, ed esempio, le deduzioni e le detrazioni che rientrano nell'applicazione del criterio della capacità contributiva.

Inoltre, come sancito dalla legge delega per la riforma tributaria del 9 ottobre 1971, n. 825, art.9, poiché agevolazioni e regimi fiscali sostitutivi rappresentano una deroga ai principi di generalità e progressività dell'imposizione, essi devono essere necessariamente limitati.⁵⁹

Secondo questa normativa la deroga ai principi di generalità e progressività dell'imposizione è legittimata solo se è riscontrabile precisa giustificazione in norme costituzionali o in specifici

⁵⁷ Cfr A. Taccone, *L'incentivazione per lo sviluppo locale delle PMI*, LUISS Edizioni, 2001, Roma, Collana "Scuola di Management: Innovazione, tecnologia e management", III volume, pp. 70-71

⁵⁸ Art. 53 Cost. – Capacità contributiva e progressività dell'imposta, la Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I, Titolo IV, 1948.

⁵⁹ Cfr Legge delega per la riforma tributaria n 825, 9 ottobre 1971, art.9

obiettivi, rispondenti a interessi costituzionalmente riconosciuti; perciò derivano da una particolarità dell'oggetto dell'imposta (o se espressa in termini monetari la base imponibile), o del soggetto passivo (la persona fisica o giuridica che è tenuta al pagamento dell'imposta) e investono la fonte o l'aliquota dell'imposta.

Tale disposizione ha poi incontrato ulteriori conferme nel 1990⁶⁰, quando si è disposto che la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi fiscali sostitutivi può essere mantenuta solo a condizione di rispondere a specifici indirizzi di natura costituzionale o a obiettivi sociali, economici o culturali nazionali, e nel 2003⁶¹ che ha previsto l'introduzione effettiva di un sistema agevolato per le imprese che sostengono spese in ricerca, innovazione e formazione.

La presenza di finanziamenti o sovvenzioni è equiparabile all'erogazione diretta di denaro per ragioni di interesse pubblico, che devono necessariamente perseguire finalità ritenute dal legislatore particolarmente nobili. Di conseguenza, gli istituti sottrattivi⁶² sono costituzionali solo se la deroga al principio fondamentale di non discriminazione, sancito dall'art. 3 della Costituzione,⁶³ e della capacità contributiva, sancito dall'art.53,⁶⁴ trovi ragione in altri principi costituzionali.⁶⁵

Tutte le agevolazioni fiscali riguardanti la tutela ambientale e lo sviluppo di tecnologie volte all'innovazione nei confronti della sostenibilità del territorio sono ritenute costituzionalmente lecite perché perseguono uno degli obiettivi dei principi fondamentali dello Stato italiano, sanciti dall'articolo 9 della Costituzione Italiana: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" (Art. 9 Cost., 1948)⁶⁶.

Infatti, il legislatore costituente ha dato rilevanza alla ricerca sia per i risultati conseguibili per la competitività italiana sia come fattore ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico del paese (il quale è altresì tutelato costituzionalmente dall'art. 119 comma 4⁶⁷). Inoltre, trova piena legittimità

⁶⁰ Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 17

⁶¹ Legge delega 7 aprile 2003, n. 80

⁶² Qualificati in tale modo in Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, Padova, 1992, p.35. (Fichera, 1992).

⁶³ Art. 3 Cost. – Principio di non discriminazione, la Costituzione della Repubblica Italiana, Principi fondamentali, 1948.

⁶⁴ Art. 53 Cost. – Capacità contributiva e progressività dell'imposta, la Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I, Titolo IV, 1948.

⁶⁵ Cfr R. Alfano, Capacità contributiva e limiti europei in tema di agevolazioni discali per finalità ambientali. Il caso della riqualificazione energetica, in L. Salvini G. Melis (a cura di), *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva*, 2014, CEDAM, pp 611-613

⁶⁶ Art. 9 Cost. comma 2 – Tutela del paesaggio, la Costituzione della Repubblica Italiana, Principi fondamentali, 1948.

⁶⁷ Art. 119 Cost. sostituito da L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3, art.5, la Costituzione della Repubblica Italiana, Parte II, Titolo V, 2001.

anche con riferimento al conseguente abbattimento dei costi sociali derivanti dall'inquinamento causato dalle imprese.

È importante quindi analizzare la legittimità di un regime fiscale agevolativo per finalità ecologiche anche alla luce dei vincoli con l'ordinamento comunitario, sanciti dall'art. 117⁶⁸ e 119⁶⁹ della Costituzione.

L'ordinamento comunitario si è sempre proposto come garante dell'equità tra le parti e di una politica incondizionata di non discriminazione; tali tutele non possono essere violate nemmeno per la realizzazione di politiche che perseguono fini ritenuti particolarmente nobili, e dunque nella teoria nemmeno per le tematiche ambientali. Ciò nonostante, l'Unione Europea ha elaborato l'art. 191, n.2 TFUE⁷⁰, il quale è stato ritenuto fonte legislativa per le agevolazioni fiscali, che dunque hanno acquisito legittimità nella giurisprudenza comunitaria. D'altronde, l'articolo afferma che “La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga””. (Art. 191 TFUE - ex. art. 174 TCE, 2007)⁷¹ A partire dagli anni settanta si è assistito ad uno sviluppo di tale ultimo principio, determinando la nascita di sistemi di valorizzazione di tutti quei soggetti virtuosi che si sono fatti promotori di una nuova consapevolezza e coscienza ambientale. Perciò si privilegiano i mercati che attribuiscono valore, anche economico, alle tematiche ambientali che giustifica anche un aggravio dei costi statali. Le imprese dovrebbero infatti ottenere dei vantaggi da una politica di salvaguardia ambientale maggiori dei costi sostenuti nella sua attuazione al fine di influenzare le scelte anche degli altri operatori sul mercato.

Ciascuno Stato deve sempre considerare anche la legittimità con le disposizioni dell'Unione Europea per evitare che tali incentivi fiscali possano essere definiti illegittimi dalla Corte di

⁶⁸ Art. 117 Cost. sostituito da L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3, art.3, la Costituzione della Repubblica Italiana, Parte II, Titolo V, 2001.

⁶⁹ Art. 119 Cost. sostituito da L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3, art.5, la Costituzione della Repubblica Italiana, Parte II, Titolo V, 2001.

⁷⁰ Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è uno dei trattati fondamentali per l'assetto comunitario, accanto al Trattato sull'Unione Europea. Comunemente sono indicati come fonte di “diritto costituzionale europeo”. Esso nasce alla fondazione della Comunità Economica Europea, a Roma nel 1957, ma ha subito numerose modifiche nel corso degli anni.

⁷¹ Art. 191 TFUE ex art. 174 TCE, comma 2, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Titolo XX Ambiente, 2007, considerato fonte legislativa anche in materia di tributi.

Giustizia dell'Unione Europea, e quindi verificare la compatibilità tra la norma e il contesto comunitario. L'illegittimità può essere dichiarata se si viola il principio della tutela della concorrenza tra le imprese operanti all'interno dell'Unione Europea, e quindi se tali disposizioni vengano qualificate come aiuti di Stato.⁷² Ciò nonostante, la crisi del 2008 ha condizionato in maniera rilevante tutte le politiche degli aiuti di Stato spingendo la Commissione dell'Unione Europea a permettere l'inizio di un regime temporaneo facilitato anche in materia di aiuti ambientali, determinando una nuova posizione comunitaria nei confronti degli aiuti fiscali.⁷³

Di conseguenza, “se si considera che il beneficio fiscale in esame non è quello di avvantaggiare alcune imprese, ma incentivare attraverso esse lo sviluppo economico locale e dunque la capacità economica dei cittadini di una determinata area [...] è possibile ritenere la fiscalità di sviluppo conforme all'art. 5, ad altri interessi costituzionali garantiti come il 2 ed il 41 cost. e ai principi comunitari”.⁷⁴ (Amatucci, 2014)

Le agevolazioni fiscali ambientali hanno dunque trovato una definitiva fonte normativa di grado costituzionale sia nell'ambito comunitario sia da parte del costituente italiano, purché si rispettino i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale. Le norme di incentivazione fiscale si inseriscono nell'ambito del trattamento fiscale complessivo dei contribuenti.

Non si può dunque dire che il legislatore costituente non abbia riconosciuto l'importanza della ricerca né abbia trascurato lo sviluppo economico come fattore programmatico, tuttavia il professore Fabio Marchetti⁷⁵, ha riscontrato da un lato spesso una sovrapposizione degli interventi nella legislazione speciale (il che è causa di incertezza e confusione), dall'altro talvolta una eccessiva limitatezza (che rende la disposizione eccessivamente mirata e poco applicabile).

In altre parole, gli studi del professore hanno evidenziato come diverse disposizioni in materia di regime agevolato siano applicabili ai medesimi casi, il che genera sicuramente confusione per

⁷² Divieto sancito dall'art. 107 del TFUE comma 1 che disciplina gli aiuti concessi dagli Stati. Nello specifico “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

⁷³ Cfr R. Alfano, Capacità contributiva e limiti europei in tema di agevolazioni discali per finalità ambientali. Il caso della riqualificazione energetica, op. cit, pp 609-610, 6 15-619.

⁷⁴ Amatucci, F. (2014). La fiscalità di sviluppo tra principi costituzionali e vincoli UE. In L. Salvini, & G. Melis, *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva* (Vol. Collana di Studi 35 Dipartimento di Giurisprudenza LUISS, pp. 459-471). CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani.

⁷⁵ Fabio Marchetti è professore ordinario di Diritto Processuale Tributario presso la Luiss Guido Carli di Roma.

coloro che sono i soggetti che beneficiano di tali incentivi, o, in alternativa, come siano presenti lacune o eccessivi presupposti che ne limitano l'applicazione.⁷⁶

La produzione normativa fiscale e tributaria è incessante e, di conseguenza, anche le disposizioni in materia di agevolazioni sono in continuo mutamento. Generalmente, i riferimenti legislativi che vengono modificati sono: l'imposta sul valore aggiunto, la cui disciplina è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633; le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, provvedimento rientrante nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR introdotto attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Infine, è importante citare anche la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, D.P.R 26 ottobre 1972, n.641, che attraverso le modifiche del testo prevedono talvolta delle ulteriori agevolazioni.

2.2 Fondi strutturali e di investimento europei

Più della metà dell'ammontare complessivo dei fondi dell'UE viene erogata attraverso l'utilizzo di cinque Fondi strutturali e d'investimento (SIE); questi hanno lo scopo di attuare uno dei principi cardine per la costruzione dell'ordinamento comunitario: il rafforzamento della coesione economica e sociale.⁷⁷ I fondi sono gestiti congiuntamente da tutti i paesi dell'Unione Europea insieme alla Commissione Europea e servono ad effettuare investimenti per raggiungere l'obiettivo della creazione di posti di lavoro, della gestione di un'economia sana e sostenibile in Europa.⁷⁸

I cinque fondi SIE⁷⁹ si concretizzano per lo più su cinque settori: Ricerca e Innovazione; Tecnologie Digitali; Sostenere l'economia a basse emissioni di carbonio; Gestione sostenibile delle risorse naturali; Piccole imprese. Essi sono gestiti attraverso accordi di partenariato dai paesi stessi, ovvero un accordo tra parti diverse sulla realizzazione di particolari interventi di distribuzione dei fondi finalizzati allo sviluppo economico, e questi vengono redatti per illustrare in che modo i fondi saranno utilizzati per un periodo di riferimento (attualmente 2014-2020).⁸⁰

⁷⁶ Cfr F. Marchetti, Incentivi fiscali per la ricerca e per lo sviluppo, in F. Capriglione, *Finanza Ricerca Sviluppo*, Biblioteca Giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti, 2006, pp 445-454, 475-480.

⁷⁷ Principio generale sancito dal Trattato dell'Unione Europea.

⁷⁸ Commissione Europea, *Fondi Strutturali e di investimento europei*, [Sito Web della Commissione Europea](#)

⁷⁹ I fondi strutturali e d'investimento europei sono: il FERS (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale); il FSE (Fondo Sociale europeo); il FC (Fondo di Coesione); il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca).

⁸⁰ Commissione Europea, cit.

Questi fondi perseguono dei principi generali che presidiano il loro corretto utilizzo: la programmazione degli aiuti, la concentrazione degli aiuti, il partenariato tra un massimo di parti interessate, l'addizionalità dell'aiuto europeo rispetto alle sovvenzioni nazionali.

Con programmazione degli aiuti si intende la definizione dei vari programmi di sviluppo all'interno del periodo di riferimento e si concretizza con un processo di decisione tra *partner* in più fasi. Ciascuno Stato propone un proprio stato di sviluppo e riconversione, con una dettagliata precisazione della situazione tra le regioni e sull'utilizzo dei fondi previsti.

Poiché le risorse finanziarie dei fondi strutturati sono comunque limitate, è necessaria un elevato grado di ottimizzazione delle stesse, e quindi una concentrazione degli aiuti, preferendo sempre finalità individuali particolarmente meritevoli.

La regolamentazione dei Fondi prevede una concentrazione di più *partner*, che intervengono in tutte le fasi dall'approvazione al piano di sviluppo.

Infine, bisogna sempre considerare che i fondi di natura europea sono sempre un'aggiunta a quelli di natura nazionale, non si propongono come sostituti.⁸¹

2.3 Natura delle tipologie di incentivi fiscali presenti nel sistema tributario italiano

La normativa fiscale prevede differenti tipologie di agevolazioni⁸² nel caso in cui un'impresa acquisti macchinari e utensili che riducono l'inquinamento prodotto oppure se essa, attraverso operazioni di ricerca e sviluppo, sia in grado di innovare o inventare un prodotto o impianto perseguendo un obiettivo ecosostenibile.

Inoltre, per ciascuna tipologia vi sono distinzioni in merito alla grandezza dell'organizzazione, alla localizzazione della sede legale, all'importo preventivato per il progetto e alla tipologia di impresa.

Tuttavia, vi sono dei requisiti e criteri minimi che sono alla base di ciascuna agevolazione erogata da un ente pubblico in merito alle spese ammissibili ed alle garanzie richieste.

In relazione alle disposizioni previste per i progetti agevolabili, ex legge n. 488/92, in ogni caso questi debbono necessariamente riguardare investimenti produttivi aventi ad oggetto immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli Art.2423 e seguenti del Codice Civile: l'investimento deve prevedere la realizzazione di una nuova unità locale, o l'ampliamento,

⁸¹ Aldo Berlinguer, *Fondi Strutturali e aiuti di Stato come agevolazioni all'attività di impresa*, in *Finanziamento e Internazionalizzazione di impresa*, Aldo Berlinguer (a cura di), 2007, G. Giappichelli Editore, Torino, pag 7-8.

⁸² Si confronti l'allegato alla fine dell'elaborato "Schema riassuntivo degli incentivi presenti nell'ordinamento"

la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di un'unità locale esistente.⁸³ Sono oggetto di spese ammissibili le sole spese strettamente necessarie all'acquisto o all'acquisizione delle immobilizzazioni, e le spese inserite sono relative a programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Ciascuna domanda deve essere accompagnata ad un programma di investimenti relativi ad una sola unità locale, e da solo idoneo a conseguire gli obiettivi economico-produttivi e occupazionali prefissati dall'impresa e indicati nella domanda.⁸⁴

Inoltre, per essere certo che la società o l'imprenditore che riceve il contributo effettivamente agisca come dichiarato nella richiesta, il soggetto erogatore del fondo, ad esempio Invitalia S.p.A., richiede che la banca garantisca l'importo attraverso fidejussione o polizza fideiussoria.

In linea generale, ai sensi del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", le immobilizzazioni possono essere incentivate attraverso gli strumenti: i contributi a fondo perduto; il credito agevolato; il credito d'imposta; la prestazione di garanzie; le agevolazioni fiscali.⁸⁵

Il contributo a fondo perduto rappresenta un'erogazione monetaria da parte di un ente pubblico che si impegna a finanziare - in parte o completamente - un progetto senza richiederne la restituzione e il rimborso. Questa tipologia di strumento di incentivazione ha subito particolari modifiche nel corso di vari provvedimenti: se con la legge n.488/1992 questo rappresentava un sistema agevolativo caratterizzante, con la "riforma degli incentivi" del 2005⁸⁶ questa scomparve con il fine di limitare la spesa pubblica e gli effetti del sistema previgente.⁸⁷ A seguito della crisi del 2008 i

⁸³ È necessario qui dare una precisazione: per "ampliamento" si intende l'incremento dell'occupazione o degli altri fattori produttivi; per "ammodernamento" il miglioramento delle strutture esistenti o del servizio offerto sotto l'aspetto qualitativo, oppure il miglioramento dell'impatto ambientale; per "riconversione" si intende il passaggio di una struttura esistente dallo svolgimento di un'attività ad un'altra differente e finanziabile; la "riattivazione" implica l'utilizzo di una struttura esistente che però era inattiva; infine per "trasferimento" si intende esclusivamente il cambiamento di localizzazione dell'unità locale, a seguito di provvedimenti dell'amministrazione pubblica con finalità di risanamento e valorizzazione ambientale o di riassetto produttivo.

⁸⁴ Aldo Berlinguer, Fondi Strutturali e aiuti di Stato come agevolazioni all'attività di impresa, op. cit., pag 30-31

⁸⁵ Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83, in materia di "Misure urgenti per la crescita del paese", Art.60 "Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento", Comma 5

⁸⁶ Legge 14 Maggio 2005, n. 80. Prime indicazioni applicative sulle disposizioni introdotte dal d.d.l. 14 Marzo 2005, n.35, recante misure urgenti dell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. All'articolo 8 di tale dispositivo, rubricato "riforma degli incentivi", prevede la determinazione di nuovi principi per la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive.

⁸⁷ Cfr Aldo Berlinguer, Fondi Strutturali e aiuti di Stato come agevolazioni all'attività di impresa, op. cit. pag 48-49.

contributi a fondo perduto sono apparsi nuovamente anche per permettere uno sviluppo economico ed il sostegno all'economia.

Per credito agevolato si intende un prestito concesso a condizioni particolarmente vantaggiose, in termini di tasso di interesse applicato e di modalità di rimborso, determinando così condizioni economiche più favorevoli. Questa tipologia di forma di credito è generalmente legata ad un rapporto tra un'organizzazione che ha bisogno di capitale per il suo progetto, un ente finanziatore, che concede il prestito in maniera tradizionale, e la presenza di una terza parte, un ente esterno che si fa carico di un contributo erogato a favore del beneficiario dei fondi: si parla infatti di "cofinanziamento". L'ente esterno è di norma un'organizzazione pubblica, mentre il datore di fondi è un intermediario finanziario; tuttavia, talvolta l'ente finanziatore e l'ente esterno coincidono.

Se i vantaggi concessi sono relativi al tasso di interesse applicato si definiscono contributi in conto interessi: l'ente esterno interviene remunerando il finanziatore di una parte o di tutti gli interessi richiesti. Generalmente il tasso applicato è lo 0.5% inferiore al tasso di mercato.⁸⁸ Sono invece contributi in conto capitale se l'ente agevolante finanzia una o più rate di rimborso del capitale concesso.

Per credito d'imposta si intende un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dell'erario. Esso determina un'incentivazione qualora rappresenti una percentuale delle spese deducibili o detraibili che generalmente non rientrano pienamente del reddito imponibile. Si tratta di agevolazioni per particolari soggetti passivi che rientrano in determinate categorie, o che hanno subito delle spese meritevoli o che perseguono degli interessi nazionali.

Per prestazione di garanzia si intende quella pratica per la quale lo Stato si propone come garante fideiussore per imprese che non riescono ad accedere a finanziamenti bancari per via di un ridotto *standing* creditizio.

Per agevolazione fiscale si intende una deduzione dalla base imponibile o una detrazione sull'imposta lorda per una parte delle spese sostenute meritevoli o che perseguono interessi nazionali. In questo caso il legislatore ha introdotto un sistema di abbattimento dell'imposta non

⁸⁸ Aldo Berlinguer, Fondi Strutturali e aiuti di Stato come agevolazioni all'attività di impresa, op. cit. pag 50-51.

secondo i criteri generali di personalizzazione del tributo, bensì per il perseguimento di specifici obiettivi.

In linea generale l'elenco degli incentivi fiscali italiani è presente sul portale internet del Ministero dello Sviluppo Economico, che li suddivide in incentivi all'energia, alla comunicazione, alle imprese e al commercio internazionale; inoltre, tra questi vi sono finanziamenti agevolati statali per le imprese giovanili, per la creazione del lavoro autonomo, per la microimpresa, per la creazione del franchising, per l'imprenditoria femminile, per le imprese artigiane, attraverso il prestito d'onore.

2.4 Incentivi statali per riduzione impatto ambientale

In questa sede si tratta in maniera sistematica dei differenti incentivi presenti al momento nell'ordinamento italiano. Queste agevolazioni hanno differenze in termini di requisiti di grandezza e settoriali dell'impresa richiedente, di limitazioni per l'entità dell'investimento, di tipologia di investimento e di incentivo. Inoltre, i fondi erogati possono derivare da progetti comunitari, da fondi statali, da investimenti regionali e comunali.

La distinzione qua riportata è in base alla finalità dell'incentivo, se, dunque, incentivare l'acquisto di impianti che inquinano di meno o se incentivare lo sviluppo di nuove idee per la riduzione dell'inquinamento. Infatti, tranne per il caso del rilancio delle aree di crisi industriale, che già prevede requisiti particolarmente stringenti, in tutti gli altri casi questa è la differenza principale.

Per rendere più chiara l'importanza anche degli incentivi emessi dalle singole Regioni si è deciso di inserire quelle previste dalla regione Lazio alle imprese residenti in tale territorio.

2.4.1. Rilancio aree crisi industriale

All'interno delle spese ammissibili previste, secondo la Legge 181/89⁸⁹, per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore vi sono quelle che prevedono la realizzazione di programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione. I soggetti beneficiari sono tutte le imprese costituite sotto forma di società di capitali, società cooperative e società consortili aventi unità produttive localizzate all'interno di aree di crisi industriale complesse o non complesse.

⁸⁹ Legge 15 Maggio 1989, n. 181 in materia di rilancio delle aree di crisi industriale. Successivamente modificato con Decreto Legge 22 Giugno 2012, n.83, art.27.

Sono aree di crisi industriale complessa⁹⁰ le “aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale”. Il ministero si occupa dell’attuazione di programmi di recupero e reindustrializzazione di queste zone attraverso la stipula di appositi accordi per PRRI (Progetti di Riconversione e Riquilificazione Industriale). La complessità deriva da una crisi di una medio-grande impresa con effetti sulle industrie locali o da una grave crisi di uno specifico settore.

Sono aree di crisi industriale non complessa⁹¹ aree diverse da quelle precedentemente indicate che presentano comunque un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione, e dove quindi il legislatore ritiene sia doveroso un intervento a tutela dei lavoratori locali e delle imprese residenti.⁹²

L’oggetto dell’investimento deve prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro e, sul totale delle spese ammissibili, i costi sostenuti per acquisizione di terreni non devono superare il 10%, le opere murarie il 40%, le immobilizzazioni immateriali il 50% e, limitatamente alle PMI, possono essere ammesse le spese per consulenze e servizi di ICT purché non superino il 5% dell’intero importo speso per il progetto.

La L.181/89 prevede agevolazioni del tipo: finanziamento agevolato per il 50% degli investimenti ammissibili, un finanziamento a fondo perduto non superiore al 25% dell’investimento ammissibile o un’eventuale partecipazione al capitale su richiesta dell’impresa⁹³.

Tuttavia, si tratta di aiuti statali il cui sportello viene aperto e chiuso a seconda della dotazione finanziaria disponibile e, momentaneamente, possono accedere a tale agevolazione solo le imprese

⁹⁰ Ministero dello Sviluppo Economico. (2018, Aprile 23). *Area di crisi industriale complessa*. Tratto da Sito Web sviluppoeconomico.gov.it

⁹¹ Ministero dello Sviluppo Economico. (2016, Dicembre 19). *Decreto direttoriale 19 dicembre 2016 – Territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa*. Tratto da Sito Web sviluppoeconomico.gov.it

⁹² Stabilito per Decreto Ministeriale 4 Agosto 2016 in merito all’individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa.

⁹³ Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, Circolare 6 agosto 2015, n. 59282 (Circolare Ministeriale Agosto 6, 2015), punto 7 “Forma e intensità dell’aiuto”

residenti dell'area del sisma centro Italia, perciò è di rilevanza strettamente limitata a piccoli territori.

2.5 Incentivi alle imprese per spese sostenute nell'acquisto di un'immobilizzazione con una conseguente riduzione dell'impatto ambientale

Questa categoria racchiude tutte le agevolazioni relative a spese sostenute nella realizzazione di progetti di tutela ambientale, con l'esclusione dei progetti di ricerca interna, di sviluppo e innovazione. Perciò in questi casi le imprese acquistano nuovi impianti più efficienti, oppure migliorano gli impianti già presenti in sede attuando un ammodernamento delle emissioni energetiche, oppure acquistano strumenti per ridurre l'impatto ambientale.

Rientrano in questa fattispecie i contratti di sviluppo di grandi progetti per la tutela ambientale nelle regioni del Sud e, nell'analisi delle imprese localizzate all'interno del territorio laziale, vi sono anche agevolazioni per le alcune imprese che attuano politiche di riconversione APEA o che riducono le emissioni energetiche. Inoltre, rientrano anche le imprese sociali per gli incentivi a loro favore; tuttavia, questa tipologia di organizzazione innovativa si pone come nuova frontiera per lo sviluppo di organizzazioni non-profit, determinando dunque un forte requisito per la loro costituzione.

2.5.1. Contratti di sviluppo per la tutela ambientale del Mezzogiorno– PON IC

Possono richiedere questa agevolazione le imprese energivore (di qualsiasi dimensione) che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale con l'esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Tale decreto è stato disposto dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, in merito allo stanziamento di fondi dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR⁹⁴.

Rientrano nelle più ampie disposizioni in materia dei contratti di sviluppo⁹⁵ ovvero quei “contratti che hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di programmi di sviluppo in ambito industriale, per la tutela ambientale o per lo sviluppo di attività turistiche” (Decreto

⁹⁴ Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2016, in merito allo stanziamento dei fondi FESR (Ministero dello Sviluppo Economico).

⁹⁵ Come individuati nel Titolo IV del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai contratti di sviluppo, 9 Dicembre 2014.

Ministeriale in merito ai contratti di sviluppo, 2014)⁹⁶. Il decreto prevede che l'importo complessivo delle spese non debba essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro se il programma riguarda attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il programma deve essere avviato entro sei mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni e deve concludersi entro 36 mesi. Il contratto di sviluppo può essere avviato anche attraverso contratto di rete⁹⁷, purché le competenze, le spese e i costi siano suddivisi in maniera chiara tra ciascun partecipante e che l'importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non sia inferiore a 1,5 milioni di euro.

Il decreto stabilisce che le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di finanziamento agevolato (con tasso pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente stabilito dalla Commissione europea), di contributo in conto impianti, contributo in conto interessi (comunque nella misura del tasso di mercato) e contributo diretto alla spesa.

Nello specifico i contratti di sviluppo per la tutela ambientale del Mezzogiorno devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente per progetti realizzati nell'ambito di unità produttive ubicate nelle regioni della Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.⁹⁸ I programmi devono consentire la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, in coerenza con quanto previsto dal Programma operativo nazionale "imprese e competitività" 2014-2020 FERS.

Uno dei requisiti fondamentali è che l'impresa che richiede l'agevolazione debba necessariamente operare in un settore energivoro⁹⁹ (ad alto consumo di energia) "rientrante delle attività economiche ATECO¹⁰⁰ della classificazione ISTAT" o "presso l'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)".

⁹⁶ Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2014, *op. cit.*, Art.4

⁹⁷ Ovvero attraverso la collaborazione effettiva, stabile e coerente tra più organizzazioni finalizzata espressamente per la realizzazione di un progetto comune.

⁹⁸ Regioni ammissibili alle deroga ex art. 107.3.a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

⁹⁹ Come previsto dall'art. 28, comma 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 Dicembre 2014, non sono comunque ammissibili alle agevolazioni i progetti riguardanti le attività economiche di cui l'articolo 14, comma 6, di tale decreto.

¹⁰⁰ Nell'allegato a tale disposizione si trova dunque l'elenco completo dei settori ammissibili. Più precisamente rientrano nel decreto: le imprese operanti nell'ambito dell'estrazione di minerali da cave e miniere solo per quanto riguarda l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; le imprese manifatturiere solo se operanti nella produzione di oli e grassi vegetali e animali nonché nella produzione di zucchero; l'industria delle bevande alcoliche e birre; l'industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) e fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; le fabbriche di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; la fabbricazione di prodotti chimici

Le spese devono essere “strettamente connesse e funzionali all’obiettivo di salvaguardia ambientale, ovvero tutti i progetti riguardanti¹⁰¹: l’innalzamento del livello di tutela ambientale risultante dalle attività d’impresa in presenza o in assenza di norme dell’Unione europea¹⁰², l’adeguamento anticipato di nuove disposizioni comunitarie, il miglioramento dell’efficienza energetica, la realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento e l’applicazione di politiche di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti” (Decreto Ministeriale in merito ai contratti di sviluppo, 2014).

Il progetto deve riferirsi all’acquisto o costruzione di immobilizzazioni¹⁰³, riguardante: il suolo aziendale e sue sistemazioni, le opere murarie e assibilate, gli impianti e attrezzature varie, investimenti in programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how*, conoscenze tecniche.

I costi agevolabili sono i costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale, i costi relativi all’attrezzatura necessaria per consentire all’impianto di funzionare come unità ad alto rendimento e quelli necessari per condurre attività di riciclaggio e riutilizzo.

Le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro, tale disposizione è valida fino al termine dei fondi disponibili erogate dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

Il decreto è senz’altro un’ottima proposta per le imprese che desiderano trasformare i propri impianti in sostenibili. Tuttavia, è evidente che sia eccessivamente riduttivo in termini settoriali (è relativo ad un numero molto limitato di attività economiche), in termini di investimento (con spese minime di 20 milioni di euro) e in termini geografici (le società devono risiedere nel Mezzogiorno). Inoltre, l’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Possono essere erogati contributi a fondo perduto in

(prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie, di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici come mastici, di fibre sintetiche e artificiali); imprese operanti in settori di fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (fabbricazione di vetro e prodotti in vetro, fabbricazione di prodotti refrattari, produzione di cemento calce e gesso, fabbricazione di prodotti in calcestruzzo cemento e gesso); nell’ambito della metallurgia, imprese siderurgiche, fabbricazioni di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio, produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari; fabbricazione di mobili; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata (produzione trasmissione e distribuzione di energia elettrica, produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte); Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.

¹⁰¹ Come sancito dall’art. 28 comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 09/12/2014 in merito ai “progetti ammissibili”.

¹⁰² In particolare, tutti i progetti che permettano alle imprese di raggiungere gli obblighi previsti dalla direttiva 2010/75/UE in merito all’applicazione delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques BAT) oppure assicurante una efficienza energetica anche superiore alle emissioni previste dall’Unione Europea.

¹⁰³ Immobilizzazione come definita dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

conto impianti, alla spesa, finanziamento agevolato o contributi in conto interessi; non è, tuttavia, specificato quale strumento verrà utilizzato e per un'impresa questo determina grandi differenze anche in relazione alla convenienza di richiedere agevolazioni tramite tale decreto.

2.5.2. Imprese sociali

Possono acquistare la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che “esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (Decreto Legislativo "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", 2017)¹⁰⁴.

Tale forma di impresa ha determinato l'insorgere di un nuovo concetto di imprenditoria: un'impresa, riconosciuta giuridicamente, con finalità diverse dal profitto. Si tratta di una grande innovazione, difatti queste possono decidere se adottare una qualifica di ente non-profit (associazione riconosciuta e non, fondazione e comitato), o, in alternativa, di qualificarsi come impresa (società di persone o di capitali, cooperativa o consorzio).

Tuttavia, essa deve soddisfare dei requisiti necessari per essere riconosciute:

- Essere costituita con atto pubblico, avente oggetto sociale e struttura democratica,
- Divieto di distribuzione degli utili, anche in maniera indiretta,
- Tenere libro giornale e inventario,
- Redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale e lo stato patrimoniale,
- Coinvolgere tutti i portatori di interessi alle attività di gestione,
- Avere la maggioranza degli amministratori soci.

Tali imprese inoltre, oltre a non poter distribuire dividendi ai propri soci, in caso di cessazione dell'impresa hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. vincolo di indisponibilità).

¹⁰⁴ Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.112, “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, art. 1 “Nozione e qualifica di impresa sociale”, comma 1. In attuazione della Legge delega n.106/2016.

Le imprese sociali, se riconosciute, godono di particolari privilegi; innanzitutto anche se essa è stata costituita nella forma di società di persone gode di particolari autonomie patrimoniali che ne limitano la responsabilità dei soci: in particolare per patrimoni superiori a 20.000 euro, l'organizzazione risponde in maniera autonoma delle obbligazioni assunte, deresponsabilizzando i soci. Inoltre, in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, senza dunque ricorrere al fallimento della società.

Per quanto riguarda per le misure fiscali, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette agli utili e gli avanzi di gestione che determinano un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto, nonché qualora essi vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta per lo svolgimento dell'attività statutaria. Tuttavia, le misure di agevolazione più significative riguardano gli incentivi agli investitori di questa categoria di imprese: il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale non concorre alla formazione del reddito delle società (purché non superi l'importo di €1.800.000) e dell'imposta lorda per le persone fisiche (con il limite di €1.000.000).

Le imprese sociali si propongono come un caso limite tra l'imprenditorialità e il mondo del non-profit, rientrando dunque nella disciplina di riordino nell'ambito dei decreti di riforma del Terzo settore. Da un lato, infatti, essa deve costituirsi con atto costitutivo, deve prevedere cariche, deve tenere le scritture contabili in conformità alle disposizioni del codice civile, disporre di organi di controllo interni. Dall'altro, deve disporre di un oggetto sociale, essere costituito con struttura democratica, prevedere il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni dell'impresa, e non può distribuire dividendi.¹⁰⁵

I requisiti per la costituzione di questa tipologia di organizzazione appaiono dunque eccessivamente rigidi, richiedendo, di fatto, la costituzione di un ente non-profit con obblighi d'impresa, e quindi di difficile applicazione.

¹⁰⁵ M. Manfredonia e M. Girone, Il debutto dell'impresa sociale dei modelli di dichiarazione 2018, in *"Il Fisco"*, n.16 del 2018, pag. 1-1523.

2.5.3. Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi – agevolazione prevista per enti residenti nel territorio della regione Lazio

Si tratta di un'agevolazione strettamente limitata alle imprese residenti all'intero territorio regionale della regione Lazio, in attuazione anche delle normative di carattere comunitario riguardanti tale disciplina.¹⁰⁶ Essa è stata approvata dalla Giunta Regionale il 20/12/2016¹⁰⁷ nell'ambito degli "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi" con la "riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)".

I beneficiari di tale agevolazione sono le Piccole-Medie imprese, le reti di imprese e consorzi e altri soggetti privati che tuttavia devono appartenere al settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP). Sono finanziabili tutti gli investimenti "volti all'introduzione di prodotti migliorati, di cambiamenti nella gestione aziendale e soluzioni che riducano l'uso delle risorse naturali, incluse le materie prime, l'energia, l'acqua e il territorio. Razionalizzazione in chiave ecocompatibile della gestione, dei processi, dei prodotti, e dei servizi attraverso l'eco-innovazione, per contribuire a ridurre l'impatto ambientale e ad ottimizzare l'uso delle risorse" (Regione Lazio, 2016)¹⁰⁸. Tuttavia, non rientrano nell'elenco delle spese ammissibili i costi sostenuti in tema di ricerca e sviluppo, nonché quelli relativi all'applicazione di innovazioni.

Il contributo regionale a sostegno degli investimenti effettuati è concesso fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute e con il limite di €200.00 per ogni soggetto proponente. Il finanziamento avviene interamente attraverso una sovvenzione a fondo perduto.

Il programma approvato smobilizza un ammontare pari a €10.000.000 ripartiti del periodo 2016-2019. Secondo il piano finanziario il finanziamento è erogato per un ammontare pari a €5.000.000 dall'Unione Europea, mentre la controparte nazionale eroga la restante parte per il 70% dallo Stato (€3.500.000) e per il 30% dalla Regione stessa (€1.500.000). Si tratta infatti di un'azione promossa

¹⁰⁶ Quali la Direttiva 2008/28/CE sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile, il Regolamento n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la Decisione n. 1386/2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, nonché le Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

¹⁰⁷ Deliberazione n. 793 del 20/12/2016 su proposta n. 19060 del 12/12/2016 dell'assessorato allo sviluppo economico e attività produttive. Oggetto della deliberazione POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.1.2 – "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)", dell'Asse prioritario 3 – Competitività.

¹⁰⁸ Regione Lazio, *Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO*, III.6 "Tipologia di intervento finanziabile", 20/12/2016, tratto dal [sito Web della Regione Lazio](#)

dalla Regione in attuazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020¹⁰⁹ attraverso l'aiuto concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale del POM FESR 2014-2020¹¹⁰ che co-finanzia¹¹¹ il 50% dell'importo totale.

Con l'introduzione di questa agevolazione il decisore politico ha voluto incentivare principalmente le PMI all'eco-innovazione, con lo scopo di promuovere la riconversione delle aree produttive in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), generando un circolo virtuoso di riduzione dell'inquinamento e aumento della profittabilità. Per fare ciò si è avvalso degli incentivi europei, devolvendo dunque un capitale di €10.000.000.

Altro requisito richiesto dai beneficiari è dunque quello di attuare tutti gli obblighi in materia di APEA quali la predisposizione del "Regolamento di adesione e gestione dell'APEA" con approvazione della Giunta Regionale, il riconoscimento della stessa, l'adesione al portale web e la sottoscrizione del regolamento sulla base di come si gestiscono tutte le iniziative di *business* e i rapporti tra i soggetti. Le APEA¹¹² sono delle aree produttive caratterizzate da una strategia di business volta a garantire gli obiettivi di sostenibilità locale e, al contempo, aumentare la competitività delle imprese¹¹³. Possono avere carattere puntuale o diffuso, dal punto di vista territoriale: nel primo caso la sede delle unità di business è limitata ad un ambito territoriale, al contrario nelle APEA a carattere diffuso è più complesso definire i limiti territoriali. La Regione Lazio richiede che, almeno in parte, le attività siano realizzate nel territorio regionale.

Tuttavia, questa azione promossa, anche se fortemente positiva, risulta di entità troppo ridotta e quindi potrebbe essere aperta ad un pubblico eccessivamente ristretto. Inoltre, limitare l'applicazione di tale disposizione alle sole attività operanti nel settore agricolo e nel settore della

¹⁰⁹ Approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 Ottobre 2014

¹¹⁰ Il Regolamento UE n. 1301/2013 del 17 Dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

¹¹¹ Tasso di Cofinanziamento calcolato come il rapporto tra il contributo comunitario e il finanziamento totale.

¹¹² A livello nazionale le APEA sono state coniate nel Decreto Bassanini (D.Lgs. n.112/1998) che introdusse la l'autoregolamentazione a livello regionale di questi enti.

¹¹³ In ogni caso, le APEA, devono dimostrare di mettere in atto programmi finalizzati a conseguire i seguenti undici macro-obiettivi: la simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile; l'economia circolare; il riciclo e il recupero dei rifiuti; la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente anche dal punto di vista paesaggistico; la salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; il trattamento delle acque reflue; il contenimento del consumo dell'energia e il suo utilizzo efficace; la prevenzione, il controllo dell'energia e il suo utilizzo efficace; la prevenzione, il controllo e la gestione dei rischi di incidenti rilevanti; l'adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci; gli elementi cardine del programma di miglioramento ambientale, produttivo e competitivo.

pesca e dell'acquacoltura è eccessivamente limitante, dovrebbe essere estesa a tutte le imprese operanti nel territorio laziale che desiderano convertirsi in APEA.

2.5.4. Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili - agevolazione prevista per enti residenti nel territorio della regione Lazio

Anche in questo caso si tratta di un'agevolazione la cui applicazione è strettamente relegata a imprese residenti nel territorio della regione Lazio. Scopo di tale disposizione è quello di sostenere il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. L'azione è stata promossa dall'assessorato per lo sviluppo economico e delle attività produttive della Regione Lazio, su deliberazione della giunta Regionale del 21 giugno 2016¹¹⁴.

La Regione Lazio dunque promuove un'azione di sostegno all'economia sostenibile anche in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e della disciplina in materia di aiuti di Stato.¹¹⁵ In tal senso, l'agevolazione è possibile grazie all'utilizzo dei fondi derogati dall'Unione Europea e dallo Stato Italiano.

Il piano prevede la disponibilità di risorse finanziarie pari a €17.018.602 per il triennio 2016/2018, attraverso un contributo pari a €8.509.301 da parte dei fondi dell'UE, €5.956.511 da parte dello Stato e €2.552.790 dalla Regione Lazio.¹¹⁶ Per quanto riguarda l'intero periodo di attuazione del programma 2014-2020 la Regione ha ipotizzato l'utilizzo indicativo di €40.000.000, attraverso l'utilizzo di contributi comunitari pari a €20.000.000 e, per quanto riguarda la controparte

¹¹⁴ Proposta n. 9267 del 17/06/2016 approvata dalla giunta regionale il 21/06/2016 con deliberazione n. 342. Oggetto della delibera: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.2.1 – "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI" dell'Asse prioritario 4 – Energia sostenibile e mobilità.

¹¹⁵ La stessa Regione Lazio ha approvato una legge regionale (L.R. n. 1/2015) sulle "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio", e in particolare in capo VII, art. 19, comma 2, recita: "La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei".

¹¹⁶ Più precisamente l'Unione Europea è stata chiamata a contribuire nel 2016 per un ammontare pari a € 2.735.813 , nel 2017 € 2.790.577 e nel 2018 € 2.982.911; lo Stato Italiano ha concesso nel 2016 € 1.915.069 , nel 2017 € 1.953.404 e nel 2018 € 2.088.038 ; la quota regionale per il 2016 è stata di € 820.744 , per il 2017 € 837.173 e per il 2018 € 894.873.

nazionale, l'utilizzo di fondi nazionali per €14.000.000 e la restante parte (€6.000.000) dalla Regione: il tasso di cofinanziamento europeo è dunque del 50%.

Gli interventi finanziabili grazie a questa operazione sono quelli relativi a:

- L'isolamento termico degli edifici;
- La razionalizzazione, l'efficientamento e la sostituzione dei sistemi elettrici;
- L'installazione di impianti funzionali al contenimento dei consumi energetici;
- L'installazione di impianti per l'autoproduzione di energia termica e elettrica, ovvero i costi sostenuti per il recupero dell'energia;
- Gli investimenti in fonti rinnovabili.

I soggetti beneficiari di tale agevolazione sono le Piccole e Medie Imprese, le Reti di imprese e Consorzi, le ESCo (Energy Service Company, ovvero società certificate che operano nel campo dell'efficienza energetica con il compito di fornire tutti i servizi necessari per effettuare un intervento di riduzione delle emissioni), i Fondi di Fondi (sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio è investito in ulteriori fondi), le APEA.

La commissione, viste le richieste di ammissibilità all'agevolazione, privilegerà quelle che apporteranno maggiori risultati in termini di potenziale risparmio energetico conseguibile e sostenibilità ambientale, dando dunque priorità ai sistemi produttivi energivori. La valutazione del progetto consisterà in uno studio sulla qualità di esso, sui risparmi conseguibili, sull'impatto ambientale e sull'innovazione apportata dall'intervento.

Il contributo a sostegno dei progetti proposti è concesso fino alla metà dei costi ammissibili e sempre entro il limite di € 200.000 per ciascun soggetto proponente e viene erogato attraverso sovvenzioni a fondo perduto e l'utilizzo di strumenti finanziari quali il prestito o equivalente. Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto solo le imprese APEA. Rientrano, tuttavia, tra le spese ammissibili tutti costi sostenuti in fase preliminare per gli studi di fattibilità, i costi relativi all'acquisizione di forme di proprietà intellettuale, la realizzazione materiale del progetto proposto, la certificazione energetica, i costi del personale dipendente (entro il 10% delle spese totali), i costi per la fidejussione, l'IVA relativa all'intervento e non recuperabile ed eventuali costi indiretti nella misura del 5% delle spese totali.

Questa agevolazione è dunque un ottimo incentivo alle imprese a migliorare l'efficienza energetica ed a ridurre gli sprechi. Tuttavia, poiché solo le imprese APEA possono richiedere la sovvenzione a fondo perduto, questo rappresenta un disincentivo per tutte le altre imprese che potrebbero rientrare tra quelle beneficiarie di richiedere il prestito. D'altronde, a seguito della crisi, i tassi di interesse ad oggi presenti anche nelle forme tradizionali di erogazione del prestito, quali attraverso l'utilizzo di intermediari finanziari come le banche, sono particolarmente agevolati.

Inoltre, poiché le piccole imprese per quanto operanti in settori energivori non raggiungono soglie particolarmente elevate di consumi, queste rischiano di non rientrare nelle agevolazioni; infatti, i contributi sono erogati in maniera privilegiata a quei progetti che comporteranno una riduzione maggiore in termini assoluti¹¹⁷ di inquinamento prodotto.

2.6. Incentivi statali alle imprese per spese in ricerca e sviluppo di un nuovo prodotto/sistema produttivo con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile a ridotto impatto ambientale

Rientrano in questa categoria tutti i progetti relativi alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuovi sistemi produttivi nell'ambito dell'eco-innovazione, ovvero di tutti quei miglioramenti in termini di efficienza e di sviluppo sostenibile.

Le imprese che dunque ricevono questa tipologia di incentivazione sono centri operativi con grandi investimenti in ricerca e sviluppo, oppure sono piccole realtà altamente specializzate che perseguono particolari obiettivi. Per questo motivo anche le stesse agevolazioni sono indirizzate o per progetti aventi un notevole ammontare di capitale investito nell'innovazione oppure in particolari tipologie di imprese.

¹¹⁷ In tonnellate di CO2

2.6.1. Start - up innovativa SIAVS

La Start - up innovativa è un nuovo modello d'impresa caratterizzato da una grande innovazione dal punto di vista tecnologico; essa è stata introdotta dal Decreto-Legge 179/2012¹¹⁸, che ha identificato i requisiti richiesti ed ha disposto di misure di vantaggio dal punto di vista fiscale e contabili.

In particolare, sono definite Start - up innovative “le società di capitale o le Società Europee, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Sono nuove o comunque hanno meno di quattro anni di attività;
- Hanno sede principale in Italia o Paese dell'Unione Europea, con sede produttiva o filiale in Italia;
- Presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- Non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- Hanno come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- Infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
 - Almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
 - La forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
 - L'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.” (Ministero dello Sviluppo Economico - Segreteria tecnica del Ministro, 2014)¹¹⁹

¹¹⁸ Decreto-Legge 18 Ottobre 2012, n.179, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2012, n.221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, sezione IX “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up innovative”, art. 25 e ss.

¹¹⁹ Ministero dello Sviluppo economico – Segreteria tecnica del Ministro, Scheda di sintesi della policy a sostegno delle Start - up innovative, 26 Agosto 2014, pag. 3

Inoltre, le Start - up innovative sono definite “a vocazione sociale” se possiedono gli stessi requisiti richiesti alle altre Start - up innovative, ma che operano in alcuni settori specifici¹²⁰, considerati di particolare valore sociale, tra i quali anche la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché prevedere un carattere di innovatività. Per tali imprese il legislatore impone anche dei limiti, essa deve essere necessariamente iscritta sia nel registro delle imprese sia del registro speciale delle Start - up innovative sia nella sezione speciale delle imprese sociali, inoltre è imposto il divieto di distribuzione degli utili.

Poiché questo tipo di business, per via delle finalità legate al benessere della collettività, determina un ritorno sugli investimenti inferiore, per correggere questa asimmetria, il legislatore ha voluto assegnare dei benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa tipologia di Start - up innovativa a tutela ambientale o che sviluppano prodotti ad alto valore tecnologico in ambito energetico¹²¹. In particolare, sono riconosciute detrazioni IRPEF per 25% e deduzioni IRES del 27%, a differenza delle aliquote previste per gli investimenti nelle altre Start - up innovative che si attestano al 19% e al 20%.¹²²

Per richiedere il riconoscimento di una Start - up Innovativa A Vocazione Sociale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato una procedura *ad hoc* fondata sulla autocertificazione, ricorrendo ad uno strumento di comunicazione leggero (non eccessivamente oneroso) e flessibile (non ancorato a parametri rigidi e immutabili).¹²³ L’autocertificazione prevede che l’impresa dichiari di operare in via esclusiva in uno dei settori elencati, con finalità di interesse generale e che

¹²⁰ Comuni alle imprese sociali, art.2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006 sull’impresa sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono: 1. L’assistenza sociale; 2. L’assistenza sanitaria; 3. Educazione, istruzione e formazione; 4. Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 5. Valorizzazione del patrimonio culturale; 6. Turismo sociale; 7. Formazione universitaria e post-universitaria; 8. Ricerca ed erogazione di servizi culturali; 9. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; 10. Servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazione che esercitano un’impresa sociale.

¹²¹ In questa fattispecie il legislatore richiede un ulteriore meccanismo di identificazione attraverso una lista di codici Ateco di riferimento.

¹²² Decreto-Legge 18 Ottobre 2012, n.179, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2012, n.221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, sezione IX “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up innovative”, art. 29. Successivamente confermato dal Decreto attuativo 30 Gennaio 2014 , art. 4 “Agevolazioni fiscali”, comma 7

¹²³ Circolare 3677/C del Ministero dello Sviluppo Economico, 20 Gennaio 2015 in materia di “riconoscimenti dello status di Start-up innovativa a vocazione sociale”.

si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, attraverso un "Documento di descrizione dell'impatto sociale"¹²⁴.

Le SIAVS riconosciute sono esonerate dal pagamento dei diritti camerali annuali e delle imposte di bollo, possono prevedere una gestione societaria flessibile (ovvero possono essere costituite in una S.r.l. con categorie di quote senza diritti di voto), possiedono un regime speciale per le perdite. Inoltre, per quanto riguarda le assunzioni del personale, queste possono prevedere stipendi flessibili, pagamenti degli stipendi con strumenti di partecipazione al capitale o schemi di "work for equity", credito d'imposta pari al 35% del costo sostenuto dall'azienda per il primo anno per personale altamente qualificato. Il legislatore ha poi definito la possibilità di *Equity Crowdfunding* da parte della Consob, ha determinato l'accesso facilitato al Fondo di Garanzia per le PMI ed ha previsto la non applicazione della procedura concorsuale del fallimento.

In merito al programma *Smart & Start* gestito da Invitalia S.p.A.¹²⁵ è stato introdotto un fondo di investimento di circa 200 milioni di euro. È possibile dunque finanziare queste attività fino a 1.5 milioni di euro, con un finanziamento a tasso zero per 8 anni che copra fino ad un massimo del 70% dell'investimento totale. Se la Start - up innovativa è stata costituita esclusivamente da donne o da giovani o se è presente un ricercato che rientra dall'Estero il finanziamento può coprire l'80%. Inoltre, per le Start - up costituite nel Mezzogiorno è stato previsto anche un finanziamento a fondo perduto pari al 20% e la possibilità di ricevere servizi di tutoraggio tecnico-gestionale per le imprese costituite da meno di 12 mesi.¹²⁶

Infine, il Governo Italiano ha previsto anche la possibilità di sviluppare le imprese attraverso il co-investimento (*Invitalia Ventures*) attraverso operazioni dove Invitalia S.p.A. si pone come *Venture Capitalist*; la dotazione finanziaria per questo tipo di intervento è pari a 50 milioni di euro.

¹²⁴ Ministero dello sviluppo economico – Segreteria tecnica del Ministro, *Guida per Start-up innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"*, 21 Gennaio 2015, pag. 6-8.

¹²⁵ Invitalia S.p.A., *Nuovo Smart&Smart pubblicato in gazzetta ufficiale*, 18 Novembre 2014, Tratto dal [Sito web di Invitalia S.p.A.](#)

¹²⁶ Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, 24 Settembre 2014 in materia di "Riordino intervento Smart&Start Testo per web.doc", art. 6

Per riassumere, le agevolazioni per le Start - up innovative a vocazione sociale prevedono 19 tipologie di agevolazioni:

1	Costituzione gratuita con firma digitale
2	Accesso gratuito a #ItalyFrontiers
3	Esonero diritti camerali e bolli
4	Disciplina societaria flessibile (Srl- SpA)
5	Facilitazioni ripianamento delle perdite
6	Inapplicabilità disciplina società di comodo
7	Maggiore facilità nella compensazione dell'IVA
8	Disciplina del lavoro tagliata su misura
9	Salari dinamici
10	Stock Option e Work for equity
11	Incentivi fiscali per chi investe in Start - up innovative
12	Equity crowdfunding
13	Accesso smart al Fondo di Garanzia per le PMI
14	Carta servizi ICE per la internazionalizzazione delle Start - up
15	Smart & Start Italia
16	Italia Start - up Visa
17	Italia Start - up Hub
18	Invitalia S.p.A. Ventures
19	Fail-fast

Tabella 1 - Le agevolazioni per le Start - up innovative

(fonte: Guida alle agevolazioni per le Start - up e le PMI innovative, MISE, pag. 16¹²⁷ (Invitalia S.p.A.))

¹²⁷ Invitalia S.p.A., Guida alle agevolazioni per le Start-up e le PMI innovative, tratto da Sito Web di Ministero per lo Sviluppo Economico, pag. 7.

Le agevolazioni previste dal legislatore per questa fattispecie sono certamente particolarmente vantaggiose, sia per l'impresa costituita come SIAVS sia per l'investitore. È evidente come si sia voluto incentivare sia la costituzione di una nuova impresa come sostegno all'economia del post-crisi, sia lo sviluppo di nuove idee e sistemi produttivi in ambito ambientale e tecnologico. Tuttavia, è utile chiedersi se imporre tutte le limitazioni richieste non sia eccessivamente rigido: in termini di divieto di distribuzione degli utili, di redazione del "Documento di descrizione dell'impatto sociale", di anni dalla costituzione, di soggetti imprenditore, di presupposto dell'innovatività, di settore in cui si opera e di grandezza dell'impresa.

2.6.2. PMI Innovative

Il Decreto Legge 3/2015¹²⁸ ha assegnato gran parte delle misure previste per le Start - up innovative anche alle Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione.

Una Piccola e Media Impresa¹²⁹ si definisce innovativa se ha sede principale in Italia o in un Paese dell'Unione Europea avente sede produttiva o filiale in Italia, non è quotata in un mercato regolamentato e presenta una certificazione dell'ultimo bilancio. Inoltre, deve rispettare almeno due dei seguenti criteri:

1. 3 per cento dei costi totali annuo ascrivibili a Ricerca e Sviluppo
2. Forza lavoro costituita per 1/5 tra dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori oppure 1/3 soci o collaboratori con laurea magistrale
3. Proprietaria, depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure proprietaria di software SIAE.

Tali imprese prescindono dunque dalla data di costituzione, dall'oggetto sociale e dal livello di maturazione. Il riconoscimento della qualità di PMI Innovativa comporta l'iscrizione presso l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, e devono rispettare sempre i suddetti criteri.

Possono richiedere la disciplina societaria flessibile, la possibilità di remunerare i dipendenti attraverso *Stock Options* e i fornitori attraverso *work for equity* e l'inapplicabilità della disciplina per le società di comodo.

¹²⁸ Decreto Legge "Investment Compact" in materia di "misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", n.3, 25 Gennaio 2015, convertito in Legge n. 33 il 24 Marzo 2015, art. 4 "Piccole e medie imprese innovative"

¹²⁹ Devono tuttavia rientrare nelle grandezze stabilite dalla Raccomandazione 2003/361/CE:) rientrano nella categoria di Piccole e Medie imprese tutte quelle organizzazioni;

- aventi meno di 250 dipendenti;
- aventi fatturato minore o uguale a € 50 milioni oppure totale attivo minore o uguale a € 43 milioni.

Anche nel caso delle PMI Innovative gli investitori godono di forti agevolazioni fiscali, in particolare se l'investitore è una persona fisica, egli può godere di una detrazione IRPEF pari al 19% per investimenti fino a 500 mila euro, se invece è una persona giuridica, l'impresa può godere di una deduzione IRES del 20% per investimenti fino a 1,8 milioni di euro.

Per riassumere, le agevolazioni per le PMI innovative prevedono 10 diverse tipologie:

1	Accesso gratuito a #ItalyFrontiers
2	Disciplina societaria flessibile (Srl- SpA)
3	Facilitazioni ripianamento delle perdite
4	Inapplicabilità disciplina società di comodo
5	Stock Option e Work for equity
6	Incentivi fiscali per chi investe in PMI innovative
7	Equity crowdfunding
8	Accesso smart al Fondo di Garanzia per le PMI
9	Carta servizi ICE per la internazionalizzazione delle Start - up
10	Invitalia Ventures

Tabella 2- Le agevolazioni per le PMI innovative

(fonte: Guida alle agevolazioni per le Start - up e le PMI innovative, MISE, pag. 15)

Il Decreto stabilisce fondi per tale incentivo per un ammontare di 26.9 milioni di euro¹³⁰, perciò anche se sono particolarmente vantaggiose, i fondi non ne permettono l'accesso ad un numero ampio di imprese. Inoltre tali agevolazioni sono per lo più a sostegno degli investitori e non per le imprese che sostengono i costi e non vi sono cenni ad eventuali ulteriori riduzioni per progetti di innovazione in ambito di sostenibilità ambientale.

¹³⁰ Decreto Legge, n.3, 25 Gennaio 2015, *op. cit.*, convertito in Legge n. 33 il 24 Marzo 2015, art. 4 "Piccole e medie imprese innovative", comma 12. In particolare, stabilisce un onere di 7 milioni per il 2015, di 39.6 milioni per il 2016 e di 26.9 milioni dal 2017.

2.6.3. Centri di Competenza PMI

Attraverso tale incentivo il legislatore ha voluto incentivare le imprese a partecipare a *Competence Center* nello sviluppo di progetti altamente tecnologici nonché nell'avviamento di servizi di formazione. “Il centro di competenza è costituito da più soggetti, pubblici e privati, nella forma del “partenariato pubblico-privato”, con lo scopo di realizzare un articolato programma di attività [...] finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare di PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0” (Decreto Direttoriale in materia di "Centri di competenza ad alta specializzazione", 2018)¹³¹.

È richiesto specificatamente un partenariato pubblico-privato, ovvero un modello di collaborazione tra partner sia pubblici che privati, costituito da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese, in forza di un contratto sia tipico che atipico, L'agevolazione si rivolge di conseguenza a imprese, con priorità per le Piccole Medie Imprese, e altri operatori economici pubblici e privati con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca.

La misura¹³² promuove la costituzione di poli di innovazione, che dovranno svolgere attività di formazione per le imprese e supporto all'attuazione di progetti di innovazione, che possono determinarsi attraverso progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale con lo scopo di realizzazione (o miglioramento significativo) di prodotti, processi o servizi, in ambito 4.0.¹³³

A tal fine sono concessi benefici sotto forma di contributi diretti alla spesa, con risorse disponibili pari a 20 milioni di euro per il 2017 e altrettanti per il 2018. Il legislatore ha disposto che il contributo, nella misura in ogni caso del 50 per cento delle spese sostenute, può essere concesso per la costituzione e l'avviamento del centro di competenza, per un importo inferiore a 7,5 milioni di euro, e per i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese, per un importo massimo non superiore a 200 mila euro per progetto.¹³⁴

¹³¹ Decreto Direttoriale in materia di “Centri di competenza ad alta specializzazione”, Ministero dello Sviluppo Economico, 29 Gennaio 2018, art. 3, comma 1

¹³² Le domande anche se possono essere presentate solo fino al 30 Aprile 2018, possono riguardare progetti pluriennali.

¹³³ Ministero dello Sviluppo economico, *Calenda: è online il bando dei Competence Center*, 30 Gennaio 2018, tratto dal [Sito Web del MISE](#)

¹³⁴ Ministero dello Sviluppo Economico, Centri di competenza ad alta specializzazione, 20 Aprile 2018, tratto dal [Sito Web del MISE](#)

Poiché un'innovazione che determina la riduzione dell'impatto ambientale di un prodotto, processo o servizio può essere considerata miglioramento significativo, l'impresa che investe in progetti di efficientamento ambientale può ricevere le agevolazioni previste per i centri di competenza.

Anche se il legislatore ha predisposto un contributo diretto alle spese fino al 50 per cento dell'importo complessivo dei progetti, l'agevolazione può risultare eccessivamente rigida nell'attuazione, poiché richiede la costituzione di un centro di competenza nonché l'utilizzo di altissima tecnologia e specializzazione; inoltre, non è specifico ai progetti con finalità di ambito sostenibile e le risorse disponibili sono particolarmente limitate.

2.6.4. Bando grandi progetti (FRI)

Attraverso tale incentivo il legislatore ha voluto consentire alle imprese di ricevere aiuti e finanziamenti dallo Stato per investimenti in ricerca; a tal fine ha disciplinato le modalità di utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.¹³⁵ Il finanziamento può avvenire in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che rientrano nel progetto "Agenda Digitale", oppure in specifiche tematiche rilevanti nel progetto "Industria Sostenibile".

L'agevolazione si articola in un unico contratto di finanziamento stipulato dal soggetto beneficiario, composto da una quota concessa a tasso agevolato¹³⁶ dalla Cassa Depositi e Prestiti, per una percentuale massima del 90%, e da una parte concessa a tasso di mercato, concordato tra le parti considerando l'andamento dei tassi di mercato, attraverso un pool di banche. Il finanziamento agevolato può essere richiesto nella misura del 60% del valore nominale delle spese ammissibili per le imprese di piccola-media dimensione, del 50% per le imprese di grande dimensione. Ulteriori agevolazioni sono concesse dal Fondo per la Crescita sostenibile nella forma di contributo diretto alle spese per un valore fino a 15% se PMI, 10% se grandi imprese.

¹³⁵ Decreto ministeriale n. 222, 24 luglio 2015 – nuove risorse interventi agenda digitale e industria sostenibile e condizioni di utilizzo

¹³⁶ Il tasso agevolato minimo applicato da CDP è individuato nella misura dello 0,50% nominale annuo o del 0,80% per altri bandi.

Gli investimenti ammissibili¹³⁷ di progetti di ricerca e sviluppo devono: essere di rilevanti dimensioni, prevedendo spese non inferiori a € 5.000.000 e non superiori a € 40.000.000; perseguire un obiettivo di crescita sostenibile, “per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva” (Cassa Depositi e Prestiti)¹³⁸; contribuire concretamente ad aumentare la prestazione del paese sull’innovazione e avanzamento tecnologico; avvalersi di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali definite nell’ambito del Programma Orizzonte 2020; svilupparsi in specifiche tematiche rilevanti.

I soggetti possono anche presentare progetti congiuntamente ad altre imprese, realizzando dunque un contratto di rete attraverso una collaborazione effettiva, stabile e coerente. Tuttavia, i progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in Italia.

Le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono essere regolarmente registrate presso il Registro delle Imprese, non essere sottoposta a procedure concorsuali e deve trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Possono richiedere le agevolazioni¹³⁹ le imprese che svolgono “un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi”, “un’attività di trasporto”, un’attività ausiliaria alle precedenti, le imprese agro-industriali, i centri di ricerca e le Start - up innovative. (Decreto Ministeriale - Industria Sostenibile, 2014).

A seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie precedentemente disposte, si è provveduto ad un rifinanziamento di 350 milioni di euro per la concessione del finanziamento agevolato, attraverso le risorse del Fondo Rotativo Imprese, e di 100 milioni di euro, attraverso le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile.¹⁴⁰ “La decisione di ampliare le risorse dedicate alla specifica misura all’interno del FRI deriva dal successo della prima fase di presentazione delle domande di agevolazione” (Cassa Depositi e Prestiti, 2017)¹⁴¹.

¹³⁷ Decreto ministeriale 15 Ottobre 2014 – Industria Sostenibile, Ministero dello Sviluppo Economico, art. 2 - Ambito operativo e risorse disponibili, comma 1.

¹³⁸ Cassa Depositi e Prestiti, *Fondo Crescita Sostenibile*, tratto dal [Sito Web di CDP](#)

¹³⁹ Decreto ministeriale 15 Ottobre 2014, *op. cit.*, art. 3 – Soggetti beneficiari, comma 1.

¹⁴⁰ Decreto ministeriale 18 Ottobre 2017 – Grandi Progetti RS FRI, Ministero dello Sviluppo Economico, art. 1, commi 1 a) b).

¹⁴¹ Cassa Depositi e Prestiti, *CDP per l’Industria Sostenibile: aumentano i fondi*, Tratto da [sito web Cassa Depositi e Prestiti](#)

2.6.5. Credito d'imposta R&S: Ricerca e Sviluppo Sperimentale

Introdotta grazie al Decreto Destinazione Italia¹⁴², il Bonus Ricerca e Sviluppo è un'agevolazione fiscale che spetta a tutte le organizzazioni che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo di tipo sperimentale. Il legislatore ha disposto di tale incentivo per stimolare la spesa privata per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.¹⁴³

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Possono beneficiare dell'agevolazione "tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019" (Decreto Ministeriale in materia di "attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo", 2015)¹⁴⁴

Sono ammissibili all'incentivo le attività riguardanti:

- Lavori sperimentali o teorici aventi finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze;
- Ricerca pianificata o indagini per acquisire nuove conoscenze da utilizzare in nuovi prodotti, processi o servizi, o per determinare sostanziali miglioramenti;
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti;
- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono eleggibili i costi relativi al personale altamente qualificato¹⁴⁵, alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o l'utilizzazione di strumenti di laboratorio, alle spese relative a contratti

¹⁴² Disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145(cd. Decreto Destinazione Italia), art. 3, interamente sostituito dall'art.1 L. 160/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) e dall'art.1 L.232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017).

¹⁴³ Ministero dello Sviluppo Economico, *Scheda di sintesi "Credito d'imposta per investimenti in R&S (2015-2020)"*, 29 Maggio 2017

¹⁴⁴ Decreto Ministeriale 27 Maggio 2015, Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, Ministero dell'economia e delle finanze, GU n.174 del 29/07/2015, art. 3 "Soggetti Beneficiari", comma 1.

¹⁴⁵ Per "altamente qualificato" si intende un soggetto in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito

di ricerca con università e enti di ricerca, nonché le competenze tecniche relative ad un'invenzione industriale.

Per ciascuna tipologia di spesa i soggetti beneficiari possono richiedere un credito d'imposta della misura del 50% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, per un valore non superiore a 20 milioni di euro (purché superiori a 30 mila euro) Per accedere a tale agevolazione il soggetto deve redigere una documentazione contabile certificata e presentando un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto il limite dell'onere ascrivito al credito d'imposta per 547 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e di 164 milioni di euro per l'anno 2020.¹⁴⁶

Si tratta indubbiamente di un'agevolazione particolarmente incoraggiante per tutte le imprese che desiderano sviluppare nuove conoscenze e abilità e desiderano migliorare i propri prodotti. Inoltre il credito d'imposta previsto è di facile applicazione. Non sono però considerate le agevolazioni di carattere sostenibile, e quindi non sono previste particolari disposizioni aggiuntive in merito, inoltre sono previste solo per gli investimenti sperimentali, e quindi qualsiasi modifica ordinaria di prodotti e sistemi già esistenti non è soggetta a tale normativa, anche se rappresenti un effettivo miglioramento.

tecnico o scientifico. Egli può essere dipendente dell'impresa oppure collaborazione con l'impresa impiegato in attività di R&S.

¹⁴⁶ Decreto Ministeriale 27 Maggio 2015, *op. cit.*, GU n.174 del 29/07/2015, art. 10 "Monitoraggio", comma 1.

3. La normativa sullo sviluppo sostenibile e analisi sull'efficacia degli incentivi per le imprese

3.1 Gli effetti nell'economia italiana: Bilancio dello Stato e Documento di Economia e Finanza 2018.

Gli obiettivi a Medio Lungo termine del legislatore sono chiari: rilanciare l'economia del Paese anche in un'ottica di salvaguardia ambientale, promuovendo politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa. In altre parole, si vuole permettere alle imprese di essere competitive, nel panorama economico del post-crisi anche in mercati internazionali, con una particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento generato.

Le agevolazioni, però, possono essere concesse purché venga rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio, introdotto con la legge costituzionale 1/2012, per cui “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte” (Costituzione Art.81 sostituito da L. Cost. n.1/2012, art.1, 2012)¹⁴⁷ Perciò è necessario vedere le misure previste ed il loro ammontare preventivato nei due principali documenti di programmazione economica italiana: il Bilancio di previsione e il Documento di Economia e Finanza.

Innanzitutto, già nella passata legislatura si era voluto inserire nel ciclo di programmazione economica nuovi parametri per la misurazione del benessere equo e sostenibile del paese, attraverso l'analisi delle tendenze di dodici indicatori di benessere per andare “Oltre al PIL”, tra i quali rientrano le “Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti”, n.11. (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2017)¹⁴⁸ L'introduzione di questi parametri era stata una grande innovazione, essendo l'Italia il primo paese, a partire dal Documento di Economia e Finanza per l'anno 2018, ad inserirli all'interno della documentazione di programmazione economica¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Art. 81 Cost., *op. cit.*, comma 3.

¹⁴⁸ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Arrivano 12 indicatori di benessere nella finanza pubblica per andare “oltre il PIL”. Italia prima in UE e nel G7 ad introdurli., 15 Novembre 2017, tratto dal [Sito Web del MEF](#)

¹⁴⁹ Essi sono stati inseriti per la prima volta con Decreto Ministeriale del 16 Ottobre 2017.

Per quanto riguarda le misure previste dal legislatore per l'erogazione dei fondi per lo sviluppo sostenibile è necessario prendere visione degli stanziamenti preventivati all'interno della Legge di Bilancio, documento dove vengono indicate in maniera puntuale le uscite dello Stato relative ad un anno finanziario, sulla base dello studio delle presunte entrate attese. Nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, approvato il 27 dicembre 2017,¹⁵⁰ tra i progetti più significativi è stato previsto¹⁵¹ lo stanziamento di circa 3,5 miliardi di euro per “la promozione e l'attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo”¹⁵² e lo stanziamento di circa 1,2 miliardi di euro per lo “sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente”.¹⁵³

È interessante studiare come il decisore politico ha modificato gli stanziamenti a favore dello sviluppo sostenibile, confrontando le leggi di bilancio degli anni 2016, 2017 e 2018.¹⁵⁴ Ad esempio, sia i fondi destinati alla “promozione e all'attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” sia i fondi destinati allo “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” hanno subito ogni anno un progressivo aumento rispetto al budget preventivato negli anni precedenti. Infatti, ogni legge di bilancio determina non solo i budget per l'anno corrente, ma anche le previsioni per il triennio successivo, e,

¹⁵⁰ Cfr Legge 27 Dicembre 2017, n.205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 Dicembre 2017, Roma.

¹⁵¹ È interessante anche lo stanziamento di circa 160 milioni di euro per la regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, tali fondi si riferiscono anche alla regolamentazione di settori opposti allo sviluppo sostenibile. Cfr Legge 27 Dicembre 2017, n.205, Bilancio di previsione dello Stato 2018, cit, bilancio per azioni – Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) – 10.7, pag. 195. Nello specifico i fondi per il 2018 ammontano a € 161.840.762 (con lo stanziamento di € 142.347.027 per la ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica), per il 2019 € 172.932.268 (con lo stanziamento di € 153.455.853 per la ricerca) e per il 2020 € 172.930.241 (con lo stanziamento di € 153.455.853 per la ricerca).

¹⁵² Cfr Legge 27 Dicembre 2017, n.205, Bilancio di previsione dello Stato 2018, op.cit, bilancio per azioni – Competitività e sviluppo delle imprese (11) – 11.5, pag. 196. Nello specifico i fondi per il 2018 ammontano a €3.549.201.029, per il 2019 a €3.250.319.432 e per il 2020 a € 2.961.783.285.

¹⁵³ Cfr Legge 27 Dicembre 2017, n.205, Bilancio di previsione dello Stato 2018, op.cit, bilancio per azioni – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), pag. 200. Nello specifico i fondi per il 2018 ammontano a €1.205.165.398, per il 2019 € 1.176.174.336 e per il 2020 € 1.131.020.433. Questi fondi sono spartiti per: le valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3); per lo sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5); vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8); Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11); Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12); Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13); Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14); Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15); Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16); Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17).

¹⁵⁴ Cfr Ragioneria Generale dello Stato, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per il Triennio 2016-2018, L. 28 Dicembre 2015, n.209, tavola C, pag. 53, tratto dal [sito web del MEF](#). Cfr Ragioneria Generale dello Stato, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, L. 11 Dicembre 2016, n. 232, pag 26, tratto dal [sito web del MEF](#).

sia se si considerano i singoli valori per ciascun anno sia se si considera il valore medio per il triennio, è evidente vi sia un trend positivo e crescente degli stanziamenti previsti per lo sviluppo sostenibile, a dimostrazione della crescente rilevanza dei provvedimenti a favore della sostenibilità ambientale.




Figura 8 - Budget di previsione triennale previsto dal Bilancio dello Stato per "Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo"
(fonte: Bilancio dello Stato 2016; 2017; 2018) ¹⁵⁵

¹⁵⁵ Nella legge di bilancio del 2016 sono stati stanziati fondi per € 2.452.762.000, preventivando per il 2017 €2.660.967.000 e per il 2018 € 2.189.561.000 (valore medio stanziato nei tre anni = € 2.434.430.000). Nella legge di bilancio del 2017 invece sono stati stanziati fondi per € 3.080.868.000 (€ 419.901.000 in più di quanto previsto l'anno precedente), preventivando per il 2018 € 2.610.487.000 e per il 2018 € 2.344.462.000 (valore medio = € 2.678.605.666,67) . Infine, nella legge di bilancio 2018 sono stati stanziati fondi per € 3.549.201.029 (€ 938.714.029 in più di quanto previsto l'anno precedente), preventivando per il 2019 € 3.250.319.432 e per il 2020 € 2.961.783.285. (media = € 3.253.767.915,33)




Figura 9 - Budget di previsione triennale previsto dal Bilancio dello Stato per "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

(fonte: Bilancio dello Stato 2016; 2017; 2018)¹⁵⁶

Successivamente, nel Documento di Economia e Finanza 2018 si è voluto affermare che “i progressi non sono uniformi, ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità sociale, economica ed ambientale” (DEF 2018, 2018)¹⁵⁷. In questa tematica numerosi sono gli interventi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto anche in un’ottica di perseguimento dei target nazionali per il 2020. Ad esempio, per il raggiungimento del target della riduzione delle Emissioni di Gas Serra del 13%, il legislatore ha previsto misure nelle aree dello Sviluppo Sostenibile, del Catalogo dei sussidi, del Bio-metano, del Potenziamento della mobilità alternativa, del Rinnovo dei mezzi di trasporto e del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

¹⁵⁶ Nella legge di bilancio del 2016 sono stati stanziati fondi per € 744.213.000, preventivando per il 2017 € 582.225.000 e per il 2018 € 505.289.000 (valore medio = € 610.575.666,67). Nella legge di bilancio del 2017 invece sono stati stanziati fondi per € 1.015.040.000 (€ 432.815.000 in più di quanto previsto l’anno precedente), preventivando per il 2018 € 1.049.657.000 e per il 2019 € 1.016.909.000 (media = € 1.027.202.000). Infine, nella legge di bilancio 2018 sono stati stanziati fondi per € 1.205.165.298 (€ 155.508.298 in più di quanto previsto l’anno precedente), preventivando per il 2019 € 1.176.174.336 e per il 2020 € 1.131.020.433 (media = € 1.170.786.689).

¹⁵⁷ Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanze 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2018, Sezione 3 – Programma Nazionale delle Riforme, pag VI-VII.

Allo stesso modo vi sono misure per il perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, come ad esempio prevedere che l'intero pacchetto energetico nazionale sia composto per il 17% da fonti rinnovabili.¹⁵⁸ Inoltre con il DEF si è voluto ribadire l'impegno in tema di trasporti, nella definizione del "Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile"¹⁵⁹ e dei PUMS¹⁶⁰, in tema di turismo, per rafforzare l'offerta culturale anche in un'ottica di turismo sostenibile¹⁶¹, ed in tema di sostegno alle imprese, con gli interventi agevolativi a favore dei progetti di ricerca e sviluppo di Agenda Digitale e Industria Sostenibile.

In aggiunta al grande impegno assunto dal legislatore in tema di promozione delle politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa, è bene anche considerare il ruolo della giurisprudenza nel tema di diritto penale dell'ambiente. Essa infatti, attraverso riforme e revisioni, sta determinando un forte rafforzamento delle conseguenze in caso di violazione dei limiti nelle tematiche ambientali, sancite dal principio che "chi inquina paga" e, dunque, apportando un contributo all'adeguamento delle industrie almeno ai livelli minimi accettabili (Art. 191 TFUE - ex. art. 174 TCE, 2007)¹⁶².

3.2 Il ruolo dell'Unione Europea nella definizione degli obiettivi ambientali: Agenda 2030

Questi, però, sono il risultato di un lungo processo di attuazione degli obiettivi macro-economici definiti dall'ordinamento comunitario europeo. Infatti, le stesse attività riguardanti le agevolazioni alle imprese sono state progressivamente sottratte dalla sfera di valutazione dello Stato Italiano per rientrare sempre di più nelle misure comunitarie, sia dal punto di vista legislativo, per le norme in merito agli Aiuti di Stato dell'Unione Europea, sia dal punto di vista degli aiuti concessi, per la previsione di fondi extra-nazionali che determinano l'ammontare erogato per ciascuno.

In virtù di ciò, proprio in riferimento alle politiche fiscali in materia di sviluppo, il legislatore costituente sembra volersi vincolare eccessivamente al diritto comunitario. Pertanto, l'articolo 119 sancisce che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni [...] concorrono ad

¹⁵⁸ Cfr Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanze 2018, op.cit., target n. 3 – 4 – 5 pag 114 - 115

¹⁵⁹ Cfr Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanze 2018, op.cit., pag 38-44

¹⁶⁰ Piani Urbani della Mobilità Sostenibile

¹⁶¹ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanze 2018, op.cit., pag 34

¹⁶² In tale ambito si è espresso anche più volte la Corte di Cassazione Penale (in particolare con le sentenze n.15865/2017 e n.18934/2017), con non poche critiche. Cfr Roberto Losengo e Carlo Melzi D'Eril, Inquinamento ambientale: sulla nozione di abusività permane la tensione tra principio di tassatività e formante giurisprudenziale, *Rivista Giuridica Dell'Ambiente*, 2/2017, Editoriale Scientifica, pag. 286-295.

assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". (Art. 119 Cost. sostituito da L. Cost. n.3/2001, art. 5, 2001)¹⁶³. Per questo motivo, anche gli enti locali, nel prevedere la possibilità di ricorrere a forme di fiscalità di sviluppo, devono fissare come unico limite quello della conformità con il diritto comunitario.¹⁶⁴ Il legislatore di fatto impone, con riferimento alle forme agevolative incentivanti, dunque un doppio vincolo, quello della legislazione statale e comunitaria: le regioni possono "modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria" (Legge Delega n.42/2009, 2009)¹⁶⁵. In questa ottica tante sono le diverse opinioni degli esperti, in quanto se le agevolazioni fiscali devono necessariamente ed imprescindibilmente essere conformi alla visione generale comunitaria è opportuno chiedersi se questo settore della fiscalità locale non debba essere considerato a pieno titolo come di competenza assoluta dell'Unione Europea. E se quindi il legislatore italiano non ha progressivamente delegato tale potere al diritto comunitario. Inoltre, bisogna considerare l'ampiezza complessiva dei limiti imposti dalla normativa comunitaria: la Corte di Giustizia dell'UE infatti ha sancito come vincolo prevalente quello del "sufficiente livello di autonomia finanziaria" dell'ente beneficiario della misura fiscale agevolativa, in quanto ancora in vigore il divieto di aiuti di stato.¹⁶⁶

Si tratta di un tema ancora fortemente dibattuto, l'Unione Europea si propone infatti come unione monetaria e fiscale, senza essere tuttavia un'unione politica né bancaria.¹⁶⁷ Ed in questo scenario si inserisce l'autonomia tributaria dei livelli di governo sub-centrali (come Regioni e enti locali) come strumento di promozione territoriale e di indipendenza dallo Stato centrale, "senza accorgersi che non sono tanto gli Stati a vincolarli, quanto l'Unione Europea". (Fichera, 2010)¹⁶⁸

Queste considerazioni, tuttavia, diventano irrilevanti se si considera comunque il ruolo determinante che hanno le istituzioni comunitarie anche in ambito globale. Infatti, sebbene il vincolo degli aiuti di stato sia ancora in vigore, il panorama economico della crisi ha mutato nella prassi le condizioni

¹⁶³ Costituzione Italiana, art. 199, sostituito da L. Cost 18-10-2001, n.3 (art.5) Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione, comma 1.

¹⁶⁴ Cfr Legge Delega n.42/2009, art.2, comma 1, lettera mm) in materia di "delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

¹⁶⁵ Legge Delega n.42/2009, art.7, comma 1, lettera c) in materia di "delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

¹⁶⁶ Cfr Amatucci, F. (2014). La fiscalità di sviluppo tra principi costituzionali e vincoli UE. In L. Salvini, & G. Melis, L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva (Vol. Collana di Studi 35 Dipartimento di Giurisprudenza LUISS, pp. 459-471). CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani, pag. 460-464.

¹⁶⁷ Si pensi allo scontro Varoufakis- Schäuble, rispettivamente ex ministro delle finanze greco e ex ministro delle finanze tedesco. Cfr Dani Rodrik, UE quale unione fiscale e politica, il Sole 24 Ore, 14 Dicembre 2017

¹⁶⁸ Fichera, F. (2010). Federalismo fiscale e Unione europea. Rassegna Tributaria, 53(6), 1538. 5. La libera concorrenza e il divieto di aiuti fiscali, pag.13-15

per l'accesso alle agevolazioni fiscali, soprattutto in ambito di sviluppo sostenibile ambientale. La Comunità Europea ha istituito Fondi Europei e progettato politiche di sostegno alle imprese per ottenere una maggiore competitività con gli Stati Uniti e con le economie emergenti.

Inoltre, a causa degli impegni presi in materia di sostenibilità, "l'Unione Europea continua ad essere una delle maggiori donatrici del mondo in termini di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), contribuendo con un ammontare pari a 582 miliardi di euro nel 2014 ed impegnandosi a raggiungere il target delle Nazioni Unite di innalzare il livello di ASP, rappresentando lo 0,7% del Prodotto Interno Lordo Comunitario." (Dobrescu, 2017)¹⁶⁹

In questa tematica l'Unione Europea ha aderito al piano "Agenda 2030", determinando l'adesione a nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile da implementarsi attraverso politiche di sostegno economico, ambientale e sociale. L'Agenda 2030 è stata approvata durante la riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25-27 settembre 2015¹⁷⁰, come risultato della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile Rio + 20 e in continuità con il passato e quindi in convergenza con i *Millennium Development Goals* (MDGs) adottati nel 2000¹⁷¹. Concretamente, il documento definisce gli impegni di sviluppo sostenibile da attuarsi entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali di carattere universale (*Sustainable Development Goals* – SDGs) e 169 Target individuali e più puntuali. Il programma d'azione sottoscritto è particolarmente ambizioso, non solo per l'attuazione di tali obiettivi complessi, ma anche per l'organizzazione tra tutti i Paesi e tutti gli individui, per un progetto comune. Infatti, sebbene la Carta delle Nazioni Unite vieti all'Organizzazione di intervenire nelle questioni appartenenti alla competenza interna degli Stati¹⁷², nulla vieta questi di attuare in maniera concreta le promesse fatte, determinando una nuova visione di sviluppo sostenibile comune che coinvolge così tante differenti situazioni da determinare una svolta storica.

¹⁶⁹ "The European Union continues to be a major donor in the world, providing official development assistance (ODA) amounting to 582 billion in 2014 and pledging to reach the UN target to raise the level of ODA, representing 0,7% of Gross National Income (GNI)" Mihaela Dobrescu, Agenda 2030. New Perspectives, Journal of Defense Resources Management, 2017, 8(1), Romania, pp. 170-171.

¹⁷⁰ L'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) è stata formalmente adottata dall'Assemblea Generale per le Nazioni Unite con la ris. 21.10.2015 n.70/1. In linea generale una Risoluzione delle Nazioni Unite (ris.) è l'atto giuridico più importante che l'Organizzazione per le Nazioni Unite possa adottare, e queste possono essere proclamate solo dal Consiglio di Sicurezza oppure dall'Assemblea Generale.

¹⁷¹ Cfr Benedetto Conforti e Carlo Focarelli, Le Nazioni Unite, Undicesima Edizione, CEDAM, Agosto 2017, pag. 394-395.

¹⁷² Cfr Nazioni Unite, Carta delle Nazioni Unite, Cap. I – Fini e principi – , Art. 2, comma 7, San Francisco, 26 Giugno 1945. "Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazioni del presente Statuto".

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile globali sanciti riguardano:

1. “la povertà
2. la fame nel mondo
3. salute sana e benessere
4. educazione
5. uguaglianza di genere
6. acqua pulita e igienizzazione
7. energia pulita e accessibile
8. lavoro dignitoso e crescita economica
9. industria, innovazione e infrastrutture
10. riduzione delle ineguaglianze
11. città e comunità sostenibili
12. consumi e produzione responsabile
13. azioni a favore del clima
14. vita al di sotto del livello dell’acqua
15. vita terrestre
16. pace, giustizia e istituzioni solide
17. partecipazione collettiva per l’attuazione degli obiettivi” (United Nations, 2016)¹⁷³.

Essi si basano sull’inclusione e sulla partecipazione attiva di tutti i portatori d’interesse nel processo di decisione di ogni livello ed in merito ad ogni tematica. Ed in questa ottica un grande ruolo hanno le istituzioni e gli intermediari finanziari nell’incoraggiamento e dell’espansione dei servizi finanziari, bancari e di assicurazione per ogni individuo.¹⁷⁴ Inoltre, grande importanza viene data agli investimenti nell’infrastruttura solida, funzionale e sostenibile, per rendere possibile ogni altro obiettivo ed in modo da essere in grado di sostenere i servizi essenziali nel lungo periodo.¹⁷⁵

¹⁷³ “1. No poverty; 2. Zero hunger; 3. Good health and well-being; 4. Quality education; 5. Gender Equality; 6. Clean water and sanitation; 7. Affordable and clean energy; 8. Decent work and economic growth; 9. Industry, innovation and infrastructure; 10. Reduced inequalities; 11. Sustainable cities and communities; 12. Responsible consumption and production; 13. Climate action; 14. Live below water; 15. Life on land; 16. Peace, justice and strong institutions; 17. Partnerships for the goals.” EPALE Italia, L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite, United Nations, 14 Luglio 2016, [Sito Web della Commissione Europea](#).

¹⁷⁴ Cfr Mihaela Dobrescu, Agenda 2030. New Perspectives, op.cit. , pp. 175.

¹⁷⁵ Cfr Grete Faremo, L’infrastruttura: uno sviluppo sostenibile, Verso l’Agenda 2030: leggi le considerazioni di Grete Faremo su SDG , UN Chronicle Department of Public Information, United Nations, [Sito Web di UNRIC](#) (Centro Regionale in Informazione delle Nazioni Unite).

Alla luce di questo panorama globale dove l'Unione Europea ha assunto una posizione di forte determinazione al loro conseguimento, la Commissione Europea nel 2016 ha delineato la propria strategia di implementazione attraverso:

1. l'introduzione degli obiettivi all'interno delle politiche ed iniziative dell'unione europea trasversalmente in tutti i settori;
2. la previsione di una rendicontazione regolare dei progressi effettuati;
3. l'implementazione delle direttive in tutti i governi, nel Parlamento Europeo e in tutte le altre istituzioni europee, nelle organizzazioni internazionali e della società civile, in tutti i cittadini e tutti i portatori di interesse;
4. il lancio di un programma con una prospettiva per il post-2020;
5. il lancio di una piattaforma per una migliore comunicazione delle *best practices* tra tutte le diverse parti interessate ad alto livello.¹⁷⁶

In generale, l'obiettivo principale è quello legato alla capacità di sviluppare un'economia circolare¹⁷⁷, nel quale i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile, minimizzando i rifiuti. In questa prospettiva il processo produttivo delle imprese deve essere necessariamente orientato al recupero delle risorse, valorizzando le stesse all'interno di filiali esistenti e applicando capacità distintive di *remanufacturing*.

Per fare ciò il *Raw Material Consumption* (RMC) è stato scelto come possibile indicatore principale per l'obiettivo di produttività delle risorse, in quanto, determinando il rapporto tra il PIL e le materie prime di consumo, misura tutte le risorse in materie prime usate nell'economia.¹⁷⁸

$$RMC = \frac{PIL(€)}{\text{Valore Materie Prime (€)}}$$

Per permettere ai portatori d'interesse di avere la possibilità anche di comunicare con gli imprenditori delle imprese che hanno promosso progetti di *green economy* particolarmente vincenti, l'Unione Europea ha creato una piattaforma di comunicazione. Ed infatti è compito della "European Circular Economy Stakeholder Platform" quello di creare un forum sulle pratiche e politiche migliori implementate a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. L'intento è quello

¹⁷⁶ Cfr European Commission, EU approach to sustainable development, 2016, [Sito Web della Commissione Europea](#)

¹⁷⁷ Il "Pacchetto Circular Economy" è stato approvato a livello europeo il 2 Dicembre 2015

¹⁷⁸ Cfr Frey, M. (2015). Lo sviluppo della Green Economy e le ricadute sull'occupazione. In M. Battaglia, E. Cancila, E. Cerrini, E. Jachia, M. Frey, I. Sabbadini, Fondazione Symbola, A. Trisoglio, Unioncamere, M. Battaglia, & M. Frey (Eds.), *I Green Jobs* (Vol. Quaderni di Economia del Lavoro/104, pp. 11-44). Milano: FrancoAngeli, pag 24-26.

di registrare i progressi degli obiettivi dell'Unione Europea e riportarli alla Commissione, attraverso l'intermediazione di una rappresentanza delle parti interessate equa, composta da membri della società civile, delle organizzazioni non governative e del settore privato aziendale.¹⁷⁹ La piattaforma permette lo scambio e l'interazione tra tutti i portatori d'interesse e ha come fine quello di permettere che l'economia circolare e sostenibile determini dei benefici concreti a tutti nel minor tempo possibile¹⁸⁰.

È evidente dunque come le politiche dell'Unione Europea stia mettendo a punto un pacchetto di misure per permettere la transizione dal modello economico lineare a quello circolare, collegando sia il tema dell'innovazione con quello dei finanziamenti.

Per quanto riguarda lo Stato Italiano, la Legge 234/2012 disciplina le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE.¹⁸¹ In tal senso il Parlamento italiano viene maggiormente coinvolto sia in fase ascendente, nel processo di elaborazione e formazione delle norme comunitarie, sia in fase discendente, nell'attuazione delle stesse. La norma vincola l'Italia ad adempiere ad una serie di obblighi di informazione, rapporti, audizioni e rispetto delle direttive, ma non per gli altri atti dell'Unione Europea.¹⁸²

Inoltre, con la legge di delegazione europea 2014, il Parlamento Italiano ha delegato il Governo per il recepimento delle direttive europee, con l'attuazione delle stesse. Unico vincolo è in merito alla richiesta del parere dei competenti organi parlamentari qualora la direttiva preveda il ricorso a sanzioni penali.¹⁸³

Infine, in linea generale i progetti di Sviluppo Sostenibile dello Stato sono delineati all'interno della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale gli obiettivi comunitari dell'Agenda 2030. Tale documento è stato il

¹⁷⁹ Cfr CORCOM, Sviluppo sostenibile, Starace nella piattaforma high-level della UE, 11 Gennaio 2018, Tratto dal [Sito Web di Corriere Comunicazioni](#).

¹⁸⁰ Cfr [Piattaforma Economia Circolare](#).

¹⁸¹ Cfr Legge 24 Dicembre 2012, n.234, art. 1 – Finalità. “La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

¹⁸² Cfr Lucia Serena Rossi, Una nuova legge per l'Italia dell'UE, Affari internazionali, 18 Febbraio 2013, tratto dal [Sito Web di Affari Internazionali](#).

¹⁸³ Cfr Legge 9 Luglio 2015, n. 114, art 1, comma 1, 3 e allegato B.

risultato dell'aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" da parte del Ministero dell'Ambiente¹⁸⁴ e, dopo un percorso di definizione avviato all'inizio del 2016, esso è stata ufficialmente presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017, e approvata dal CIPE¹⁸⁵ il 22 dicembre 2017. frutto del coordinamento delle amministrazioni locali, delle Regioni, della società civile, e del mondo della ricerca e della conoscenza, all'interno di essa sono stati identificati i principali elementi di forza e di debolezza dell'Italia.¹⁸⁶

Nell'attuazione del progetto di economia circolare promosso dall'Unione Europea è stato approvato il documento di inquadramento e posizionamento strategico "Verso un modello di economia circolare per l'Italia", come nuovo modello integrato di produzione, distribuzione e consumo, che supera il modello dell'economia lineare e quello dell'economia del riciclo. Il documento definisce i nuovi modelli di business che sappiano valorizzare al meglio il "Made in Italy" e il ruolo delle Piccole e Medie Imprese.¹⁸⁷

3.3 Gli obblighi di rendicontazione non finanziaria

Una delle grandi modifiche anche a livello organizzativo che l'Unione Europea ha più volte puntualizzato è stata quella dell'introduzione di obblighi di rendicontazione non finanziaria per gli enti di pubblico interesse. Non era, infatti, concepibile l'implementazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 senza prevedere la loro attuazione anche delle grandi imprese che coinvolgono particolarmente per la comunità, e che devono essere da guida per tutti gli altri ambiti imprenditoriali.

Per tali fini il Parlamento europeo e il Consiglio nel 2013 hanno emanato una direttiva in materia di bilanci d'esercizio e ha previsto una relazione di gestione per talune tipologie di imprese che presenti anche indicatori di risultato non finanziari, "comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale". (D. 2013/34/UE, 2013)¹⁸⁸

¹⁸⁴ Che era stato incaricato ufficialmente attraverso la Legge n.211 del 28 Dicembre 2015

¹⁸⁵ Cfr Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'interno del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri

¹⁸⁶ Cfr Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, 28 Dicembre 2017, [Sito web del Ministero dell'Ambiente](#).

¹⁸⁷ Cfr Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, Verso un modello di economia circolare per l'Italia – Documento di inquadramento e posizionamento strategico, 28 Novembre 2017, [Sito web del Ministero dell'Ambiente](#).

¹⁸⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 26 Giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, art. 19 Contenuto della relazione sulla gestione, comma 1. "La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività

Tale direttiva è stata poi modificata nel 2014 con l'inserimento di specifici obblighi di dichiarazioni di carattere non finanziario, passaggio necessario per conseguire gli obiettivi di creazione di incentivi di mercato e politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati.¹⁸⁹

Con l'inserimento dell'art.19 bis è stato previsto che: “Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella redazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
- e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa”. (D. 2014/34/UE, 2014)¹⁹⁰.

La Direttiva è stata dunque, successivamente, convertita¹⁹¹ in legge tramite il Decreto Legislativo n.254/2016. Secondo tale disposizione sono soggetti agli obblighi di rendicontazione non finanziaria gli enti di pubblico interesse o alle società madri che abbiano avuto, in media, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e che, alla data di chiusura di bilancio, abbiano alternativamente superato un totale dello stato patrimoniale pari a 20.000.000 di euro oppure ricavi

dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. [...] L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari, sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.”.

¹⁸⁹ Cfr Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 22 Ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, considerazioni n.12,14.

¹⁹⁰ Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 22 Ottobre 2014, cit., Articolo 1 – modifiche della direttiva 2013/34/UE, comma 1.

¹⁹¹ Una direttiva dell'Unione Europea è una fonte di diritto comunitario dotato di efficacia vincolate “per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (art.288 par.3 TFUE.); tale fonte, perciò, obbliga gli stati membri a conseguire un determinato risultato.

netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40.000.000 di euro.¹⁹² Sono enti di pubblico interesse: le società italiane emittenti valori mobiliari sui mercati regolamentati; le banche; le imprese assicuratrici; le imprese di riassicurazione.¹⁹³ Sono invece società madri quelle società che possiedono un'influenza dominante sull'amministrazione di un'altra a fronte di una quantità sufficiente di azioni, comunemente chiamate anche *holding*.

Tali organizzazioni, in merito agli ambiti definiti dalla direttiva dell'Unione Europea, devono comunicare in modo corretto ed oggettivo l'impatto delle attività non finanziarie (*Environmental, Social, Governance* ESG) e le informazioni riguardanti:

- a) L'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) Le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera
- c) L'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza [...];
- d) Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) Lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, indicazione degli strumenti a tal fine adottati.” (D.Lgs. n.254/2016, 2016)¹⁹⁴.

Le informazioni riportate dovranno essere misurate attraverso indicatori quantitativi oggettivi anche se non espressamente rigidi, è possibile utilizzare standard esistenti (*Global Reporting Initiative* GRI) o crearne di nuovi, purché descritti in maniera chiara, e rendicontate secondo i principi di

¹⁹² Cfr Decreto Legislativo n.254/2016, 30 Dicembre 2016, in materia di “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014”, entrato in vigore il 25 Gennaio 2017, art. 2 – Ambito di Applicazione, comma 1.

¹⁹³ Decreto Legislativo n.39/2010, 27 Gennaio 2010, Testo consolidato con il D.Lgs. n.135/2016, in materia di “Attuazione della direttiva 2006/43/UE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”, art.16 – Enti di interesse pubblico, comma 1

¹⁹⁴ Decreto Legislativo n.254/2016, 30 Dicembre 2016, in materia di “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014”, entrato in vigore il 25 Gennaio 2017, art 3. – Dichiarazione individuale di carattere non finanziario, comma 2

redazione del bilancio¹⁹⁵, con la sovrintendenza della Consob. Tali disposizioni si applicano integralmente anche per gruppi di imprese di interesse pubblico aventi gestione consolidata. Non vi sono indicazioni vincolanti sulla modalità comunicativa, purché la scelta fatta sia funzionale alla chiarezza comunicativa e che la dichiarazione venga redatta annualmente. Essa va presentata e pubblicata a cura degli amministratori, approvata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dall'Assemblea dei soci. In caso di omissioni o dichiarazioni non conformi è previsto un regime sanzionatorio pecuniario¹⁹⁶.

Da tali obblighi sono, tuttavia, esonerate le Piccole e Medie Imprese, facendo riferimento a parametri oggettivi di numero medio di dipendenti, totale di bilancio e fatturato netto. Questo è dovuto al fatto che per redigere un nuovo documento di rendicontazione non finanziaria sono necessari costi aggiuntivi che aggravano eccessivamente le imprese di modeste dimensioni. Tuttavia, la normativa darà “una spinta all'intero sistema della *sustainability disclosure*, promuovendone la diffusione anche tra le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa, operino in qualità di fornitori di quante vi si debbano attenere, nell'ambito di una catena sostenibile del valore” (CNDCEC, 2017)¹⁹⁷.

Obbligare le società di pubblico interesse a tenere una rendicontazione sui temi ambientali, sociali e di gestione è sicuramente un provvedimento positivo, tuttavia, se non supportato da delle agevolazioni, rischia da un lato di diventare solo un aggravante burocratico, dall'altro di essere utilizzato solo come strategia di comunicazione con finalità di marketing. È evidente, infatti, che tale disposizione normativa determini un aumento dei costi sostenuti nell'esercizio e, per raggiungere gli obiettivi ambiziosi, è necessario che esso diventi uno stimolo a migliorare sia per le singole imprese sia per essere da guida per le altre.

¹⁹⁵ Come sancito dall'art. 2423 bis del Codice Civile. I principi generali sono: principio della prudenza, della continuità aziendale, della prevalenza della sostanza sulla forma, della competenza economica, della omogeneità e dell'invariabilità dei criteri di valutazione.

¹⁹⁶ Le principali misure sanzionatorie: 1. agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, che omettono di depositare nei termini prescritti presso il Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 ad € 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo; 2. agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico che depositano una dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non veri o omette fatti materiali rilevanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 3. agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico che depositano una dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non veri o omette fatti materiali rilevanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000. Cfr D.Lgs. n.254/2016, art. 8

¹⁹⁷ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Disclosure di informazioni non finanziarie*, Dicembre 2017, pag. 4

3.4 Finalità perseguite nello sviluppo di progetti di CSR: modalità di limitazione delle strategie di tipo greenwashing.

Obbligare le imprese a tenere e pubblicare una documentazione di carattere non finanziario le invoglia ad assumere delle caratteristiche di *greenwashing*, se non supportato dagli incentivi necessari. Il *greenwashing* è quella strategia aziendale che “permette alle persone di pensare che un’impresa si stia occupando della questione ambientale più di quanto stia effettivamente facendo” (Cambridge University Press, 2018)¹⁹⁸. In questo caso, dunque, l’impresa adotta degli atteggiamenti di sostenibilità solo con il fine di migliorare la propria immagine nei confronti dei clienti e dei portatori d’interesse in generale, arrivando ad ampliare i confini dell’impegno assunto, attraverso strategie di marketing illecite. Infatti, da quando è aumentata la sensibilità nei confronti dell’ambiente, l’imprenditoria ha adottato atteggiamenti *eco-friendly*, anche attraverso casi di pubblicità ingannevole.

Un caso eclatante nel nostro paese in questo senso è stato quello di Ferrarelle S.p.A. che nel 2012 è stata condannata al pagamento di una sanzione pari a 30mila euro da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust). A Ferrarelle S.p.A. venne criticata aspramente la pubblicità del mese di aprile 2011 sia per l’appello pubblicitario “Prodotto a Impatto Zero®, Rispetta la natura” sia per la descrizione ad esso legata, soprattutto la parte “è la prima acqua minerale a impatto Zero®”¹⁹⁹.

Attraverso un’analisi condotta sulla società in questione è infatti emerso che era scorretto definire il prodotto sponsorizzato come ad impatto zero, in quanto le politiche messe in atto non erano adeguate a tale affermazione.

Dalla documentazione sarebbe, infatti, emerso che “l’attribuzione della qualificazione “Impatto Zero®”, riferita ai prodotti commercializzati da Ferrarelle S.p.A. non sia direttamente riconducibile ad azioni promosse dalla stessa, al livello aziendale, per il tramite dell’adozione di procedure tecniche maggiormente ecosostenibili, bensì, dalla adesione temporanea a uno specifico progetto

¹⁹⁸ “Greenwashing = to make people believe that your company is doing more to protect the environment than it really is” Cambridge University Press. (2018). *Cambridge Dictionary*. Tratto da [Sito Web del Cambridge Dictionary](#) - definizione di “Greenwashing”

¹⁹⁹ La descrizione estesa contestata è qui riportata: “Ferrarelle compensa la CO₂ emessa nell’atmosfera per produrre questa bottiglia di acqua con la creazione e tutela di nuove foreste. Impatto Zero® è il primo progetto italiano che calcola e compensa le emissioni di gas a effetto serra generate da qualsiasi attività contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in grado di riassorbirle. Tutte le bottiglie e le confezioni di Ferrarelle a Impatto Zero® testimoniano una continua attenzione per l’ambiente: grazie all’adesione al progetto verranno creati e tutelati oltre 1.400.000 mq di nuove foreste. Ferrarelle, la prima acqua minerale a Impatto Zero®”

promosso da un'azienda terza (LifeGate)". Questa adesione non giustifica il tentativo dell'impresa di definire totalmente ecosostenibile il prodotto pubblicizzato, ed il Giurì "ha ritenuto i messaggi in esame ingannevoli". (Ferrarelle-impatto zero, 2012)²⁰⁰ Questo è un caso limite, dove l'impresa che aderisce ad un programma di sostenibilità ambientale, adottando una strategia di tipo *greenwashing*, ha ampliato i limiti e i confini di tale progetto in maniera illecita, e, per tale motivo, è stata sanzionata dal garante.

In generale, il giudizio complessivo sugli effetti delle iniziative CSR realizzate dalle imprese è stato studiato da una ricerca condotta dall'Osservatorio Socialis e dall'Istituto Ixè, "L'impegno sociale delle aziende in Italia", nel 2016.²⁰¹ Nel rapporto condotto su 319 imprese²⁰² italiane è emerso che sicuramente le azioni di responsabilità sociale hanno generato effetti positivi in termini di risposta del mercato, di rapporto con gli *stakeholders* e con le istituzioni. Ciò nonostante, è emerso anche che molte di queste imprese hanno sviluppato progetti di Responsabilità Sociale d'impresa per avere una migliore reputazione; infatti, il 54% dei soggetti intervistati ha intrapreso tali progetti per un miglioramento dell'immagine dell'azienda, il 44% per un aumento della notorietà dell'azienda, il 39% per la fidelizzazione dei clienti e il 34% per consolidare la reputazione in momenti di crisi.

È evidente dunque come i manager delle imprese che adottano strategie di *Corporate Social Responsibility* siano spinti principalmente dal tema reputazionale, ed è quindi probabile che alcuni tenderanno anche a cercare di massimizzare il ritorno d'immagine e la visibilità dei propri programmi, adottando misure di marketing sociale e, talvolta, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità ingannevole.

Per ovviare a tale problema il legislatore deve tenere conto di limitare l'applicazione di incentivazioni fiscali ad imprese che desiderano adottare strategie di sostenibilità ambientale per finalità solo di "miglioramento dell'immagine aziendale". È indubbiamente molto difficile identificare le cause per le quali un'impresa adotta queste politiche, tuttavia la soluzione a questo problema è quello di ampliare i poteri dell'Autorità garante per l'antitrust.

²⁰⁰ Cfr Ferrarelle-impatto zero, PS7235 - provvedimento n.23278 (Autorità antitrust Febbraio 8, 2012) Cfr Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Bollettino Settimanale Anno XXII – n.6, 27 Febbraio 2012, pag. 159 - 184

²⁰¹ Cfr CNDCEC, Disclosures di informazioni non finanziarie, op.cit. , pag. 41

²⁰² Lo Studio è stato condotto su 319 imprese che hanno investito in CSR attraverso un sondaggio a risposta chiusa, con risposte multiple consentite.




Figura 10 - Finalità per investimenti in CSR

(fonte: rielaborazione dati in Osservatorio Socialis e Istituto Ixè, “L’impegno sociale delle aziende in Italia – VII Rapporto di indagine 2016”)

Infatti, se da un lato l’adozione di pubblicità ingannevole permette una migliore reputazione e un aumento delle vendite nel breve periodo, qualora essa venga scoperta il ritorno negativo è ampliato, a causa di una profonda sfiducia del consumatore finale. L’Autorità garante deve sfruttare l’impatto mediatico che tali scoperte comportano, comunicando anche i provvedimenti cautelari che sono stati adottati nei confronti di imprese con comportamenti sospetti.²⁰³

Per evitare che un’impresa possa ricevere agevolazioni fiscali e al contempo attuare politiche di marketing di tipo *green washing* il legislatore ha previsto nuove forme giuridiche che migliorano

²⁰³ Per tale motivo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha previsto diverse modalità per segnalare scorrettezze di antitrust delle imprese: attraverso segnalazione online, comunicazione tramite call center o Twitter.

l'immagine dell'impresa agli occhi del consumatore, ma che hanno particolari limitazioni. Da un lato, infatti, le imprese sociali si propongono come nuova forma sociale di congiunzione tra il profitto ed il terzo settore. Esse hanno particolari agevolazioni fiscali per la loro fondazione e per l'attuazione delle politiche di gestione, tuttavia non possono distribuire dividendi agli investitori, come gli enti non-profit. Dall'altro le Società Benefit possono distribuire gli utili d'esercizio, come le società commerciali, ma non hanno alcun tipo di agevolazione fiscale.

3.5 Le Società Benefit come applicazione concreta della CSR

Le Società Benefit (SB) sono un nuovo tipo di impresa che persegue sia il profitto sia un beneficio per la società, trasformando il business come "forza positiva". Si tratta di un'evoluzione del concetto stesso di impresa, ponendosi come organizzazione ibrida tra le società aventi scopo di lucro il cui fine, secondo la normativa, è quello di generare profitto e distribuire dividendi agli azionisti, e le organizzazioni non profit il cui fine è quello di avere un impatto positivo pur non essendo dotate di un *business model* sostenibile. D'altro canto, le società benefit, coniugando aspetti delle società commerciali con il mondo non-profit, sono aziende che perseguono il profitto, ma che al contempo hanno come attività prevalente la creazione di un impatto positivo per le persone e per l'ambiente, integrando tale posizione anche nell'oggetto sociale dell'impresa²⁰⁴.

Questa nuova forma giuridica, che permette agli imprenditori di distinguersi sul mercato in maniera innovativa, è stata introdotta nel nostro ordinamento²⁰⁵ all'inizio del 2016, come nuova caratteristica da aggiungersi alle esistenti forme societarie²⁰⁶ con l'obiettivo di "facilitare ed incrementare le ricadute sociali positive da parte delle società commerciali" (Scafati, 2016)²⁰⁷. Il legislatore ha predisposto numerose limitazioni, in quanto una società, affinché possa essere definita benefit, deve, in aggiunta agli obblighi richiesti per il tipo sociale prescelto:

²⁰⁴ Cfr B Lab Europe. (s.d.). *Cosa sono le società benefit*. Tratto da [Sito Web di Società Benefit](#).

²⁰⁵ Primo al mondo dopo gli USA dove era stata introdotta nel 2010, con la "Legge di Stabilità 2016" – n.208 (commi dal n.376 al 384), approvata il 28 dicembre 2015 ed in vigore dal 1 Gennaio 2016. La forma giuridica della Benefit corporation (equivalente alla Società Benefit Italiana) è stata poi introdotta solo dalla Colombia l'11 Aprile 2018.

²⁰⁶ La disciplina delle Società Benefit è applicabile a tutti i tipi societari previsti dal Codice Civile dunque: società semplice (ss), società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS), società per azioni (SpA), società a responsabilità limitata (Srl), società in accomandita per azioni (SApA) e le società cooperative. Non vi sono previsioni espresse riguardo le Società Consortili e le Start-up innovative, le quali tuttavia dovrebbero considerarsi ammissibili, mentre si tende ad escludere la compatibilità con le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali. Infine è da verificare di volta in volta la compatibilità con la forma giuridica della società benefit con la Società tra professionisti.

²⁰⁷ Scafati, G. (2016, Febbraio 4). "Società Benefit": il beneficio oltre al lucro. *Il Sole 24 Ore*.

- indicare nell'oggetto sociale le finalità di “beneficio comune”;
- essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, dei portatori di interessi e nel perseguimento degli obiettivi definiti dall'oggetto sociale
- definire dei soggetti responsabili per il perseguimento dell'obiettivo sociale
- redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio includendo gli obiettivi specifici attuati dagli amministratori, la “valutazione dell'impatto generato” (attraverso uno “standard di valutazione esterno” che deve essere esauriente, articolato, sviluppato da un ente non controllato o collegato dalla società stessa, credibile e trasparente) e deve individuare nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Inoltre, la normativa prevede la responsabilità degli amministratori delle Società Benefit qualora non sia adempiuto l'obbligo di gestire l'organizzazione in modo da bilanciare i diversi interessi coinvolti. (LdS 2016 - Società Benefit, 2015)²⁰⁸

Per le Società Benefit non sono previste né agevolazioni fiscali specifiche di alcun tipo, né deroghe al diritto societario. Si tratta di una scelta libera da parte dell'imprenditore che desidera strutturare in maniera concreta e rigida un nuovo modello di impresa coinvolgendo direttamente gli *stakeholders*, con maggiori tutele nei confronti dei dipendenti e collaboratori e con una visione più attenta all'ambiente, generando dubbi di sovrapposizione tra il settore “*for profit*” e quello “*no-profit*”.²⁰⁹

A fronte degli oneri di rendicontazione, le imprese sono invogliate ad intraprendere questa strada per il valore reputazionale che la denominazione sociale trasmette, come sinonimo di trasparenza ed eticità. Tuttavia, a causa della mancanza di una reale agevolazione fiscale che permette all'impresa di avere una risposta positiva nel breve periodo, il numero di società benefit fondate dalla loro introduzione nell'ordinamento resta esiguo.

²⁰⁸ Legge di Stabilità 2016 - Società Benefit, n. 208 (comma 376-384) (Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1 Gennaio 2016 Dicembre 28, 2015).

²⁰⁹ Cfr B.Pagamici, Terzo Settore: impresa sociale e società benefit a confronto, 19 Aprile 2016, IPSOA, Wolters Kluwer.

3.6 Perché le agevolazioni fiscali sono necessarie

Alla luce delle norme in materia di rendicontazione non finanziaria e della recente introduzione della forma giuridica imprenditoriale di Società Benefit, è importante ribadire l'importanza fondamentale dell'applicazione di sistemi di incentivazione fiscale. Infatti, se da un lato “le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari” (Dood, 1932)²¹⁰, dall'altro esse devono risultare sempre attraenti agli occhi degli investitori, pena l'uscita dal mercato. Tale regola fondamentale è valida anche in presenza di strategie di responsabilità sociale poiché esse implicano, soprattutto nel breve periodo, l'assumersi di costi aggiuntivi.

È importante che nel contesto storico in atto, con il crescente interesse degli *stakeholders* alle tematiche sociali, il legislatore predisponga di incentivazioni fiscali sia per le imprese che si assumono tali responsabilità sia per i soggetti che investono in organizzazioni con una visione di lungo periodo.

Le agevolazioni fiscali permettono di abbattere i costi sostenuti dall'impresa nella realizzazione di progetti di valore sociale e, di conseguenza, di permettere anche a quelle che hanno un ritorno economico minore (quali le industrie B2B) di apportare il proprio contributo.

Inoltre, sempre più si sta affermando la volontà da parte dei portatori d'interesse di avere dall'azienda un indicatore oggettivo della rilevanza degli investimenti sociali della data società, ed in questa ottica si sta sviluppando come strumento quello del Ritorno Sociale dell'Investimento. Il *Social Return on Investment* (SROI) è l'indicatore economico che permette la misurazione e contabilizzazione del valore aggiunto apportato da un investimento socialmente rilevante. Esso si calcola come rapporto tra il valore totale dei benefici ricevuti ed il valore dell'investimento, con lo scopo di “misurare il cambiamento che è stato creato, misurando gli *outcome* sociali, ambientali ed economici e utilizzando valori monetari per rappresentarli” (The SROI Network, 2012)²¹¹. In altre parole, per ogni euro investito nell'organizzazione, se il rapporto è pari a due, allora sono stati generati due euro di valore sociale.

²¹⁰ Dood, E. (1932, Maggio). For Whom Are Corporate Managers Trustees. *Harvard Law Review*, 45(7), 1145-1163

²¹¹ The SROI Network (2012, Gennaio), Guida al Ritorno Sociale sull'Investimento: SROI, traduzione a cura di Human Foundation, pag 7

$$SROI = \frac{\text{valore dei benefici extra - finanziari}}{\text{valore dell'investimento netto}}$$

Il valore dei benefici è determinabile attraverso l'utilizzo di indicatori che sono particolarmente importanti per gli *stakeholders*, che siano soggettivi e oggettivi. È evidente che se il valore dell'investimento è minore, in quanto il legislatore ha predisposto un abbattimento dell'onere fiscale dell'impresa, allora l'indicatore sarà maggiore. L'incentivo fiscale è dunque una spinta all'adozione di strategie sociali non solo a livello economico, ma perché, aumentando il valore effettivo del Ritorno Sociale sull'Investimento, contribuisce al miglioramento della reputazione, attraverso l'utilizzo di indicatori oggettivi.

In aggiunta, il legislatore deve tenere conto che le spese pubbliche sostenute in materia di incentivi allo sviluppo sostenibile non sono altro che un investimento che genererà un ritorno economico nel medio-lungo periodo. Imprese che perseguono il proprio oggetto sociale in maniera sostenibile non solo ridurranno i costi per l'abbattimento dell'inquinamento ma genereranno nuovo capitale. Studi infatti hanno dimostrato che i costi dell'economia mondiale arrivano a 5000 miliardi di dollari l'anno per quanto riguarda le perdite di entrate da lavoro a causa dei decessi prematuri dovuti all'inquinamento dell'aria, ed alle malattie legate ad esso.²¹² Inoltre, lo sviluppo sostenibile è certamente una fonte di lavoro: sempre più figure professionali si stanno sviluppando nell'ambito della *green economy*.

Le *green jobs* sono “figure professionali che incorporano per definizione competenze green, il cui lavoro, quindi, è direttamente finalizzato a produrre beni e servizi eco-sostenibili o a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi” mentre sono ibridi le “figure professionali il cui lavoro non è finalizzato in modo diretto a produrre beni e servizi green o a ridurre l'impatto ambientale dei cicli produttivi, ma che possono comunque contribuirvi nel momento in cui sono richieste loro competenze in tema, perché magari inserite in imprese o filiere *green oriented*” (Fondazione Symbola, Unioncamere, 2015)²¹³.

²¹² Cfr World Bank; Institute for Health Metrics and Evaluation. 2016. The Cost of Air Pollution: Strengthening the Economic Case for Action. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25013> License: CC BY 3.0 IGO

²¹³ Definizioni proposte da Fondazione Symbola e Unioncamere per identificare le professioni “verdi”.

In Italia i dati del Rapporto Green Italy sono, infatti, molto incoraggianti in quanto il contributo occupazionale fornito dalla green economy è stato senz'altro positivo: sul totale delle assunzioni non stagionali che sono avvenute nel 2014 il 13,2% erano legate alle *green jobs* o a figure ibride.²¹⁴ Il forte legame che al giorno d'oggi le imprese stanno dando fra green economy ed innovazione aziendale è confermato dal fatto che il 66,8% di chi viene assunto nei settori di progettazione e ricerca e sviluppo è una figura green.²¹⁵ D'altra parte la sfida tecnologica, che determina il vero valore aggiunto di un prodotto, è sempre più legata a quella energetica ed ambientale in qualsiasi settore. I progetti in ambito sostenibile stanno dunque avviando una vera e propria rivoluzione anche sull'impatto sul mercato del lavoro, generando anche nuove competenze.

3.6.1 Perché è necessario applicare un sussidio: spunti da Microeconomia²¹⁶

Queste conseguenze non sono altro che ciò che in microeconomia è definito come esternalità positiva; infatti, un'impresa che agisce in maniera sostenibile, attraverso politiche di sostegno all'economia e di abbattimento dell'inquinamento, genera un'esternalità positiva.

Una esternalità è “un'azione di un produttore o consumatore che influisce su altri produttori o consumatori, ma i cui costi o benefici non sono tenuti in conto dal mercato” (Besanko, Braeutigam, & Cipriani, 2016). Questa può essere negativa (quando l'azione di una parte impone costi aggiuntivi per l'altra) o positiva (quando una parte crea benefici). Lo sfruttamento sostenibile del capitale naturale, inteso come una riduzione dell'impatto ambientale, rappresenta per le imprese quest'ultima situazione.

Un'impresa che si occupa attivamente dell'ecosistema, attraverso politiche di riduzione dell'inquinamento e di introduzione di sistemi innovativi per la produzione, determina, nel lungo periodo, anche per le altre organizzazioni una riduzione dei costi relativi ai danni prodotti.

Fondazione Symbola & Unioncamere. (2015). I Green Jobs in Italia. In M. Battaglia, E. Cancila, E. Cerrini, E. Jachia, M. Frey, I. Sabbadini, Fondazione Symbola, A. Trisoglio, Unioncamere, M. Battaglia, & M. Frey (Eds.), *I Green Jobs* (Vol. Quaderni di Economia del Lavoro/104, pp. 11-44). Milano: FrancoAngeli, pag 46

²¹⁴ Fonte dei dati: Symbola – UnionCamere, 2014. Cfr Frey, M. (2015). Lo sviluppo della Green Economy e le ricadute sull'occupazione, op. cit. pag 33

²¹⁵ Cfr Fondazione Symbola & Unioncamere. (2015). I Green Jobs in Italia, op. cit., pag 50-51

²¹⁶ Cfr R.R. Braeutigam e G. Cipriani, Capitolo 17: Esternalità e Beni Pubblici, Microeconomia, 2016, pag 563-564, 575-577.

Di conseguenza, in presenza di esternalità positive, il beneficio marginale sociale derivante dal consumo del bene o del servizio è superiore al beneficio marginale privato, questo però dà luogo ad una sottoproduzione determinata dal fatto che, generalmente, quando un individuo decide di acquistare un bene, egli considera solo i benefici che riceverà (beneficio marginale privato), ma non tiene conto dei benefici che la sua scelta avrà sugli altri individui. Questo determina per le imprese una minore produzione di quanto sarebbe socialmente efficiente e questo dà origine un fallimento di mercato.

Secondo le regole classiche della microeconomia la quantità offerta sul mercato socialmente efficiente è quella che consente di ottenere il massimo surplus sociale. Per surplus si intende il “beneficio derivante per consumatori e produttori dalla possibilità di effettuare transazioni desiderate al prezzo di mercato”²¹⁷ (Treccani, 2012).

Questo vantaggio per i produttori è identificabile con il profitto, mentre per i consumatori si prende come punto di riferimento la differenza tra il prezzo di riserva di ciascun consumatore (il prezzo massimo che l'individuo era disposto a pagare per ricevere una quantità di beni) ed il prezzo di mercato.

Perciò, in generale secondo la legge della domanda e dell'offerta, in un libero mercato dove vige la concorrenza perfetta, i costi e i benefici personali dei singoli agenti economici corrispondono ai costi e benefici sociali. In questo caso “la mano invisibile del mercato” guiderà le due curve ad adattarsi per raggiungere un prezzo di equilibrio ed il livello di produzione efficiente, e anche se ogni produttore e consumatore agisce esclusivamente nel proprio interesse si riescono a soddisfare le esigenze di acquisto e di vendita. Per tale motivo nel mercato è presente una domanda di mercato che coincide con il beneficio marginale privato, inteso come la somma orizzontale di tutte le curve di beneficio marginale dei consumatori (MPB) e un'offerta di mercato che coincide con i costi marginali (MC). Senza altre interferenze, il mercato sarà in equilibrio nel punto di intersezione dove il prezzo coincide con P_1 e la quantità con Q

²¹⁷ Treccani, Dizionario di Economia e Finanza - definizione di Surplus, 2012




Figura 11 - Legge della domanda e dell'offerta e determinazione dei surplus del produttore e del consumatore

Di conseguenza, in termini di surplus, la zona A rappresenta il beneficio dei consumatori, ovvero la differenza tra i prezzi di riserva, costituiti dai punti che compongono la curva di domanda prima del prezzo di equilibrio, e P_1 ; la zona B è il beneficio dei produttori, ovvero la differenza tra i costi sostenuti per la produzione e i ricavi percepiti. In tale mercato la quantità Q_1 rappresenta la quantità socialmente efficiente: che massimizza il surplus sociale.

In presenza di esternalità positive, e quindi di costi che vanno a vantaggio di altri, il prezzo di equilibrio può non riflettere il valore sociale del bene, e dunque il mercato può non consentire la massimizzazione del surplus totale; vi è, infatti, anche un beneficio esterno nel mercato rappresentato dalla curva di beneficio marginale esterno (MEB). Perciò il beneficio marginale sociale sarà maggiore del beneficio marginale privato di un ammontare pari al beneficio marginale esterno:

$$MSB = MPB + MEB$$




Figura 12 – Costruzione della curva del beneficio marginale sociale in presenza di esternalità positive

In assenza del contributo statale, il beneficio marginale dovuto all'esternalità positiva non viene percepito e quindi si determina una sottoproduzione rispetto alla quantità che dovrebbe essere quella ottimale, e perciò di ammontare pari a $(Q^* - Q_1)$. In termini di surplus, i benefici derivanti dall'esternalità positiva sono percepiti dalla società, ma, poiché prezzo e quantità rimangono sotto il livello ottimale, si genera una perdita secca rappresentata dall'area evidenziata e quindi siamo in presenza di un fallimento di mercato.




Figura 13 – Il fallimento del mercato in presenza di esternalità positive e assenza dell'intervento dello Stato

Il livello socialmente ottimale, e quindi l'eliminazione del fallimento di mercato, può essere raggiunto attraverso l'applicazione di un sussidio governativo: questo determina una riduzione dei costi marginali per unità di produzione sostenuti dalle imprese e quindi una traslazione verso il basso della curva di offerta.

Tramite questi incentivi, che possono essere anche di natura fiscale attraverso, ad esempio, l'applicazione di crediti d'imposta, la quantità offerta raggiungerà il livello ottimale: I consumatori pagheranno il prezzo di equilibrio socialmente ottimale P_c , i produttori produrranno la quantità ottimale Q^* . L'area evidenziata rappresenta l'entità del sussidio pubblico in questo ambito e sarà rappresentata dal rettangolo costruito tra il prezzo pagato dal consumatore P_c e il prezzo che il produttore percepirebbe in assenza di sussidio P_p .




Figura 14 - Massimizzazione del surplus sociale in contesti di esternalità positive attraverso l'intervento dello Stato

L'intervento dello Stato ha dunque lo scopo di correggere l'inefficienza economica derivante dalla sottoproduzione in un mercato con esternalità positive.

Secondo gli studi della microeconomia quindi l'adozione da parte del legislatore di sussidi o agevolazioni fiscali sono fondamentali in presenza di esternalità positive, e quindi di politiche di sviluppo sostenibile, perché permette al mercato di eliminare il fallimento generato e di evitare la sottoproduzione conseguente. Un'impresa che si adopera personalmente in tema di sostenibilità sostiene dei costi aggiuntivi che determinano una riduzione della produzione, solo attraverso

l'intervento pubblico è possibile permettere a tali aziende di produrre quantità maggiori di tali beni e quindi di perseguire maggiormente i loro scopi.

3.7 Gli incentivi odierni sono efficaci?

Alla luce di quanto detto è importante dunque analizzare l'efficacia delle agevolazioni presenti nell'ordinamento italiano per incentivare investitori ed imprese per fini di utilità sociale.

Per quanto riguarda gli incentivi presenti per supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo il legislatore ha predisposto grandi fondi e proposte. Per esempio, le Start-up innovative a vocazione sociale possono richiedere finanziamenti a tasso zero e deduzioni/detractions per l'investitore, e attraverso il Credito d'Importa per la Ricerca tutte le imprese possono richiedere un credito d'imposta un ammontare pari al 50% delle spese sostenute. Tuttavia, ad eccezione delle agevolazioni per le imprese che richiedono presupposti particolarmente rigidi, come nel caso delle Start-up innovative e delle Piccole-Medie Imprese innovative, vi è una sovrapposizione delle norme che può generare confusione. Ad esempio, una qualsiasi impresa che destina un ammontare compreso tra € 5.000.000 e € 20.000.000 ad investimenti in ricerca e sviluppo può alternativamente presentare richiesta di agevolazioni nel "Bando grandi progetti", che permette la copertura fino al 60% con finanziamento agevolato e fino al 15% con contributo diretto alle spese, oppure richiedere un "Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo", che permette di ricevere un credito d'imposta fino al 50% delle spese sostenute nell'investimento. Entrambe le agevolazioni sono molto vantaggiose, ma si possono generare confusioni, in quanto i benefici non sono cumulabili²¹⁸, e perciò in questi casi le imprese devono poter far richiesta per entrambi gli aiuti.

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi per l'acquisto di immobilizzazioni a basso impatto ambientale il legislatore ha senz'altro previsto delle misure particolarmente utili in determinate situazioni. Per esempio, le imprese localizzate in aree di crisi industriale e le grandi imprese energivore hanno grandi incentivi all'acquisto di immobilizzazioni per la tutela ambientale, attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. Tuttavia, i casi previsti sono particolarmente specifici, in localizzazione dell'impianto produttivo o in settore ammissibile. È bene dire che, in aggiunta, ciascuna regione presenta ulteriori incentivi, come ad esempio per la Regione Lazio che ha previsto aiuti per le imprese che desiderano convertirsi in Aree Produttive

²¹⁸ Tuttavia, è bene precisare che il Credito d'Imposta R&S è cumulabile con le agevolazioni per l'Industria 4.0: l'iperammortamento ed il superammortamento, la Nuova Sabatini, la Patent Box, nonché con gli incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) e con le start-up/PMI innovative.

Ecologicamente Attrezzate o per l'efficientamento energetico. Ciò nonostante, poiché ciascuna regione è differente per le imprese può non essere semplice trovare una agevolazione che vada bene. D'altronde, non è espresso in maniera chiara se le agevolazioni regionali possono essere richieste anche da società aventi sede legale nella regione ma stabilimento produttivo in un'altra e viceversa.

3.8 Prospettive e scenari futuri

È evidente che il tema della *green economy* non possa essere considerato un fenomeno circoscritto, ma si tratta di una vera rivoluzione del concetto di impresa e di relazione con il territorio. Difatti la questione ambientale sta divenendo sempre più il centro delle strategie d'impresa, prima inglobando i temi della Responsabilità Sociale, poi ampliandosi all'ESG (*Environmental, Social e Governance*), attraverso la lotta agli sprechi, il riciclo e il ricorso a energie rinnovabili. Da questa dinamica sono nati nuovi documenti contabili (come la rendicontazione non finanziaria), nuove forme d'impresa (come per le imprese sociali e le società benefit), nuove strategie di impresa (come il *green marketing*) e nuove figure professionali.

L'economia verde si sta dunque rivelando come la grande soluzione per l'uscita dalla crisi, con dati record per l'occupazione, con circa 3 milioni di lavoratori con competenze green sviluppate²¹⁹. Nel periodo di grande recessione economica, dove le imprese hanno tagliato i fondi per gran parte dei progetti in corso, gli investimenti in fonti rinnovabili hanno registrato tassi di crescita importanti, perché “se attentamente analizzati, potrebbero diventare una buona base per [...] costruire un paradigma adeguato per sostenere la crescita”. (Romano, 2016)²²⁰

Come ogni investimento richiede però fondi monetari consistenti da parte delle imprese che desiderano attuare tali strategie. Sostenere spese aggiuntive con un rientro economico più di lungo periodo determina, tuttavia, anche una riduzione nel breve periodo della competitività anche in un'ottica più internazionale. Infatti, tali strategie sono ancora legate solo a determinati paesi occidentali²²¹ e, se non supportate dal legislatore, le imprese che le adottano potrebbero non riuscire a fronteggiare la concorrenza con i grandi colossi asiatici e dei paesi in via di sviluppo, che non sono ancora interessati alla sostenibilità ambientale.

²¹⁹ Circa 2.972.000 lavoratori. Cfr B. Ardù, Chi investe in green economy crea occupazione, la Repubblica, 25 Ottobre 2017

²²⁰ R. Romano, Green economy e prospettive industriali, Economia e Politica, 21 Maggio 2016.

²²¹ Si pensi che le società Benefit sono state previste solo dall'ordinamento italiano e da alcuni stati degli Stati Uniti

In questo panorama socio-economico il legislatore è obbligato a predisporre aiuti concreti alle imprese per permettere loro di svilupparsi in maniera sostenibile e di essere competitive a livello internazionale. Perciò, in una prospettiva di un futuro prossimo, il decisore politico dovrà prevedere sempre più misure di agevolazione fiscale e burocratica, con una crescita costante dei fondi per la sostenibilità ambientale e con uno snellimento degli obblighi normativi. Solo così sarà possibile per le imprese generare utili e allo stesso tempo perseguire le finalità ecologiche.

Conclusione

“Per essere un investitore, bisogna credere in un domani migliore”: seppure l’economia sia in grado di giungere ad un equilibrio eco-sostenibile in maniera autonoma, è opportuno che vengano predisposti degli incentivi fiscali che accelerino questo processo. Per tale motivazione questo studio ha cercato di rispondere alla domanda: “Sono realmente necessari gli strumenti di incentivazione finanziaria pubblica per supportare la sostenibilità delle imprese private?”. A tal fine l’elaborato è stato sviluppato come una ricerca a 360 gradi sulla questione dello sviluppo sostenibile, in un contesto di globalizzazione e post-crisi economica che ha mutato completamente tutte le leggi dell’economia. (Graham, 1949)²²²

Quella che è stata definita la “trasformazione *green*” è stata la grande soluzione adottata da numerose imprese italiane per uscire dalla crisi. I numeri sono molto incoraggianti, in quanto, nonostante il problema della disoccupazione che il paese si trova ancora a fronteggiare, oggi tredici occupati su cento sono impiegati in aziende *green*, con una attenzione particolare al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e alla qualità delle materie prime. Si sta facendo strada anche una finanza per lo sviluppo sostenibile, concetto considerato come un ossimoro fino a pochi anni fa, ma che sta assumendo una importanza crescente, permettendo di coniugare la logica di breve periodo con quella di lungo termine. Inoltre, le imprese che sono state precorritrici di tale innovazione, hanno oggi ritorni sugli investimenti e sugli azionisti nettamente maggiori delle concorrenti.

Tuttavia, tali risultati si presentano solo nel lungo periodo e le imprese operanti nel settore industriale, nonché le piccole e medie imprese, non sono ancora particolarmente incoraggiate a far parte di questo cambiamento, considerato non necessario dalle prime ed eccessivamente oneroso dalle seconde. Per incoraggiare queste realtà e allo stesso tempo rispettare gli impegni presi con l’ONU previsti ne “l’Agenda 2030”, lo Stato Italiano ha previsto numerosi incentivi per lo sviluppo della sostenibilità ambientale delle imprese, prevedendo da un lato agevolazioni per l’acquisto di immobilizzazioni che permettono un efficientamento dei consumi energetici, dall’altro aiuti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi produttivi o di nuovi prodotti eco-sostenibili.

²²² “To be an investor, you must be a believer in a better tomorrow.” Benjamin Graham: Economista, professore universitario e imprenditore statunitense (1894-1976), noto come il maestro di Warren Buffet. Benjamin Graham, *The Intelligent Investor*, Collana Harper Business, Harper & Row, Publishers Inc, 1949, pag.535

Le agevolazioni presenti sono in buona parte finanziate dai fondi dell'Unione Europea e sono differenziate per tipologia, dimensione dell'impresa, oggetto dell'incentivo, spese ammissibili e costi agevolabili; nonché, in qualche caso, anche per sede legale della società, se, per esempio, essa risiede in un'area di crisi industriale o nel Mezzogiorno. L'ordinamento presenta numerosi diversi incentivi, individuabili all'interno del portale internet del Ministero per lo Sviluppo Economico o nelle singole piattaforme regionali, in altri casi direttamente nel sito dei diversi fondi europei. Nel complesso, dunque, il sistema può risultare talvolta confuso, altre volte può presentare delle lacune. Vi sono, infatti, diverse agevolazioni non cumulabili, ma concedibili per la medesima fattispecie nell'ambito della ricerca e dello sviluppo interno di nuovi sistemi produttivi o di prodotti eco-sostenibili.

Per quanto riguarda l'acquisto di un'immobilizzazione efficiente vi sono, al contrario, delle lacune in alcuni settori economici. Per quest'ultima fattispecie sarebbe forse opportuno prevedere una semplificazione: una singola agevolazione per l'efficientamento energetico per qualsiasi impresa che acquisti immobilizzazioni che permettano una drastica riduzione dei consumi, dove rientrano tutti i fondi ora destinati ai vari progetti. Sarà poi compito dell'autorità garante quello di vagliare le richieste, dando comunque priorità alle aree di crisi industriale e a quei progetti che determinino una maggiore riduzione (in termini percentuali rispetto ai consumi ante-investimento così che non vengano sempre favorite le grandi imprese). Gli aiuti concedibili dovrebbero essere diversificati rispetto al soggetto richiedente: una piccola-media impresa preferirebbe un contributo diretto alla spesa per sopportare meglio l'investimento realizzato, mentre una grande impresa preferirebbe un credito d'imposta così da poter sfruttare l'incentivo nei momenti di crisi. Infine, per quanto riguarda i costi agevolabili, l'incentivo dovrebbe riguardare la spesa aggiuntiva sostenuta per l'efficientamento energetico: in altre parole se per l'impresa era necessario acquistare un nuovo macchinario, allora l'agevolazione dovrebbe essere concessa sulla differenza della spesa tra il macchinario eco-sostenibile ed il prezzo medio di quelli presenti sul mercato.

Prevedere aiuti concreti per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni permette a tutto il settore privato dell'economia, sia come cittadini sia come imprese, di essere attori concreti e di dare il proprio contributo nella realizzazione di questa rivoluzione verde, seguendo i principi di integrazione, universalità e partecipazione. D'altra parte, lo sviluppo sostenibile individuale non esiste: si tratta dell'essenza stessa dell'Agenda 2030 dove ogni singolo deve dare il proprio contributo per la realizzazione di una nuova *civitas* responsabile, dove obiettivi individuali e collettivi si fondono insieme per realizzare una visione integrata di Economia, Società, Ambiente e

Istituzioni. In quest'ottica l'Europa è da sempre all'avanguardia, ma il 2018 deve essere considerato l'anno chiave della transizione verso un'economia circolare.

L'Italia culturalmente ha delle affinità con il tema della sostenibilità, ma ha ancora ampi margini di miglioramento; forse la soluzione risiede proprio nei temi riportati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: “Innovare, Riquilificare, Investire, Trasformare”²²³ e il legislatore deve partire proprio dalla sensibilizzazione verso questi obiettivi.

²²³ Slogan del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, ASVIS.

Allegato: schema riassuntivo degli incentivi per lo sviluppo sostenibile presenti nell'ordinamento per le imprese residenti nel territorio Italiano.

INCENTIVO	OGGETTO DELL'INCENTIVO	SOGGETTI PASSIVI	SPESE SOSTENUTE
Rilancio Aree di Crisi Industriale	Investimenti per la tutela ambientale che prevedono il rilancio di aree colpite da crisi industriale e di settore complesse o non complesse.	Società di capitali, cooperative e consortili in aree di crisi industriale.	>1.5 MLN €
Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale	Grandi progetti per l'acquisto di strumenti per adeguamento impianti per efficienza energetica o nuovi impianti	Imprese energivore di qualsiasi dimensione nel Sud	> 20 MLN € (o > 7.5 MLN € se prodotti agricoli)
Riconversione Aree Produttive Ecologicamente APEA - LAZIO	Acquisto investimenti per ridurre l'uso delle risorse naturali in chiave ecocompatibile (APEA)	PMI, Reti di imprese, consorzi e soggetti privati del settore Agricolo e del settore della Pesca e dell'Acquacoltura nel Lazio	Limite di 200.000€ per ogni soggetto
Riduzione consumi energetici nelle imprese LAZIO	Investimenti in isolamento termico, efficientamento dei sistemi elettrici, autoproduzione di energia, recupero dell'energia, e investimenti in fonti rinnovabili	APEA, PMI, Reti di imprese, ESCo, fondi di fondi. Privilegiati settori energivori	Limite di 200.000€ per ogni soggetto
Imprese sociali	Progetti realizzati da imprese sociali, di interesse generale e senza scopo di lucro.	Imprese riconosciute come "sociali"	Non specificato
SIAVS	Progetti altamente innovativi con finalità di riduzione dell'impatto sociale.	Microimprese costituite sotto forma di "Start-up innovative a vocazione sociale" – rigidi presupposti	< 1.5 MLN €

INCENTIVO	OGGETTO DELL'INCENTIVO	SOGGETTI PASSIVI	SPESE SOSTENUTE
PMI Innovative	Progetti altamente innovativi	PMI iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese – rigidi presupposti	Non specificato
Bando grandi progetti	Investimenti in ricerca per promuovere un'economia efficiente, più verde e competitiva	Imprese di produzione di beni e servizi, di trasporto, agro-industriali, centri di ricerca e start-up innovative	Investimenti di > 5.000.000€ ma < 40.000.000€
Credito d'imposta R&S	Investimenti in ricerca e sviluppo	Tutte le imprese	Investimenti dal valore annuo > di 30.000 € ma < 20.000.000 €

INCENTIVO	COSTI AGEVOLABILI	TIPOLOGIA DI INCENTIVO	RISORSE DISPONIBILI E ENTE FINANZIATORE
Rilancio Aree di Crisi Industriale	Programmi per la tutela ambientale, differenti percentuali a seconda dell'oggetto.	Finanziamento agevolato massimo per il 50% delle spese; Contributi a fondo perduto massimo per il 25%; partecipazione	Sportello non continuativo a seconda delle aree che richiedono aiuti. INVITALIA
Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale	costi di supplemento per rendere impianto sostenibile (o strumenti)	Contributi a fondo perduto; finanziamento agevolato;	100.000.000 €: FESR Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Riconversione Aree Produttive Ecologicamente APEA - LAZIO	Contributo del 50% delle spese sostenute	Contributi a fondo perduto	10.000.000 €: <ul style="list-style-type: none"> • 5.000.000 € UE (FESR) • 3.500.000 € Italia • 1.500.000 € Lazio
Riduzione consumi energetici nelle imprese LAZIO	Contributo del 50% di tutte le spese sostenute	Contributi a fondo perduto (se APEA) altrimenti prestiti o strumenti simili	40.000.000 €: <ul style="list-style-type: none"> • 20.000.000 € UE (FESR) • 14.000.000 € Italia • 6.000.000 € Lazio
Imprese sociali	Differenti criteri per la determinazione del reddito imponibile dell'impresa e degli investitori	Deduzioni/Detrazioni per gli investitori, autonomia patrimoniale	Non specificato
SIAVS	Investimenti per progetti con finalità di interesse generale	Finanziamento a tasso zero, detrazioni/deduzioni per investitore, contributo a fondo perduto Mezzogiorno	200.000.000 € INVITALIA

INCENTIVO	COSTI AGEVOLABILI	TIPOLOGIA DI INCENTIVO	RISORSE DISPONIBILI E ENTE FINANZIATORE
PMI Innovative	Facilitazioni gestione impresa e detrazioni/deduzioni per l'investitore.	Deduzioni/detraioni per l'investitore	26.900.000 € INVITALIA
Bando grandi progetti	Se finanziamento agevolato: 60% PMI, 50% Grandi imprese; Se contributo diretto alle spese: 15% PMI, 10% Grandi imprese	Contratto di finanziamento (tasso agevolato + tasso di mercato); Contributo diretto alle spese	<ul style="list-style-type: none"> • 350.000.000 € FRI (finanziamento agevolato) • 100.000.000 € FCS (contributo diretto)
Credito d'imposta R&S	50% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo	Credito d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> • 2018-2019 547.000.000 € • 2020 164.000.000€ MISE

Bibliografia

- Alfano, R. (2014). Capacità contributiva e limiti europei in tema di agevolazioni fiscali per finalità ambientali. Il caso della riqualificazione energetica. In L. Salvini, & G. Melis, *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio della capacità contributiva* (Vol. Collana di Studi 35 Dipartimento di Giurisprudenza LUISS, p. 609-634). CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani.
- Amatucci, F. (2014). La fiscalità di sviluppo tra principi costituzionali e vincoli UE. In L. Salvini, & G. Melis, *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva* (Vol. Collana di Studi 35 Dipartimento di Giurisprudenza LUISS, p. 459-471). CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani.
- Ardù, B. (2017, Ottobre 25). Chi investe in green economy crea occupazione. *La Repubblica*.
- Assicurazioni Generali S.p.A. (2016). *Rapporto di Sostenibilità*. Trieste.
- Barile, S., Saviano, M., Polese, F., & Di Nauta, P. (2015, Gennaio-Aprile). Il rapporto impresa-territorio tra efficienza locale, efficienza di contesto e sostenibilità ambientale. *Sinergie rivista di studi e ricerche*(n.90).
- Berlinguer, A. (2007). Fondi strutturali e aiuti di Stato come agevolazioni all'attività di impresa. In A. Berlinguer (A cura di), *Finanziamento e Internazionalizzazione di Impresa* (p. 4-55). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Besanko, D. A., Braeutigam, R. R., & Cipriani, G. (2016). Capitolo 17: Esternalità e beni pubblici. In D. A. Besanko, R. R. Braeutigam, & G. Cipriani, *Microeconomia* (Terza edizione ed.). McGraw-Hill Education.
- Biase, L. d. (2015, Dicembre 31). L'innovazione è sostenibile o non è. *Il pianeta sostenibile, Nova edu* , VI , p. 3.
- Borsa Italiana S.p.A. (2015, Luglio). Codice di Autodisciplina. Comitato per la Corporate Governance.
- Brundtland, G. (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. UN Documents.
- Cerved Information Solutions S.p.A. (2017). *Rapporto Cerved PMI*. Roma.
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di "riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale", Circolare n. 3677/C, prot. 6957 (Ministero dello Sviluppo Economico Gennaio 20, 2015).
- Circolare Ministeriale in materia di "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione

delle aree di crisi industriale", Circolare 6 agosto 2015, n. 59282 (Circolare Ministeriale Agosto 6, 2015).

Clausius, R. (1885). *Sulle riserve di energia in natura e sulla valorizzazione per il bene dell'umanità*.

CNDCEC. (2017). *Disclosure di informazioni non finanziarie*. Roma: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Confindustria. (2018). *La responsabilità sociale per l'industria 4.0 - Manifesto di Confindustria per le imprese che cambiano per un paese più sostenibile*.

Conforti, B., & Focarelli, C. (2017). *Le Nazioni Unite* (Undicesima ed.). (Wolters Kluwer, A cura di) Milano: CEDAM.

Costituzione Art. 53, Parte I Diritti e Doveri del Cittadini - Titolo IV Rapporti Politici - Art. 53 (La Costituzione della Repubblica Italiana 1948).

Costituzione Art.117 sostituito da L. Cost. n.3/2001, art. 3, Parte II Ordinamento della Repubblica - Titolo V Le Regioni, le Province i Comuni - art. 117 (La Costituzione della Repubblica Italiana Ottobre 18, 2001).

Costituzione Art.119 sostituito da L. Cost. n.3/2001, art. 5, Parte II Ordinamento della Repubblica - Titolo V Le Regioni, le Province i Comuni - art 119 (La Costituzione della Repubblica Italiana Ottobre 18, 2001).

Costituzione Art.3, Principi fondamentali - Principio di non discriminazione (La Costituzione della Repubblica Italiana 1948).

Costituzione Art.8, Principi Fondamentali - Art.9 comma 2 - Tutela del paesaggio (La Costituzione della Repubblica Italiana 1948).

Costituzione Art.81 sostituito da L. Cost. n.1/2012, art.1 (La Costituzione della Repubblica Italiana Aprile 20, 2012).

Decreto Attuativo dell'art. 29 del DL n.149/2012 in materia di "incentivi fiscali all'investimenti in start-up innovative" (Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico Gennaio 30, 2014).

Decreto del Presidente della Repubblica n.633/1972 sull'Imposta sul Valore Aggiunto, n. 633 (Ottobre 1972, 26).

Decreto del Presidente della Repubblica n.641/1972 - Tasse sulle concessioni governative, n. 641 (Ottobre 26, 1972).

Decreto Direttoriale in materia di "Centri di competenza ad alta specializzazione" (Ministero dello Sviluppo Economico Gennaio 29, 2018).

Decreto Legge in materia di "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese", n.145 (Cd. Decreto Destinazione Italia Dicembre 23, 2013).

Decreto Legge in materia di "misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", n.3, convertito in Legge n.33/2015 (Gennaio 25, 2015).

Decreto Legge in materia di Misure urgenti per la crescita del paese, n.83 (Decreto Legge Giugno 22, 2012).

Decreto Legislativo "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", n. 112, a norma dell'art.2, comma 2, lettera c, L. n.106/2016 (su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Luglio 3, 2017).

Decreto Legislativo n.112/1998 in materia di autoregolamentazione a livello regionale delle APEA, n.112 (cd. Decreto Bassanini 1998).

Decreto Legislativo n.155/2006 in materia di "Imprese Sociali", n.155 (Marzo 24, 2006).

Decreto Legislativo n.254/2016 - Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi imprese, n. 254 - Attuazione della Direttiva Europea 2014/95/UE (Dicembre 30, 2016).

Decreto Legislativo n.39/2010 in materia di "Attuazione della direttiva 2006/43/UE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati", n.39 (Gennaio 27, 2010).

Decreto Ministeriale - Grandi Progetti RS FRI (Ministero dello Sviluppo Economico Ottobre 18, 2017).

Decreto Ministeriale - Industria Sostenibile (Ministero dello Sviluppo Economico Ottobre 15, 2014).

Decreto Ministeriale 16-10-17 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ottobre 16, 2017).

Decreto Ministeriale in materia di "attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo" (Ministero dell'economia e delle finanze Maggio 27, 2015).

Decreto Ministeriale in materia di "individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa" (Ministero per lo Sviluppo Economico Agosto 4, 2016).

Decreto Ministeriale in materia di "Riordino intervento Smart&Smart Testo per web.doc" (Ministero dello Sviluppo Economico Settembre 24, 2014).

Decreto Ministeriale in materia di nuove risorse, interventi, agenda digitale, industria sostenibile e condizioni di utilizzo, n.222 (Luglio 24, 2015).

Decreto Ministeriale in merito ai contratti di sviluppo (Ministero dello Sviluppo Economico Dicembre 9, 2014).

- Decreto Ministeriale in merito allo stanziamento dei fondi FESR (Ministero dello Sviluppo Economico Dicembre 7, 2016).
- Decreto-Legge recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", sezione IX "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up innovative", n. 179, convertito in Legge n.211/2012 (Ministero della Giustizia Ottobre 18, 2012).
- DEF 2018 (Ministero dell'economia e delle finanze Aprile 26, 2018).
- Direttiva dell'Unione Europea , recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi, n.34 (Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio Ottobre 22, 2014).
- Direttiva dell'Unione Europea relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, n.34 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Giugno 26, 2013).
- Direttiva dell'Unione Europea in merito all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, n.75 (Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo Novembre 24, 2010).
- Dobrescu, M. (2017). Agenda 2030. New Perspectives. *Journal of Defense Resources Management*, 8(14), 165-180.
- Dood, E. (1932, Maggio). For Whom Are Corporate Managers Trustees. *Harvard Law Review*, 45(7), 1145-1163.
- Eccles, R., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2012). The impact of Corporate Sustainability on organizational processes and performance. (n. 17950). NBER working paper.
- Errepì Comunicazione. (2016). *L'impegno Sociale delle aziende in Italia - VII Rapporto di indagine 2016*. (Osservatorio Socialis, & Istituto Ixè, A cura di)
- (2016). Esternalità e beni pubblici. In D. Besanko, R. Braeutigam, & P. C. Giam pietro Cipriani (A cura di), *Microeconomia* (p. 561-588). McGraw Hill Education.
- Falck, O., & Helbich, S. (2007). *Corporate Social Responsibility: doing well by doing good*. Passau University.
- Felici, G. (2005). *Dall'etica ai codici etici: come l'etica diventa progetto d'impresa*. SL Quaderni.
- Ferrarelle-impatto zero, PS7235 - provvedimento n.23278 (Autorità antitrust Febbraio 27, 2012).
- Fichera, F. (1992). *Le agevolazioni fiscali*. Padova.
- Fichera, F. (2010). *Federalismo Fiscale e Unione Europea*. (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, A cura di) Napoli: Rassegna Tributaria 53 (6), 1538.
- Fondazione Symbola, Unioncamere. (2015). I Green Jobs in Italia. In M. Battaglia, E. Cancila, E. Cerrini, E. Jachia, M. Frey, I. Sabbadini, . . . Unioncamere, M. Battaglia, & M. Frey (A cura

- di), *I Green Jobs* (Vol. Quaderni di Economia del Lavoro/104, p. 45-52). Milano: FrancoAngeli.
- Frey, M. (2015). Lo sviluppo della Green Economy e le ricadute sull'occupazione. In M. Battaglia, E. Cancila, E. Cerrini, E. Jachia, M. Frey, I. Sabbadini, . . . Unioncamere, M. Battaglia, & M. Frey (A cura di), *I Green Jobs* (Vol. Quaderni di Economia del Lavoro/104, p. 11-44). Milano: FrancoAngeli.
- Global Reporting Initiative. (2016). *GRI 101*. GRI Standars.
- Graham, B. (1949). *The intelligent Investor*. New York: Harper.
- KPMG. (2015). *KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting*.
- Laguardia, E. (2006). Il sistema industriale italiano e gli investimenti in ricerca e sviluppo. In F. Capriglione, G. Alpa, & P. Zatti (A cura di), *Finanza Ricerca e Sviluppo*. Biblioteca Giuridica.
- Legge Delega n.42/2009, n.42 (in materia di "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Maggio 6, 2009).
- Legge Delega per la riforma tributaria, n. 825, art 9 (Ottobre 9, 1971).
- Legge di Stabilità 2016 - Società Benefit, n. 208 (comma 376-384) (Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1 Gennaio 2016 Dicembre 28, 2015).
- Legge n.114/2015 in materia di "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", n.114 (cd. "Legge di delegazione europea 2014" Luglio 9, 2015).
- Legge n.160/2014, n.160 (Cd. Legge di Stabilità 2015 2014).
- Legge n.181/1989 in materia di rilancio delle aree di crisi industriale, modifiche D.L. n. 83/2012 art. 27, n.181 (Maggio 15, 1989).
- Legge n.205/2017 : Bilancio dello Stato 2018, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 Dicembre 27, 2017).
- Legge n.234/2012, n.234 (Legge dello Stato in materia di "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" Dicembre 24, 2012).
- Legge n.408/1990. , n.408 (Legge dello Stato. Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Dicembre 29, 1990).
- Legge n.80/2003, n.80 (Legge delega in materia di Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale Aprile 7, 2003).

- Legge n.80/2005 misure urgenti dell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ddl n.35/2005 convertito in L. n.80/2005, art. 8 (Maggio 14, 2005).
- Legge Regionale n.1/2015 in materia di "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'UE", n.1 (Regione Lazio 2015).
- Losengo, R., & Melzi D'Eril, C. (2017). Inquinamento ambientale: sulla nozione di abusività permane la tensione tra principio di tassatività e formante giurisprudenziale. *Rivista Giuridica Dell'Ambiente*, 2, 286-295.
- Manfredonia, M., & Garone, M. (2018). Il debutto dell'impresa sociale dei modelli di dichiarazione 2018. *Il Fisco*(n.16), pag. 1-1523.
- Marchetti, F. (2006). Incentivi fiscali per la ricerca e per lo sviluppo. In F. Capriglione, G. Alpa, & P. Zatti (A cura di), *Finanza Ricerca Sviluppo*. Biblioteca Giuridica.
- Molteni, M. (2007). Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale. *Impresa Progetto*(n.2-2007).
- Molteni, M., Pedrini, M., & Bertolini, S. (Febbraio 2015). *Le unità di CSR nelle grandi imprese italiane*. (C. M. Network, & A. A. Società, A cura di) Milano: EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica.
- P. Hawken, A. L. (1999). *Natural Capitalism. Creating the Next Industrial Revolution*. Milano: Ambiente.
- Pagamici, B. (2016, Aprile 19). Terzo Settore: impresa sociale e società benefit a confronto. *IPSOA*.
- Perrone, O. (2009). Studi in Strategia e Corporate Social Responsibility. *Responsabilità Sociale d'Impresa: evoluzione e ambiti di applicazione nella strategia d'impresa*.
- Perroni, P. F. (2008). Corporate Social Responsibility. *Un approccio strategico alla gestione d'impresa*. Egea.
- Politica di Gruppo per l'Ambiente e il Clima. (2014, Luglio 30). Group Social Responsibility. Tratto da Sito Web Gruppo Generali.
- POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.1.2 - "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione "Riconversione delle aree produttive in APEA", Deliberazione n. 793 (Assessorato per lo Sviluppo Economico e attività produttive della Giunta Regionale Lazio Dicembre 20, 2016).
- POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.2.1 – "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili", Deliberazione n. 342 (Assessorato per lo Sviluppo Economico e Attività produttive per la Giunta Regionale Lazio Giugno 21, 2016).

Raccomandazione della Commissione Europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese., n.361 (Commissione delle Comunità Europee Maggio 6, 2003).

Regolamento 1084/2017/UE in materia di delocalizzazione, n.1087 (Regolamento Unione Europea 2017).

Regolamento 1301/2013/UE in materia di Fondo europeo di Sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", n.1301 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Dicembre 17, 2013).

Rodrik, D. (2017, Dicembre 2017). UE quale unione fiscale e politica. *Il Sole 24 Ore*.

Romano, R. (2016, Maggio 21). Green economy e prospettive industriali. *Economia e politica*.

Saporiti, R. (2017, Dicembre 29). La mappa del 2017: quanto valgono le piccole e medie imprese? *Info Data Il Sole 24 Ore*.

Scafati, G. (2016, Febbraio 4). "Società Benefit": il beneficio oltre al lucro. *Il Sole 24 Ore*.

Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.

Taccone, A. (2001). *L'incentivazione per lo sviluppo locale delle PMI* (Vol. 3). (S. d. Management, A cura di) Roma: Luiss Edizioni.

Terrisse, M.-N. (2013). Responsabilità & Regole - insieme per la Coesione Sociale. *Quaderni Sodalitas*.

Testo Unico delle Importe sui Redditi TUIR, D.P.R n.917/1986 (Decreto del Presidente della Repubblica Ottobre 26, 1972).

TFUE Art. 107 - ex art. 87 TCE, Titolo VII - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1 Regole di concorrenza - Sezione 2 Aiuti di Stato. modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007 (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea Dicembre 13, 2007).

TFUE Art. 191 - ex. art. 174 TCE, Titolo XX Ambiente, modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007, ratificato dalla L. n.130/2008, su G.U. n.185/2008 - Suppl. Ordinario n.188 (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea Dicembre 13, 2007).

The SROI Network. (2012). *Guida al Ritorno Sociale sull'Investimento (SROI)*. (Human Foundation, Trad.) Cabinet Office.

The United Nations Conference on the Human Environment. (16/06/1972). *Declaration of Stockholm*. Stoccolma.

Tiezzi, E., & Marchettini, N. (1999). *Che cos'è lo Sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico*. Donzelli editore.

Treccani. (2012). Dizionario di Economia e Finanza. *Definizione di Surplus*.

- Turi, A. D. (2016, Maggio 23). La responsabilità sociale attira denaro. (B. M. Ore, A cura di) *Il risparmio etico e sostenibile*(n. 15).
- Ulivieri, V. (2017, Marzo 08). Brevetti: L'italia cresce e risale la classifica ma il vestice resta ancora lontano. *La Repubblica*.
- UNCED Union Nations Conference on Environment and Development. (3-14 Giugno 1992). Dichiarazione di Rio. *Summit della Terra*. Rio de Janeiro.
- UnionCamere Camere di Commercio d'Italia. (25/08/2017). *L'Italia crede nella green economy: oltre 3500 brevetti tricolore registrati in Europa in 10 anni*.
- Unioncamere e Symbola. (2017). *Rapporto GreenItaly 2017*. I quaderni di Symbola.
- United Nations Millennium Declaration: Plan of implementation of World Summit on Sustainable Declaration. (2002). *Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile*. Johannesburg.
- World Bank, Institute for Health Metrics and Evaluation. (2016). *The Cost of Air Pollution: Strengthening the Economic Case for Action*. Washington DC: World Bank.
- World Conservation Union (IUCN); United Nations Environment Programme (UNEP); World Wide Fund for Nature (WWF). (1991). *Caring for the Earth: A strategy for Sustainable Living*.

Sitografia

- ASVIS. (s.d.). Tratto da Sito web ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (s.d.). Tratto da Sito Web di Antitrust.
- B Lab Europe. (s.d.). *Cosa sono le società benefit*. Tratto da Sito Web societabenefit.net.
- Cambridge University Press. (2018). *Cambridge Dictionary*. Tratto da Sito Web del Cambridge Dictionary.
- Carta degli impegni di Sostenibilità*. (2017, Marzo 15). Tratto da Sito Web Assicurazioni Generali S.p.A.
- Cassa Depositi e Prestiti. (2017, Marzo 7). *CDP per l'Industria Sostenibile: aumentano i fondi*. Tratto da Sito Web Cassa Depositi e Prestiti.
- Cassa Depositi e Prestiti. (s.d.). *Fondo Crescita Sostenibile*. Tratto da Sito Web di Cassa Depositi e Prestiti.
- Collaborazione tra Invitalia e il Ministero dello Sviluppo Economico. (s.d.). *PMI Innovative - Brochure di presentazione delle agevolazioni per le start-up e le PMI innovative*. Tratto da Sito Web del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Commissione Europea. (s.d.). *Fondi strutturali e di investimento europei*. Tratto da Sito Web Commissione Europea
- Corriere Comunicazioni. (2018, Gennaio 11). *Sviluppo Sostenibile, Starace nella piattaforma high-level della UE*. Tratto da Sito Web di CORCOM.
- European Commission. (2016). *EU approach to sustainable development*. Tratto da Sito Web della Commissione Europea.
- Faremo, G. (2015). *Verso l'Agenda 2030: leggi le considerazioni di Grete Faremo su SDG 9*. (Nazioni Unite, A cura di) Tratto da Sito Web di UNRIC (Centro Regionale in Informazione delle Nazioni Unite).
- Fondazione SODALITAS. (s.d.). Tratto dal Sito Web della Fondazione Sodalitas
- Generali approva la strategia sul cambiamento climatico. Disinvestirà € 2 Miliardi dal carbone*. (2018, Febbraio 21). Tratto da Sito Web Assicurazioni Generali.
- Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. (s.d.). *La mission del G.B.S*. Tratto da Sito web GBS.
- Invitalia. (2014, Novembre 18). *Nuovo Smart&Smart pubblicato in gazzetta ufficiale*. Tratto da Sito Web di Invitalia.
- Invitalia S.p.A. (s.d.). *Guida alle agevolazioni per le Start-up e le PMI innovative*. Tratto da Sito Web del Ministero per lo Sviluppo Economico.
- L'economia verde*. (s.d.). Tratto da Commissione europea sull'Ambiente.

McBride, D. (2003, Agosto 29). *The 7 Wastes in Manufacturing*. Tratto da [EMS Consulting Group Inc.](#)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (2017, Dicembre 28). *La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*. Tratto da [Sito web del Ministero dell'Ambiente](#).

Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico. (2017, Novembre 28). *Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e posizionamento strategico*. Tratto da [Sito web del ministero dell'Ambiente](#).

Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2017, Novembre 15). *Arrivano 12 indicatori di benessere nella finanza pubblica per andare "oltre il PIL". Italia prima in UE e nel G7 ad introdurli*. Tratto da [Sito Web del MEF](#).

Ministero dello Sviluppo Economico - Segreteria tecnica del Ministro. (2014, Agosto 26). *Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative*. Tratto da [Sito web del MISE](#).

Ministero dello Sviluppo Economico - Segreteria tecnica del Ministro. (2015, Gennaio 21). *Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"*. Tratto da [Sito web del MISE](#).

Ministero dello Sviluppo Economico. (2016, Dicembre 19). *Decreto direttoriale 19 dicembre 2016 - Territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa*. Tratto da [Sito Web sviluppoeconomico.gov.it](#).

Ministero dello Sviluppo Economico. (2018, Aprile 23). *Area di crisi industriale complessa*. Tratto da [Sito Web sviluppoeconomico.gov.it](#).

Ministero dello Sviluppo Economico. (2018, Gennaio 30). *Calenda: è online il bando del Competence Center*. Tratto da [Sito Web del MISE](#).

Ministero dello Sviluppo Economico. (2018, Aprile 20). *Centri di competenza ad alta specializzazione*. Tratto da [Sito Web del MISE](#).

Ministero per lo Sviluppo Economico. (2017, Maggio 29). *Scheda di sintesi "Credito d'imposta per investimenti in R&S (2015-2020)*. Tratto da [Sito Web del MISE](#).

Osservatorio Socialis. (2016). *VII Rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia – alcuni grafici di supporto al comunicato Stampa*. Tratto da [Sito Web Osservatorio Socialis](#).

Ragioneria Generale dello Stato. (2015, Dicembre 28). *L. n.209/2015: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per il Triennio 2016-2018*. Tratto da [Sito Web del MEF](#).

- Ragioneria Generale dello Stato. (2016, Dicembre 11). *L. 232/2016: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*. Tratto da Sito Web del MEF.
- Regione Lazio. (2016, Dicembre 20). *Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo - MAPO*. Tratto da Sito Web della Regione Lazio.
- Rossi, L. S. (2013, Febbraio 18). *Una nuova legge per l'Italia nell'UE*. Tratto da Sito Web degli Affari Internazionali.
- The Natural Capital Declaration*. (2012). Tratto da Natural Capital Finance Alliance.
- UnionCamere. (2014). *il 73% delle imprese italiane impegnate in responsabilità sociale*. Tratto da Sito Web UnionCamere.Gov.
- Unione Europea. (s.d.). *European Circular Economy Stakeholder Platform*. Tratto il giorno Agosto 31, 2017 da Sito Web europa.eu.
- United Nations. (2016, Luglio 14). *L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite*. (E. Italia, A cura di) Tratto da Sito Web della Commissione Europea